

1^a SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148° — Numero 38

GAZZETTA  **UFFICIALE**
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 3 ottobre 2007

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

CORTE COSTITUZIONALE

S O M M A R I O

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 335. Ordinanza 26 settembre 2007.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Straniero e apolide - Figli maggiorenni - Ricongiungimento familiare - Condizione - Incapacità del figlio di provvedere al proprio sostentamento a causa di uno stato di salute totalmente invalidante - Denunciata violazione del principio di uguaglianza per irragionevolezza e per disparità di trattamento rispetto al genitore a carico, del principio di tutela della famiglia nonché del dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare la prole non limitato ai figli minorenni - Sopravvenuta modificazione della norma censurata, ininfluenza sulla condizione prevista per il ricongiungimento - Restituzione degli atti al giudice rimettente - Necessità - Esclusione.

– D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 29, comma 1, lettera *b-bis*).

– Costituzione, artt. 3, 29 e 30.

Straniero e apolide - Figli maggiorenni - Ricongiungimento familiare - Condizione - Incapacità del figlio di provvedere al proprio sostentamento a causa di uno stato di salute totalmente invalidante - Denunciata violazione del principio di uguaglianza per irragionevolezza e per disparità di trattamento rispetto al genitore a carico, del principio di tutela della famiglia nonché del dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare la prole non limitato ai figli minorenni - Esercizio non irragionevole della discrezionalità legislativa - Eterogeneità delle situazioni poste a raffronto - Manifesta infondatezza della questione.

– D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 29, comma 1, lettera *b-bis*).

– Costituzione, artt. 3, 29 e 30.....

Pag. 11

N. 336. Ordinanza 26 settembre 2007.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Straniero e apolide - Espulsione - Divieto di espulsione del convivente (padre del nascituro) della donna in stato di gravidanza - Giudizio principale introdotto da cittadino di nazionalità rumena - Sopravvenuta entrata in vigore del Trattato di adesione della Romania all'Unione europea - Necessità di nuova valutazione sulla rilevanza della questione - Restituzione degli atti al rimettente.

– D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 19, comma 2, lettera *d*).

– Costituzione, artt. 2, 3, 29, 30 e 31

» 14

N. 337. Ordinanza 26 settembre 2007.

Giudizio di ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Segreto di Stato - Indagini della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano sul sequestro di persona di Nasr Osama Mustafa Hassan, alias Abu Omar, svolte nei confronti di funzionari del SISMI e di agenti di un Servizio straniero - Note del Presidente del Consiglio dei ministri nonché dell'Ufficio Stampa e del Portavoce della Presidenza del Consiglio riguardanti l'esistenza di documenti coperti da segreto di Stato - Ricorso per conflitto tra poteri dello Stato sollevato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano - Lamentata utilizzazione del segreto di Stato in relazione a fatti eversivi dell'ordine costituzionale - Denunciato eccesso di potere e falsità dei presupposti - Dedotta mancata esplicitazione delle ragioni essenziali dell'apposizione del segreto - Lamentata violazione del principio dell'obbligatorietà dell'azione penale e quindi delle attribuzioni costituzionali del pubblico ministero - Sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi - Ammissibilità del conflitto - Comunicazioni e notificazioni conseguenti.

– Nota del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 luglio 2006, prot. n. USG/2.-SP/813/50/347; nota del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 novembre 2005, prot. n. USG/2.SP/1318/50/347; nota dell'Ufficio Stampa e del Portavoce del Presidente del Consiglio dei ministri per la stampa del 5 giugno 2007; direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 luglio 1985, n. 2001.5/707.

– Costituzione, art. 112; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37.....

» 16

N. 338. Ordinanza 26 settembre 2007.

Giudizio di ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Segreto di Stato - Indagini della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano sul sequestro di persona di Nasr Osama Mustafa Hassan, alias Abu Omar, svolte nei confronti di funzionari del SISMI e di agenti di un Servizio straniero - Note del Presidente del Consiglio dei ministri riguardanti l'esistenza di documenti coperti da segreto di Stato - Ricorso per conflitto tra poteri dello Stato proposto nell'interesse della Sezione G.I.P del Tribunale di Milano, in persona del Presidente f.f. e del G.I.P. assegnatario del procedimento n. 1966/05 - Lamentata compressione delle attribuzioni e dei poteri dell'autorità giudiziaria «garantiti dagli artt. 101 e ss. della Costituzione» - Dedotta mancata esplicitazione delle ragioni essenziali dell'apposizione del segreto - Proposizione del ricorso successivamente alla emissione del decreto che dispone il giudizio e alla trasmissione dei relativi atti al giudice del dibattimento - Incerta enunciazione dell'organo configgente - Insussistenza della legittimazione attiva della Sezione G.I.P., quale articolazione dell'ufficio giudiziario di appartenenza, e del Presidente di detta Sezione, privo, in quanto tale, di attribuzioni giurisdizionali proprie - Inammissibilità del conflitto.

– Nota del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 novembre 2005, prot. n. USG/2.-SP/1318/50/347; nota del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 luglio 2006, prot. n. USG/2.SP/813/50/347; direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 luglio 1985, n. 2001.5/707.

– Costituzione, artt. 101 e seguenti; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37.....

Pag. 20

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 35. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 6 agosto 2007 (del Presidente del Consiglio dei ministri).

Appalti pubblici - Norme della Regione Calabria - Contratti concernenti la gestione dei servizi integrati del patrimonio immobiliare, della difesa dell'ambiente, del territorio e dell'amministrazione - Proroga ex lege al fine di consentire l'espletamento delle procedure per la nuova gara riguardante l'esternalizzazione dei servizi - Proroga dei contratti per la gestione del servizio di elisoccorso regionale fino al 31 dicembre 2007 - Ricorso del Governo - Lamentata violazione dei principi di concorrenza, pubblicità e parità di trattamento - Denunciato contrasto con le norme comunitarie, violazione dell'obbligo costituzionale di osservanza dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza.

– Legge della Regione Calabria 20 giugno 2007, n. 12, artt. 1 e 2.

– Costituzione, art. 117, commi primo e secondo, lett. e); Trattato CE, artt. 43 e 49; direttiva 2004/18/CE, artt. 20, 28 e 35, par. 2; decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, art. 4.....

» 25

N. 36. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 7 agosto 2007 (del Presidente del Consiglio dei ministri).

Imposte e tasse - Norme della Regione Sardegna - Imposta regionale sulle plusvalenze delle seconde case ad uso turistico, realizzate dalla cessione a titolo oneroso delle unità immobiliari adibite ad uso abitativo, diverse dall'abitazione principale - Mancata previsione che la cessione avvenga entro cinque anni dall'acquisto - Localizzazione dell'unità immobiliare entro tre chilometri dalla battigia marina - Esclusione dell'imposta per i residenti da più di ventiquattro mesi - Ricorso del Governo - Lamentata violazione dei principi statali in materia di tassazione delle plusvalenze e intento speculativo - Lamentata irragionevolezza della norma che fissa una distanza uguale per tutte le spiagge della Regione - Lamentata ingiustificata discriminazione fondata sulla residenza - Denunciata violazione della norma statutaria che prescrive l'armonia con i principi del sistema tributario dello Stato, irragionevolezza, lesione dei principi di eguaglianza e capacità contributiva, lesione delle norme comunitarie.

– Legge della Regione Sardegna 29 maggio 2007, n. 2, art. 3, comma 1, sostitutivo dell'art. 2 della legge della Regione Sardegna 11 maggio 2006, n. 4.

– Costituzione, artt. 3, 53, 117, comma primo; Statuto Regione Sardegna, art. 8, lett. h); Trattato CE art. 12; d.P.R. 1986, n. 917, art. 81, comma 1, lett. b).

Imposte e tasse - Norme della Regione Sardegna - Imposta regionale sulle seconde case ad uso turistico - Riferimento a «unità immobiliari destinate ad uso abitativo, non adibite ad abitazione principale» - Presupposti e soggetti passivi dell'imposta - Localizzazione dell'unità immobiliare entro tre chilometri dalla battigia marina - Criteri per il calcolo dell'imposta - Ricorso del Governo - Ritenuta esclusione della natura di imposta sul turismo e violazione dei principi statali in materia tributaria - Lamentata formulazione irragionevole della norma sui presupposti e soggetti passivi dell'imposta - Lamentata imposizione in ragione non del valore ma della ubicazione del bene, con possibili effetti irragionevoli - Lamentato carattere regressivo dell'imposta - Denunciata violazione dei limiti alla potestà legislativa della Regione, violazione della norma statutaria che prescrive l'armonia con i principi del sistema tributario dello Stato, irragionevolezza, lesione del principio della capacità contributiva.

- Legge della Regione Sardegna 29 maggio 2007, n. 2, art. 3, comma 2, sostitutivo dell'art. 3 della legge della Regione Sardegna 11 maggio 2006, n. 4.
- Costituzione, artt. 3, 53, 117, terzo comma, e 119; Statuto Regione Sardegna, art. 8, lett. h).

Imposte e tasse - Norme della Regione Sardegna - Imposta regionale sullo scalo turistico degli aeromobili e delle unità da diporto - Applicabilità alle persone fisiche o giuridiche aventi domicilio fiscale fuori dal territorio regionale - Presupposti dell'imposta - Applicabilità nel mare territoriale - Ricorso del Governo - Ritenuta insussistenza dello scopo dichiaratamente turistico, esclusione della natura di imposta sul turismo - Lamentata ingiustificata discriminazione fondata sulla residenza - Lamentata alterazione della concorrenza interna e nel mercato comunitario e istituzione di aiuto alle imprese sarde - Lamentata irragionevolezza dei presupposti d'imposta, non indicativi di capacità contributiva - Lamentato carattere regressivo dell'imposta - Lamentata applicazione dell'imposta nel mare territoriale non facente parte del territorio delle Regioni - Denunciata violazione dei limiti alla potestà legislativa della Regione, lesione della unità economica della Repubblica, lesione dei principi di eguaglianza e capacità contributiva, lesione delle norme comunitarie, irragionevolezza, lesione dei limiti territoriali imposti dallo statuto.

- Legge della Regione Sardegna 29 maggio 2007, n. 2, art. 3, comma 3, sostitutivo dell'art. 4 della legge della Regione Sardegna 11 maggio 2006, n. 4.
- Costituzione, artt. 3, 53, 117, comma primo, e secondo, lett. e), 120; Statuto Regione Sardegna, artt. 1, 3 e 8; Trattato CE, artt. 3, lett. g), 10, 49, 81, 87.

Imposte e tasse - Norme della Regione Sardegna - Imposta di soggiorno - Disciplina di presupposti, soggetti passivi dell'imposta, ente impositore, misura, decorrenza - Ricorso del Governo - Lamentata istituzione di imposta comunale al di fuori dei limiti statuari e costituzionali - Lamentata ingiustificata discriminazione a sfavore dei non residenti - Lamentata compressione della libertà di prestazione dei servizi all'interno della Comunità europea - Denunciata violazione dei limiti alla potestà legislativa della Regione, lesione dell'autonomia tributaria dei Comuni, irragionevolezza, lesione delle norme comunitarie.

- Legge della Regione Sardegna 29 maggio 2007, n. 2, art. 5.
- Costituzione, artt. 3, 117, primo comma, e 119; Trattato CE, artt. 12 e 49

Pag. 26

- N. 37. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 6 settembre 2007 (del Presidente del Consiglio dei ministri).

Agricoltura e zootecnia - Norme della Regione Campania - Disposizioni per la valorizzazione, la promozione e il commercio della carne di bufalo campano - Riconoscimento del prodotto su base geografica effettuato dalla legge regionale anziché dalla Comunità europea - Ricorso del Governo - Lamentata attribuzione della tutela europea in carenza del relativo riconoscimento - Denunciato contrasto con la normativa comunitaria, esorbitanza della legge regionale dal suo ambito di competenza, violazione dei limiti costituzionali alla potestà legislativa delle Regioni derivanti dall'ordinamento comunitario, violazione delle regole di coamministrazione fra amministrazione comunitaria e amministrazione interna.

- Legge della Regione Campania 22 giugno 2007, n. 7.
- Costituzione, artt. 97 e 117, primo comma; Trattato CE, artt. 32 e segg.; regolamento CE 510/2006, art. 5, comma 5

» 37

- N. 647. Ordinanza del Tribunale di Genova del 9 maggio 2007.
Circolazione stradale - Reato di guida sotto l'influenza dell'alcool e reato di guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti - Prevista competenza, rispettivamente, del tribunale monocratico e del giudice di pace - Irragionevolezza - Ingiustificata disparità di trattamento.
 - Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), artt. 186, comma 2, e 187, comma 7.
 - Costituzione, artt. 3, primo comma, e 24, commi primo e secondo..... Pag. 39
- N. 648. Ordinanza del Tribunale di Chieti del 29 settembre 2003.
Procedimento civile - Normativa regolatrice del procedimento cautelare uniforme - Accertamento tecnico preventivo - Reclamo avverso rigetto dell'istanza - Omessa previsione della possibilità di proporre reclamo avverso l'ordinanza che rigetta l'istanza di accertamento tecnico preventivo - Denunciata violazione del principio di uguaglianza sotto il profilo dell'irragionevole disparità di trattamento rispetto alla tutela cautelare sostanziale, che risulta assistita dal rimedio del reclamo anche avverso il provvedimento di rigetto - Asserita lesione dell'inviolabile diritto di difesa e del principio costituzionale della parità delle parti processuali.
 - Codice di procedura civile, artt. 669-*quaterdecies*, e 695.
 - Costituzione, artt. 3, 24 e 111 » 43
- N. 649. Ordinanza del G.u.p. del Tribunale di Trani del 30 marzo 2007.
Processo penale - Prova testimoniale - Dichiarazioni del coimputato, o dell'imputato in procedimento connesso o di reato collegato, nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di assoluzione con la formula «perché il fatto non sussiste» - Obbligo di assistenza difensiva e applicazione della disposizione di cui all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. (necessità che le dichiarazioni siano corroborate da riscontri esterni) - Irragionevolezza - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai testimoni ordinari - Ingiustificata equiparazione ai dichiaranti di cui all'art. 210 cod. proc. pen. - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 381/2006.
 - Codice di procedura penale, art. 197-*bis*, commi 3 e 6.
 - Costituzione, art. 3..... » 46
- N. 650. Ordinanza del Tribunale amministrativo regionale della Campania del 12 dicembre 2006.
Giustizia amministrativa - Tribunali amministrativi regionali - Controversie relative alla legittimità delle ordinanze e dei conseguenziali provvedimenti commissariali adottati in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 - Competenza, in via esclusiva, in primo grado, attribuita al T.A.R. del Lazio, sede di Roma - Irragionevole deroga al principio della competenza del T.A.R. della Regione in cui il provvedimento è destinato ad avere incidenza - Violazione del principio del giudice naturale - Violazione del principio del decentramento territoriale della giurisdizione amministrativa.
 - Decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, art. 3, commi 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater*, introdotti dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21.
 - Costituzione, artt. 3 e 25 » 50
- N. 651. Ordinanza del Tribunale amministrativo regionale della Campania del 18 dicembre 2006.
Giustizia amministrativa - Tribunali amministrativi regionali - Controversie relative alla legittimità delle ordinanze e dei conseguenziali provvedimenti commissariali adottati in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 - Competenza, in via esclusiva, in primo grado, attribuita al T.A.R. del Lazio, sede di Roma - Irragionevole deroga al principio della competenza del T.A.R. della Regione in cui il provvedimento è destinato ad avere incidenza - Violazione del principio del giudice naturale - Violazione del principio del decentramento territoriale della giurisdizione amministrativa.
 - Decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, art. 3, commi 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater*, introdotti dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21.
 - Costituzione, artt. 3 e 25 » 56

N. 652. Ordinanza della Corte dei conti - Sezione centrale d'appello - Roma del 28 marzo 2007.

Previdenza - Ratei pensionistici dovuti dallo Stato - Assoggettamento a prescrizione quinquennale - Esclusione dei ratei di pensione non ancora liquidi ed esigibili e, quindi, non ancora ammessi a pagamento - Mancata previsione - Ingiustificato deterioramento rispetto ai ratei delle pensioni INPS e a quelli delle pensioni erogate dall'INPDAP in sostituzione delle Casse amministrate dai soppressi istituti di previdenza presso il Ministero del Tesoro - Incidenza sulla garanzia previdenziale - Riferimenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 283/1989, 204/1992 e 232/1992.

- Regio decreto-legge 19 gennaio 1939, n. 295, art. 2, come sostituito dall'art. 2, comma quarto, della legge 7 agosto 1985, n. 428.
- Costituzione, artt. 3 e 38

Pag. 60

N. 653. Ordinanza della Corte dei conti - Sezione giurisdizionale della Campania del 19 aprile 2007.

Parlamento - Immunità parlamentari - Garanzia di cui all'art. 68, primo comma, della Costituzione - Estensione ai procedimenti innanzi a tutti i giudici, ivi inclusa la Corte dei conti in sede giurisdizionale - Irragionevolezza - Ingiustificato trattamento di privilegio dei parlamentari rispetto ai non parlamentari convenuti per responsabilità amministrativa nello stesso giudizio - Incidenza sul diritto di difesa e sul principio di tutela giurisdizionale - Violazione del principio del giudice naturale - Lesione del principio costituzionale dell'inviolabilità personale dei parlamentari limitata ai giudizi penali - Violazione del principio di copertura finanziaria per la mancata indicazione dei mezzi per fare fronte alla minore entrata delle somme dovute a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e morali - Incidenza sulle attribuzioni della Corte dei conti.

- Legge 20 giugno 2003, n. 140, art. 3, comma 3, ultimo periodo.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, 24, primo comma, 25, primo comma, 68, comma secondo, 81, comma quarto, 103, comma secondo, e 113, commi primo e secondo.....

» 64

N. 654. Ordinanza del Tribunale di Alessandria del 28 novembre 2006.

Straniero - Permesso di soggiorno a cittadino extra comunitario in conseguenza di matrimonio con cittadino italiano - Revoca in caso di accertamento di assenza di effettiva convivenza - Ingiustificata diversa disciplina rispetto a quanto stabilito dall'art. 3, d.P.R. n. 54/2002 che riconosce, secondo il giudice rimettente, al coniuge di cittadino italiano extra comunitario il diritto al soggiorno permanente nel territorio della Repubblica - Violazione del principio di uguaglianza.

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 30, comma 1-bis, aggiunto dall'art. 29, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, art. 3.....

» 70

N. 655. Ordinanza del Tribunale amministrativo regionale della Calabria del 3 aprile 2007.

Giustizia amministrativa - Tribunali amministrativi regionali - Controversie relative alla legittimità delle ordinanze e dei conseguenziali provvedimenti commissariali adottati in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 - Competenza, in via esclusiva, in primo grado, attribuita al T.A.R. del Lazio, sede di Roma - Irragionevole deroga al principio della competenza del T.A.R. della Regione in cui il provvedimento è destinato ad avere incidenza - Incidenza sul diritto di difesa sui principi del giusto processo - Violazione del principio del decentramento territoriale della giurisdizione amministrativa.

- Decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, art. 3, commi 2-bis e 2-ter, introdotti dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21.
- Costituzione, artt. 3, 24, 111 e 125

» 72

- N. **656.** Ordinanza del G.u.p. del Tribunale del 18 aprile 2007.
Reati e pene - Circostanze del reato - Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti - Divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309/1990 (in materia di traffico e detenzione illeciti di stupefacenti) nel caso di imputato recidivo - Violazione dei principi di offensività del reato e di proporzionalità e ragionevolezza della pena - Lesione del principio della funzione rieducativa della pena - Contrasto con il principio di non discriminazione, sancito dall'art. 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.
 - Codice penale, art. 69, quarto comma, come modificato dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251.
 - Costituzione, artt. 3, 25, comma secondo, 27, comma terzo, e 117, primo comma Pag. 77
- N. **657.** Ordinanza del Tribunale di Roma dell'8 giugno 2007.
Reati e pene - Circostanze del reato - Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti - Divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle circostanze inerenti alla persona del colpevole nel caso previsto dall'art. 99, quarto comma, cod. pen. (recidiva reiterata) - Violazione del principio di ragionevolezza per la parità di trattamento di situazioni diverse - Disparità di trattamento rispetto ai reati di competenza del giudice di pace - Lesione del principio della funzione rieducativa della pena.
 - Codice penale, art. 69, comma quarto, come modificato dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251.
 - Costituzione, artt. 3 e 27 » 82
- N. **658.** Ordinanza del G.u.p. del Tribunale di S. Maria Capua Vetere del 12 dicembre 2006.
Reati e pene - Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi - Indeterminatezza della norma incriminatrice - Violazione del principio di tassatività della fattispecie penale.
 - Codice penale, art. 434.
 - Costituzione, art. 25, comma secondo » 86
- N. **659.** Ordinanza emessa della Corte d'appello di Trieste dell'8 agosto 2006.
Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento - Preclusione (salvo nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva) - Inammissibilità dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella - Lesione del principio di parità tra le parti - Irragionevole disparità di trattamento - Violazione del principio della ragionevole durata del processo.
 - Codice di procedura penale, art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.
 - Costituzione, artt. 3 e 111 » 91
- N. **660.** Ordinanza della Corte d'appello di Trieste dell'8 agosto 2006.
Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento - Preclusione (salvo nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva) - Inammissibilità dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella - Lesione del principio di parità tra le parti - Irragionevole disparità di trattamento - Violazione del principio della ragionevole durata del processo.
 - Codice di procedura penale, art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.
 - Costituzione, artt. 3 e 111 » 94

- N. **661.** Ordinanza della Corte d'appello di Firenze del 6 luglio 2006.
Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento - Preclusione - Violazione del principio di parità delle parti nel processo - Contrasto con il principio di ragionevolezza - Violazione del principio di obbligatorietà dell'azione penale.
 – Legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 1.
 – Costituzione, artt. 3, 111 e 112 Pag. 97
- N. **662.** Ordinanza del Giudice di pace di Montebelluna del 20 novembre 2006.
Processo penale - Procedimento davanti al giudice di pace - Decreto di citazione a giudizio - Avviso della possibilità di determinare l'estinzione del reato mediante condotte riparatorie - Mancata previsione - Disparità di trattamento rispetto all'imputato citato davanti al tribunale.
 – Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, art. 20, comma 2.
 – Costituzione, artt. 3, 24, comma secondo, e 111, comma terzo » 98
- N. **663.** Ordinanza del Giudice di pace di Montebelluna del 26 febbraio 2007.
Processo penale - Procedimento davanti al giudice di pace - Decreto di citazione a giudizio - Avviso della possibilità di determinare l'estinzione del reato mediante condotte riparatorie - Mancata previsione - Disparità di trattamento rispetto all'imputato citato davanti al tribunale.
 – Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, art. 20, comma 2.
 – Costituzione, artt. 3, 24, comma secondo, e 111, comma terzo » 99
- N. **664.** Ordinanza del Giudice di pace di Montebelluna del 26 febbraio 2007.
Processo penale - Procedimento davanti al giudice di pace - Decreto di citazione a giudizio - Avviso della possibilità di determinare l'estinzione del reato mediante condotte riparatorie - Mancata previsione - Disparità di trattamento rispetto all'imputato citato davanti al tribunale.
 – Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, art. 20, comma 2.
 – Costituzione, artt. 3, 24, comma secondo, e 111, comma terzo » 100
- N. **665.** Ordinanza del Presidente di sezione del Tribunale di Bari del 23 maggio 2007.
Espropriazione per pubblica utilità - Trasferimento a favore del Comune di Bari della proprietà del teatro Petruzzelli, ivi comprese tutte le dotazioni strumentali e pertinenze, libera da ogni peso, condizione e diritti di terzi - Adozione con decreto-legge collegato alla legge finanziaria 2007 - Assenza dei presupposti di straordinaria necessità ed urgenza.
 – D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, art. 2, comma 105, convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286.
 – Costituzione, art. 77, comma secondo.
Espropriazione per pubblica utilità - Trasferimento della proprietà del teatro Petruzzelli al Comune di Bari - Previsione della determinazione dell'indennizzo spettante ai proprietari da parte del Prefetto di Bari, ai sensi della vigente normativa in materia di espropriazioni, dedotte tutte le somme già liquidate dallo Stato e dagli enti territoriali per la ricostruzione del Teatro stesso fino alla data di entrata in vigore della normativa censurata - Assenza dei presupposti di straordinaria necessità ed urgenza.
 – D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, art. 2, comma 106, convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286.
 – Costituzione, art. 77, comma secondo » 101

RETTIFICHE

- Comunicato relativo all'ordinanza n. 365 del 2007** » 105

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 335

Ordinanza 26 settembre 2007

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Straniero e apolide - Figli maggiorenni - Ricongiungimento familiare - Condizione - Incapacità del figlio di provvedere al proprio sostentamento a causa di uno stato di salute totalmente invalidante - Denunciata violazione del principio di uguaglianza per irragionevolezza e per disparità di trattamento rispetto al genitore a carico, del principio di tutela della famiglia nonché del dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare la prole non limitato ai figli minorenni - Sopravvenuta modificazione della norma censurata, ininfluenza sulla condizione prevista per il ricongiungimento - Restituzione degli atti al giudice rimettente - Necessità - Esclusione.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 29, comma 1, lettera *b-bis*).
- Costituzione, artt. 3, 29 e 30.

Straniero e apolide - Figli maggiorenni - Ricongiungimento familiare - Condizione - Incapacità del figlio di provvedere al proprio sostentamento a causa di uno stato di salute totalmente invalidante - Denunciata violazione del principio di uguaglianza per irragionevolezza e per disparità di trattamento rispetto al genitore a carico, del principio di tutela della famiglia nonché del dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare la prole non limitato ai figli minorenni - Esercizio non irragionevole della discrezionalità legislativa - Eterogeneità delle situazioni poste a raffronto - Manifesta infondatezza della questione.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 29, comma 1, lettera *b-bis*).
- Costituzione, artt. 3, 29 e 30.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 29, comma 1, lettera *b-bis*), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), promosso con ordinanza del 7 giugno 2006 dal Tribunale di Firenze sul ricorso proposto da M.S. contro il Ministero dell'interno ed il Prefetto di Firenze, iscritta al n. 113 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 2, 1^a serie speciale, dell'anno 2007.

Udito nella Camera di consiglio del 20 giugno 2007 il giudice relatore Maria Rita Saulle.

Ritenuto che, con ordinanza del 7 giugno 2006, il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, ha sollevato — in riferimento agli artt. 3, 29 e 30 della Costituzione — questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, comma 1, lettera *b-bis*), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle

disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), «nella parte in cui prevede il divieto del ricongiungimento del figlio maggiorenne a carico solamente nella ipotesi che esso non possa provvedere al proprio sostentamento a causa del suo stato di salute che comporti invalidità totale»;

che il giudizio *a quo* ha ad oggetto l'impugnazione del provvedimento con il quale, in applicazione del disposto di cui all'art. 29 del d.lgs. n. 286 del 1998, l'Autorità amministrativa competente ha rigettato la richiesta avanzata da una cittadina di nazionalità ucraina, regolarmente presente sul territorio dello Stato, di ricongiungimento con la propria figlia, in considerazione della raggiunta maggiore età di quest'ultima;

che, secondo quanto riferito dal rimettente, la ricorrente ha dimostrato in giudizio che la propria figlia maggiorenne, residente in Ucraina, risulterebbe priva sia di fonti autonome di reddito sia del padre o di altri parenti prossimi che possano provvedere al suo sostentamento;

che, alla luce di tali premesse, il giudice rimettente dubita della legittimità costituzionale dell'art. 29, comma 1, lettera *b-bis*), del d.lgs. n. 286 del 1998, nella parte in cui «limita l'ingresso della maggiorenne non autosufficiente a carico, alla sola ipotesi che la mancata autosufficienza dipenda da incapacità derivante da stato di salute», in quanto, trattandosi di diritto indisponibile, il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione dovrebbe comportare, anche nei riguardi degli stranieri, un trattamento identico delle situazioni sostanziali, afferenti a diritti indisponibili, che risultino omogenee;

che il rimettente osserva, al riguardo, che, mentre ai fini del ricongiungimento dei genitori «a carico» — disciplinato dal comma 1, lettera *c*), del medesimo art. 29 — rileverebbero le circostanze oggettive, a seconda dei casi, dell'assenza di altri figli nel Paese di origine, ovvero dell'impossibilità di questi di provvedere al loro sostentamento per gravi motivi di salute, il ricongiungimento dei figli maggiorenni risulterebbe condizionato all'accertamento del fatto che «la dipendenza economica dipenda da una situazione fisica soggettiva assolutamente impeditiva dell'esercizio di una attività lavorativa», non essendo invece sufficiente la dimostrazione della «condizione di assenza di ulteriori membri della famiglia che possano provvedere al sostentamento del figlio»;

che, a giudizio del rimettente, «la *ratio* della differenza di presupposti» fra le fattispecie di ricongiungimento richiamate non potrebbe rinvenirsi «nella presunzione che il figlio (più giovane del genitore) possa» (e quindi «debba») «trovarsi un'occupazione», in quanto ciò si tradurrebbe in un'indagine sulla colpevolezza dello stato di bisogno non richiesta dal legislatore per il genitore «a carico», in violazione dell'art. 3 Cost.;

che, inoltre, ad avviso del giudice *a quo*, la norma censurata violerebbe anche l'art. 29 Cost., che riconosce i diritti della famiglia, nell'ambito dei quali dovrebbero annoverarsi, in relazione al «figlio naturale riconosciuto», anche quelli della «famiglia non fondata sul matrimonio», nonché l'art. 30 Cost., in quanto «la limitazione al riconoscimento dei diritti della famiglia ai soli figli minorenni» non troverebbe «alcun riscontro» in detto precetto costituzionale;

che, in particolare, sotto tale ultimo profilo, il rimettente osserva che non «appare sufficiente riconoscere che il mantenimento possa avvenire in forma indiretta mediante invio delle somme necessarie nel Paese di origine, poiché i doveri che incombono verso i figli richiamati dall'art. 30 Cost.» non si limitano «al solo aspetto economico», ma coinvolgono «anche doveri a carattere non patrimoniale, inscindibilmente connessi ai primi», che necessitano «di un diretto contatto fra genitori e prole».

Considerato che la questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3, 29 e 30 della Costituzione, dal Tribunale di Firenze in composizione monocratica concerne l'art. 29, comma 1, lettera *b-bis*), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), «nella parte in cui prevede il divieto del ricongiungimento del figlio maggiorenne a carico solamente nella ipotesi che esso non possa provvedere al proprio sostentamento a causa del suo stato di salute che comporti invalidità totale»;

che, in particolare, la disposizione, nella formulazione vigente al momento dell'ordinanza di rimessione, consentiva il ricongiungimento dei figli maggiorenni allorché risultasse che costoro non potessero «per ragioni oggettive provvedere al proprio sostentamento a causa del loro stato di salute» comportante «invalidità totale»;

che, nelle more del presente giudizio, la disposizione impugnata è stata modificata dall'art. 2, comma 1, lettera *e*), del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5 (Attuazione della direttiva 2003/1986/CE relativa al diritto al ricongiungimento familiare);

che, tuttavia, anche in virtù del citato *ius superveniens*, il ricongiungimento dei figli maggiorenni risulta tuttora subordinato alla circostanza che essi «permanentemente non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute»;

che, pertanto, la richiamata modifica normativa non incide sui termini della questione di legittimità costituzionale rimessa al giudizio di questa Corte, permanendo anche nella formulazione attuale — ai fini dell'esercizio del diritto in questione — la necessità dell'accertamento che lo stato di bisogno del figlio maggiorenne di cui si chiede il ricongiungimento sia determinato dalle sue condizioni di salute;

che, quanto al merito della questione sollevata, questa Corte ha già avuto modo di affermare che «l'inviolabilità del diritto all'unità familiare è certamente invocabile e deve ricevere la più ampia tutela con riferimento alla famiglia nucleare, eventualmente in formazione e, quindi, in relazione al ricongiungimento dello straniero con il coniuge e con i figli minori»; mentre, nei casi di ricongiungimento tra figli maggiorenni, ormai allontanatisi dal nucleo di origine, e genitori, il legislatore ben può bilanciare «l'interesse all'affetto» con altri interessi meritevoli di tutela (sentenza n. 224 del 2005 e ordinanze n. 368 del 2006 e n. 464 del 2005), a condizione che le scelte «non risultino manifestamente irragionevoli» (ordinanza n. 232 del 2001);

che questa giurisprudenza ha chiarito, altresì, con riferimento al diritto al ricongiungimento familiare, che la discrezionalità del legislatore risulta ancora più ampia «in quanto il concetto di solidarietà non implica necessariamente quello di convivenza, essendo ben possibile adempiere il relativo obbligo mediante modalità diverse dalla convivenza» (ordinanza n. 368 del 2006 e sentenza n. 224 del 2005);

che, pertanto, ove si consideri che il legislatore può regolare l'accesso degli stranieri sul territorio dello Stato sulla base di scelte che tengano conto di un «corretto bilanciamento dei valori in gioco», non risulta irragionevole consentire il ricongiungimento dei figli maggiorenni nelle sole ipotesi in cui vi sia una situazione di bisogno determinata dall'impossibilità permanente di provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita, a causa del loro stato di salute;

che, quanto alla ritenuta violazione dell'art. 3 Cost., per l'asserita disparità di trattamento fra la disciplina riservata al ricongiungimento del genitore — per il quale sarebbe sufficiente l'assenza di figli nel Paese di origine che possano provvedere al suo sostentamento — e quella prevista per il figlio maggiorenne (essendo, in tal caso, richiesto che lo stato di bisogno sia determinato da ragioni di salute che impediscono permanentemente di provvedere alle proprie esigenze di vita), il giudizio di comparazione tra le due situazioni prospettato dal giudice rimettente si rivela impraticabile, attesa la loro eterogeneità;

che, infatti, solo per il figlio maggiorenne può ragionevolmente ritenersi che l'eventuale situazione di dipendenza economica dal proprio genitore sia legata a fattori contingenti e, conseguentemente, destinata a risolversi, salvo appunto il caso di uno stato di malattia che ne pregiudichi irreversibilmente la capacità lavorativa;

che, pertanto, la questione sollevata dal Tribunale di Firenze in composizione monocratica si rivela manifestamente infondata sotto ogni profilo;

che tali rilievi consentono a questa Corte di prescindere dal fatto che il giudice rimettente abbia del tutto ommesso di considerare che la norma censurata — anche nel testo vigente al momento dell'ordinanza e prima della formale attuazione nell'ordinamento italiano avvenuta con il citato d.lgs. n. 5 del 2007 — risulta conforme a quella dettata dall'art. 4, comma 2, lettera *b*), della direttiva 22 settembre 2003, n. 2003/1986/CE (Direttiva del Consiglio relativa al diritto al ricongiungimento familiare), la quale espressamente prevede che gli Stati membri possano autorizzare l'ingresso dei «figli adulti non coniugati del soggiornante, o del suo coniuge, qualora obiettivamente non possano sovvenire alle proprie necessità in ragione del loro stato di salute».

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, comma 1, lettera b-bis), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 29 e 30 della Costituzione, dal Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 settembre 2007.

Il Presidente: BILE

Il redattore: SAULLE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 settembre 2007.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

07C1166

N. 336

Ordinanza 26 settembre 2007

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Straniero e apolide - Espulsione - Divieto di espulsione del convivente (padre del nascituro) della donna in stato di gravidanza - Giudizio principale introdotto da cittadino di nazionalità rumena - Sopravvenuta entrata in vigore del Trattato di adesione della Romania all'Unione europea - Necessità di nuova valutazione sulla rilevanza della questione - Restituzione degli atti al rimettente.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 19, comma 2, lettera *d*).
- Costituzione, artt. 2, 3, 29, 30 e 31.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 2, lettera *d*), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), promosso con ordinanza del 4 agosto 2006 dal Giudice di pace di Novara sul ricorso proposto da S.S.V. contro la Prefettura di Novara, iscritta al n. 114 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 12, 1^a serie speciale, dell'anno 2007.

Udito nella Camera di consiglio del 4 luglio 2007 il giudice relatore Maria Rita Saulle.

Ritenuto che, con ordinanza del 4 agosto 2006, il Giudice di pace di Novara ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 2, lettera *d*),

del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nella parte in cui «non estende il divieto di espulsione, previsto dalla norma stessa, allo straniero clandestino che sia altresì convivente di una donna in stato di gravidanza, nonché padre del nascituro»;

che il giudizio *a quo* ha ad oggetto l'impugnazione del decreto prefettizio di espulsione emesso in data 26 giugno 2006 nei confronti di S.S.V., cittadino rumeno, in applicazione del disposto di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 286 del 1998;

che, secondo quanto riferito dal rimettente, il ricorrente risulterebbe aver avuto una convivenza stabile con una sua connazionale «in stato di gravidanza (al terzo mese) al momento della presentazione del ricorso» e che costui avrebbe chiarito in giudizio di essere il padre del nascituro, «deducendo mezzi di prova a sostegno di tale tesi»;

che, in punto di non manifesta infondatezza, il rimettente osserva che un'eventuale espulsione dello straniero in questione determinerebbe una «lesione del diritto del nascituro ad una piena tutela sociale», con conseguente «disparità di trattamento tra il figlio minore di genitori clandestini sposati e quello di genitori clandestini semplicemente conviventi»;

che, in particolare, detta espulsione determinerebbe la lesione di diritti fondamentali della persona, dovendosi ricomprendere in tale categoria quelli alla paternità e all'unità della famiglia, nonché quello del nascituro «ad avere accanto a sé entrambi i genitori, quanto meno nel corso dei primi mesi/anni di vita»;

che, sotto altro profilo, sempre a giudizio del rimettente, risulterebbe altresì violato il diritto/dovere del genitore al mantenimento del proprio figlio, soprattutto con riguardo alla «primissima fase della vita del minore», sancito dall'art. 30 della Costituzione.

Considerato che il Giudice di pace di Novara dubita della legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 2, lettera *d*), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), in riferimento agli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 della Costituzione, nella parte in cui «non estende il divieto di espulsione, previsto dalla norma stessa, allo straniero clandestino che sia altresì convivente di una donna in stato di gravidanza, nonché padre del nascituro»;

che, successivamente all'ordinanza di rimessione, e segnatamente in data 1° gennaio 2007, è entrato in vigore il Trattato di adesione della Repubblica di Romania all'Unione europea, ratificato e reso esecutivo in Italia con legge 9 gennaio 2006, n. 16 (Ratifica ed esecuzione del Trattato di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea, con Protocollo e allegati, Atto di adesione ed allegati, Atto finale e dichiarazioni e scambio di lettere, fatto a Lussemburgo il 25 aprile 2005);

che, pertanto, a partire da tale data la Romania è entrata a far parte dell'Unione europea;

che, tenuto conto che il ricorrente nel giudizio *a quo* è di nazionalità rumena, deve essere disposta la restituzione degli atti al giudice rimettente, affinché valuti la perdurante rilevanza della questione sollevata alla luce dello *ius superveniens* sopra richiamato.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Giudice di pace di Novara.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 settembre 2007.

Il Presidente: BILE

Il redattore: SAULLE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 settembre 2007.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 337

Ordinanza 26 settembre 2007

Giudizio di ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Segreto di Stato - Indagini della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano sul sequestro di persona di Nasr Osama Mustafa Hassan, alias Abu Omar, svolte nei confronti di funzionari del SISMI e di agenti di un Servizio straniero - Note del Presidente del Consiglio dei ministri nonché dell'Ufficio Stampa e del Portavoce della Presidenza del Consiglio riguardanti l'esistenza di documenti coperti da segreto di Stato - Ricorso per conflitto tra poteri dello Stato sollevato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano - Lamentata utilizzazione del segreto di Stato in relazione a fatti eversivi dell'ordine costituzionale - Denunciato eccesso di potere e falsità dei presupposti - Dedotta mancata esplicitazione delle ragioni essenziali dell'apposizione del segreto - Lamentata violazione del principio dell'obbligatorietà dell'azione penale e quindi delle attribuzioni costituzionali del pubblico ministero - Sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi - Ammissibilità del conflitto - Comunicazioni e notificazioni conseguenti.

- Nota del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 luglio 2006, prot. n. USG/2.SP/813/50/347; nota del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 novembre 2005, prot. n. USG/2.SP/1318/50/347; nota dell'Ufficio Stampa e del Portavoce del Presidente del Consiglio dei ministri per la stampa del 5 giugno 2007; direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 luglio 1985, n. 2001.5/707.
- Costituzione, art. 112; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di ammissibilità del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione alla nota (prot. n. USG/2.SP/19813/50/347) del 26 luglio 2006 a firma del Presidente del Consiglio dei ministri, on. Romano Prodi; alla nota (prot. n. USG/2.SP/1318/50/347) dell'11 novembre 2005 a firma del Presidente del Consiglio dei ministri, on. Silvio Berlusconi; alla nota per la stampa del 5 giugno 2007 dell'Ufficio stampa e del portavoce del Presidente del Consiglio dei ministri, on. Romano Prodi, ed alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 luglio 1985, n. 2001.5/707, in materia di tutela del segreto di Stato nel settore degli Organismi di informazione e di sicurezza, promosso con ricorso depositato in cancelleria il 12 giugno 2007 ed iscritto al n. 6 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2007, fase di ammissibilità.

Udito nella Camera di consiglio del 26 settembre 2007 il giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che, con ricorso depositato il 12 giugno 2007, la «Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, in persona del Procuratore della Repubblica», ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del «Presidente del Consiglio dei ministri *pro tempore*», in relazione alla nota n. USG/2.-SP/19813/50/347 del 26 luglio 2006, con la quale — con riferimento alla vicenda del sequestro di persona di Nasr Osama Mustafa Hassan, alias Abu Omar, avvenuto in Milano il 17 febbraio 2003 — l'attuale Presidente del Consiglio dei ministri, on. Romano Prodi, comunicava alla Procura della Repubblica di Milano che su tutti i «fatti

concernenti il sequestro», sulle vicende «che lo hanno preceduto» e «in generale [su] tutti i documenti, informative o atti relativi alla pratica delle c.d. “renditions”» era stato apposto il segreto di Stato da parte del precedente Presidente del Consiglio, on. Silvio Berlusconi, e che tale segreto era stato «successivamente confermato dallo scrivente»; nonché in relazione alla nota n. USG/2.SP/1318/50/347 dell’11 novembre 2005 del Presidente del Consiglio dei ministri, on. Silvio Berlusconi; ed in relazione alla Nota per la stampa del 5 giugno 2007 dell’Ufficio Stampa e del Portavoce del Presidente del Consiglio, on. Romano Prodi, e, «per quanto possa occorrere», alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 1985 n. 2001.5/707;

che il ricorrente ricostruisce le circostanze di fatto da cui origina il conflitto evidenziando, in particolare, che la Procura della Repubblica di Milano — nel corso delle indagini preliminari svolte in relazione al citato sequestro di persona — aveva richiesto ai direttori del Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI) e del Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE) di comunicare se, in base ad accordi con la CIA, questa fosse tenuta a comunicare ai servizi italiani la presenza nel territorio nazionale di personale dipendente e se i Servizi stessi avessero intrattenuto rapporti, con riferimento al suddetto sequestro, con personale dipendente della CIA presente in Italia;

che, con la citata nota dell’11 novembre 2005, l’allora Presidente del Consiglio, on. Silvio Berlusconi, aveva affermato, tra l’altro, di voler accogliere la richiesta di «fornire gli elementi di informazione richiesti nella misura in cui gli stessi risultavano partecipabili all’autorità giudiziaria», ribadendo, tuttavia, l’«indefettibile dovere istituzionale [di] salvaguardare, nei modi e nelle forme normativamente previsti, la riservatezza di atti, documenti, notizie e ogni altra cosa sia idonea a recar danno agli interessi protetti» dall’art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801 (Istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato);

che nello svolgimento di ulteriori attività di indagine — quali l’esame di persone informate dei fatti e le intercettazioni telefoniche — non era stato mai opposto il segreto di Stato;

che la Procura milanese aveva disposto una perquisizione negli uffici del SISMI, siti nella via Nazionale, n. 230, di Roma, in uso ad un funzionario di tale Servizio — eseguita il 5 luglio 2006 e conclusasi con il sequestro di materiale informatico e di documentazione — e che neppure in questo caso era stato opposto alcun segreto di Stato: ed anzi, con missiva dell’11 luglio 2006, il direttore del SISMI aveva confermato l’inesistenza dell’apposizione del segreto di Stato ai fatti relativi al sequestro di persona di Abu Omar;

che, tuttavia, il medesimo Direttore del SISMI, successivamente sottoposto ad interrogatorio in qualità di indagato, aveva confermato che la vicenda *de qua* non era coperta da segreto di Stato, ma che, ciò nonostante, gli risultava impossibile fornire la prova della propria estraneità ai fatti oggetto della contestazione senza il riferimento a documenti, non ulteriormente precisati, coperti da segreto di Stato;

che, in esito a tale dichiarazione, la Procura della Repubblica di Milano aveva quindi richiesto al Ministro della difesa, con missiva del 18 luglio 2006, la trasmissione di tutti i documenti, informative o atti relativi al sequestro di persona in oggetto e, più in generale, alla pratica delle cosiddette renditions, vale a dire dei sequestri e trasferimenti di sospetti terroristi al di fuori delle procedure legali, e, con altra missiva in pari data, aveva richiesto al Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione all’effettiva esistenza di tali atti e alla loro secretazione, di «valutare l’opportunità» di revocare l’apposizione del segreto medesimo;

che, con nota del 26 luglio 2006, il Presidente del Consiglio dei ministri aveva rilevato che, in ordine alla documentazione richiesta, «risulta effettivamente apposto il segreto di Stato dal precedente Presidente del Consiglio dei ministri»; che il segreto stesso «è stato successivamente confermato dallo scrivente»; e che non «sussistono, nell’attuale contesto, le condizioni per rimuovere il segreto di Stato da detta documentazione»;

che, a sua volta, il Ministro della difesa, con missiva del 27 luglio 2006, si era adeguato alla risposta del Presidente del Consiglio, dichiarandosi vincolato al segreto di Stato;

che il ricorrente afferma ancora che la Procura della Repubblica di Milano, a fronte delle citate comunicazioni, «non formulava alcun interpello ai sensi dell’art. 202 del codice di procedura penale o dell’art. 256 dello stesso codice, ritenendo gli elementi eventualmente acquisibili non essenziali per la definizione del processo, ed avendo già raccolto elementi di prova ritenuti sufficienti per esercitare l’azione penale»; tale azione era stata esercitata con la richiesta di rinvio a giudizio, cui era seguito, in esito all’udienza preliminare, il decreto che disponeva il giudizio per tutti gli imputati, in data 16 febbraio 2007;

che, successivamente, il Presidente del Consiglio dei ministri aveva proposto conflitto nei confronti della Procura della Repubblica di Milano (conflitto dichiarato ammissibile con l'ordinanza n. 124 del 2007) ed, al riguardo, l'odierno ricorrente evidenzia come, già nella memoria di costituzione in giudizio, si fosse ritenuta la menzionata nota del 26 luglio 2006 doppiamente lesiva delle attribuzioni costituzionali della Procura: in primo luogo, perché tale documento farebbe retroagire «il segreto sui fatti di causa all'11 novembre 2005 o ad altra data anteriore ancorché sconosciuta», così pretendendo di «incidere sulla celebrazione e/o sull'esito del processo» in corso; in secondo luogo, perché l'apposizione del segreto di Stato da parte del Presidente del Consiglio sui fatti concernenti il sequestro di Abu Omar e su tutti i documenti, informative o atti relativi alle cosiddette extraordinary renditions, renderebbe comunque più difficoltosa «l'effettuazione di ulteriori indagini della Procura di Milano» su tali fatti;

che, infine, l'Ufficio stampa e del portavoce della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 5 giugno del 2007, aveva diffuso una nota nella quale per un verso, in palese contrasto con quanto contenuto nella nota del 26 luglio 2006, si affermava che «sul fatto “rapimento Abu Omar” del 17 febbraio 2003 non esiste agli atti del SISMI nessun documento quindi nessun segreto di Stato»; per altro verso, si precisava come la nota dell'11 novembre 2005 andasse intesa nel senso che il segreto di Stato veniva apposto «su tutti i documenti riguardanti la politica di difesa contro il terrorismo dopo l'11 settembre 2001», così comprendendo «ovviamente, anche il delicato capitolo riguardante il rapporto con gli alleati»;

che — ciò premesso in fatto — la Procura ricorrente rileva, quanto all'ammissibilità del ricorso sotto il profilo soggettivo, come per giurisprudenza costituzionale consolidata, sia da ritenersi pacifica tanto la legittimazione attiva del Procuratore della Repubblica, quanto quella passiva del Presidente del Consiglio dei ministri;

che, con riferimento all'ammissibilità sotto il profilo oggettivo, il ricorrente assume che — quale che sia la possibile interpretazione della missiva del Presidente del Consiglio del 26 luglio 2006 — in ogni caso «verrebbe genericamente impedita al pubblico ministero l'acquisizione e l'utilizzazione di tutte le informazioni e di tutti i documenti anche quando non vi sia un'esplicita apposizione ed opposizione di segreto»; con conseguente menomazione delle attribuzioni costituzionali del pubblico ministero;

che, nel merito, il ricorrente denuncia, con un primo motivo di ricorso, la violazione, negli atti contestati, del divieto di coprire con il segreto di Stato fatti eversivi dell'ordine costituzionale, in contrasto con l'art. 12, secondo comma, della legge n. 801 del 1977;

che tale sarebbe, infatti, la configurazione dei gravissimi reati oggetto del procedimento penale (che si iscrivono nel più ampio fenomeno delle cosiddette extraordinary renditions), in quanto contrari ai principi supremi dell'ordinamento e, tra questi, alle norme che garantiscono i diritti inviolabili dell'uomo e, in particolare, a quelle che preservano da «ogni violenza fisica o morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà personale», secondo il disposto dell'art. 13, quarto comma, Cost.;

che, con un secondo motivo, il ricorrente denuncia — adducendo il vizio di «eccesso di potere per errore o falsità dei presupposti» — l'illegittimità della missiva del 26 luglio 2006 del Presidente del Consiglio «perché falsamente afferma che il segreto di Stato sui fatti connessi al rapimento di Abu Omar sarebbe stato apposto dal suo predecessore»: invero, nella nota dell'11 novembre 2005, il Presidente del Consiglio dell'epoca, on. Silvio Berlusconi, non aveva affatto inteso «coprire con il segreto di Stato i fatti preparatori, connessi e conseguenti al sequestro di Abu Omar» e sotto tale profilo la successiva nota del 26 luglio 2006 sarebbe appunto illegittima «in quanto in essa si afferma una cosa che non risponde a verità»;

che nondimeno — prosegue il ricorrente — se la nota del Presidente Berlusconi dovesse essere intesa come appositiva del segreto, essa risulterebbe «illegittima ed inefficace» e, comunque, mai comunicata all'autorità giudiziaria; con la conseguenza che «il Presidente Prodi avrebbe fatto assai male a confermarla, coinvolgendo la sua responsabilità politica»;

che, con un terzo motivo di ricorso, assumendo la violazione dell'art. 16 della legge n. 801 del 1977, il ricorrente si duole della mancata enunciazione delle ragioni essenziali dell'apposizione del segreto di Stato in entrambe le note della Presidenza del Consiglio (dell'11 novembre 2005 e del 26 luglio 2006);

che il ricorrente evidenzia, infatti, come non solo sia incerta, per le ragioni esposte, l'apposizione del segreto sulla vicenda del sequestro di Abu Omar, ma sarebbe in ogni caso dubbia — qualora si ritenesse avvenuta tale apposizione — l'individuazione dei soggetti che vi avevano provveduto e delle relative modalità;

che in ogni caso — prosegue il ricorrente, enunciando il quarto motivo delle proprie censure — l'apposizione del segreto non potrebbe avere valore retroattivo «qualora si pretenda che l'apposizione del segreto del 26 luglio 2006 costituisca la conferma di una precedente segretazione, effettuata il 25 novembre 2005 [recte: 11 novembre 2005] o comunque in altra data»;

che infatti, secondo il ricorrente, la missiva del 26 luglio 2006 non fa alcun riferimento alla documentazione sequestrata presso l'ufficio del SISMI di via Nazionale, riferendosi esclusivamente alla documentazione richiesta al Ministro della difesa: nondimeno — sostenendosi da parte del Presidente del Consiglio la tesi della precedente apposizione, con la nota dell'11 novembre 2005, del segreto medesimo e della successiva conferma — esso estenderebbe la segretazione, retroattivamente, «a tutti i documenti e a tutte le notizie già acquisite dal p.m. relativi al sequestro Abu Omar e, in generale, alla pratica delle c.d. renditions»;

che, infine, nel ricorso si assume — quale quinto ed ultimo motivo di doglianza — la violazione del principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, posto che dalla pretesa del Presidente del Consiglio dei ministri di coprire con il segreto di Stato, giustificato sulla base dei «rapporti con gli alleati», tutte le vicende connesse al rapimento di Abu Omar, deriverebbe una menomazione delle attribuzioni costituzionali del pubblico ministero, incidendosi sull'esercizio della funzione dell'organo dell'accusa e, dunque, sul principio di obbligatorietà dell'azione penale (art. 112 Cost.);

che, alla luce di tali censure, il ricorrente ha concluso chiedendo, in via istruttoria, che venga ordinata al Presidente del Consiglio dei ministri l'esibizione della direttiva 30 luglio 1985, n. 2001.5/707, e «di ogni altro atto con cui il segreto in questione sarebbe stato apposto» e, nel merito, che la Corte dichiari che non spetta al Presidente del Consiglio dei ministri — con riferimento al sequestro di persona di Nasr Osama Mustafa Hassan, *alias* Abu Omar, avvenuto in Milano il 17 febbraio 2003 — «disporre la segretazione di atti e notizie riguardanti le modalità progettuali, organizzative ed esecutive del suo rapimento, in quanto esse costituiscono “fatti eversivi dell'ordine costituzionale”»; e che, comunque, non spetta al Presidente del Consiglio «segretare notizie e documenti sia genericamente, sia immotivatamente, sia retroattivamente»; con conseguente richiesta di annullamento *in parte qua* delle note dell'11 novembre 2005 e del 26 luglio 2006 «e, se del caso,» della direttiva del Presidente del Consiglio 30 luglio 1985, n. 2001.5/707, nonché della Nota per la stampa del 5 giugno 2007 dell'Ufficio stampa e del portavoce del Presidente del Consiglio, Romano Prodi.

Considerato che in questa fase del giudizio, a norma dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la Corte costituzionale è chiamata a delibare senza contraddittorio in ordine all'ammissibilità del conflitto di attribuzione, sotto il profilo della sussistenza della «materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza»;

che, quanto alla sussistenza dei requisiti soggettivi, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano è legittimato a sollevare conflitto, in conformità alla costante giurisprudenza di questa Corte che riconosce al pubblico ministero la legittimazione ad essere parte di conflitti di attribuzione tra poteri, in quanto, ai sensi dell'art. 112 della Costituzione, titolare diretto ed esclusivo dell'attività di indagine finalizzata all'esercizio obbligatorio dell'azione penale (da ultimo, ordinanze n. 124 del 2007, n. 73 del 2006 e n. 404 del 2005);

che deve essere affermata anche la legittimazione a resistere nel conflitto del Presidente del Consiglio dei ministri, in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene in ordine alla tutela, apposizione, opposizione e conferma del segreto di Stato alla stregua delle norme costituzionali che ne definiscono le attribuzioni e della legge 24 ottobre 1977, n. 801 (da ultimo, ordinanze n. 124 e n. 125 del 2007, n. 404 del 2005);

che, con riferimento ai presupposti oggettivi, il ricorso è indirizzato a garanzia della sfera di attribuzioni determinata da norme costituzionali, lamentando il ricorrente Procuratore della Repubblica la lesione di funzioni riconducibili all'art. 112 della Costituzione (da ultimo, ordinanze n. 73 del 2006 e n. 404 del 2005 sopra richiamate);

che questa preliminare valutazione, adottata prima facie ed in assenza di contraddittorio, lascia impregiudicata ogni ulteriore e diversa determinazione relativamente anche ai profili attinenti alla stessa ammissibilità del ricorso, avuto riguardo, fra l'altro, alla specifica natura delle lesioni prospettate dal ricorrente e degli atti impugnati;

che pertanto, allo stato, va dichiarata l'ammissibilità del ricorso, tanto sotto il profilo oggettivo, che sotto quello soggettivo.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso in epigrafe;

Dispone:

a) *che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al ricorrente Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano;*

b) *che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati al Presidente del Consiglio dei ministri entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere successivamente depositati nella cancelleria di questa Corte entro il termine di venti giorni dalla notificazione, a norma dell'art. 26, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 settembre 2007.

Il Presidente: BILE

Il redattore: FLICK

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 settembre 2007.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

07C1168

N. 338

Ordinanza 26 settembre 2007

Giudizio di ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Segreto di Stato - Indagini della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano sul sequestro di persona di Nasr Osama Mustafa Hassan, alias Abu Omar, svolte nei confronti di funzionari del SISMI e di agenti di un Servizio straniero - Note del Presidente del Consiglio dei ministri riguardanti l'esistenza di documenti coperti da segreto di Stato - Ricorso per conflitto tra poteri dello Stato proposto nell'interesse della Sezione G.I.P del Tribunale di Milano, in persona del Presidente f.f. e del G.I.P. assegnatario del procedimento n. 1966/05 - Lamentata compressione delle attribuzioni e dei poteri dell'autorità giudiziaria «garantiti dagli artt. 101 e ss. della Costituzione» - Dedotta mancata esplicitazione delle ragioni essenziali dell'apposizione del segreto - Proposizione del ricorso successivamente alla emissione del decreto che dispone il giudizio e alla trasmissione dei relativi atti al giudice del dibattimento - Incerta enunciazione dell'organo configgente - Insussistenza della legittimazione attiva della Sezione G.I.P., quale articolazione dell'ufficio giudiziario di appartenenza, e del Presidente di detta Sezione, privo, in quanto tale, di attribuzioni giurisdizionali proprie - Inammissibilità del conflitto.

- Nota del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 novembre 2005, prot. n. USG/2.SP/1318/50/347; nota del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 luglio 2006, prot. n. USG/2.SP/813/50/347; direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 luglio 1985, n. 2001.5/707.
- Costituzione, artt. 101 e seguenti; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di ammissibilità del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato, «nell'interesse della Sezione G.i.p. del Tribunale di Milano, in persona del Presidente f.f., dott. Filippo Grisolia, e del G.i.p. assegnatario del procedimento n. 1966/2005, dott.ssa Caterina Interlandi», nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri in relazione alla nota (prot. n. USG/2.SP/1318/50/347) dell'11 novembre 2005 a firma del Presidente del Consiglio dei ministri, on. Silvio Berlusconi; alla nota (prot. n. USG/2.SP/19813/50/347) del 26 luglio 2006 a firma del Presidente del Consiglio dei ministri, on. Romano Prodi, ed alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 luglio 1985, n. 2001.5/707, in materia di tutela del segreto di Stato nel settore degli Organismi di informazione e di sicurezza, promosso con ricorso depositato in cancelleria il 15 giugno 2007 ed iscritto al n. 7 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2007, fase di ammissibilità.

Udito nella Camera di consiglio del 26 settembre 2007 il giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che, con ricorso depositato il 15 giugno 2007, «nell'interesse della Sezione G.i.p. del Tribunale di Milano, in persona del Presidente f.f., dott. Filippo Grisolia, e del G.i.p. assegnatario del procedimento n. 1966/2005, dott.ssa Caterina Interlandi», è stato proposto conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Presidente del Consiglio, «in relazione alle note dell'11 novembre 2005 e del 26 luglio 2006, nonché alla direttiva 30 luglio 1985 n. 2001.5/2007 [*recte*: 2001.5/707], in quanto comportano un'illegittima compressione delle attribuzioni e dei poteri propri dell'autorità giudiziaria garantiti dagli artt. 101 e ss. della Costituzione»;

che, nel ricostruire, quale antefatto del conflitto, la vicenda del sequestro di persona di Nasr Osama Mustafa Hassan, detto Abu Omar, avvenuto in Milano il 17 febbraio 2003, i ricorrenti evidenziano, in particolare, che tutti gli atti di indagine del procedimento in questione erano stati depositati ai sensi dell'art. 415-*bis* del codice di procedura penale in data 6 ottobre 2006; che in data 5 dicembre 2006 era stato richiesto il rinvio a giudizio degli imputati e in data 9 gennaio 2007 era stata iniziata l'udienza preliminare, senza che in tale sede venisse «manifestata una qualsiasi opposizione rispetto all'allegazione agli atti dei documenti sequestrati il 5 luglio 2006 nell'ufficio del SISMI e delle registrazioni telefoniche»; che, infine, in data 16 febbraio 2007, il giudice dell'udienza preliminare aveva emesso il decreto che dispone il giudizio nei confronti degli imputati, ivi compresi tutti gli appartenenti al SISMI;

che i ricorrenti riassumono il contenuto del ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti del giudice per le indagini preliminari in funzione di giudice dell'udienza preliminare (dopo analogo ricorso proposto nei confronti della Procura della Repubblica di Milano), in relazione al decreto che dispone il giudizio, sottolineando come, in quel giudizio, il giudice dell'udienza preliminare — costituendosi e sollevando a sua volta, con ricorso incidentale, conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio — avesse ribadito che, nel corso del procedimento penale in questione, non era mai stata eccitata, nelle forme e nei modi previsti dal codice di procedura penale, l'esistenza di un segreto di Stato sui documenti e sulle notizie acquisiti nel corso delle indagini e utilizzati dal giudice dell'udienza preliminare;

che, per quanto concerne l'ammissibilità del ricorso, i ricorrenti ricordano, quanto al profilo soggettivo, la «pacifica giurisprudenza» della Corte che riconosce la legittimazione del giudice per le indagini preliminari in funzione di giudice dell'udienza preliminare — quale organo competente a dichiarare definitivamente la volontà

del potere cui appartiene — ad essere parte di conflitti di attribuzione; e deducono, quanto al profilo oggettivo, la circostanza che oggetto del conflitto risulta essere l'illegittima compressione dei poteri propri dell'autorità giudiziaria, derivante da atti e comportamenti di altro potere dello Stato;

che, nel merito, il ricorso per conflitto è articolato in una serie di motivi, a premessa dei quali i ricorrenti richiamano principi e direttive cui la materia del segreto di Stato dovrebbe ispirarsi, desumibili tanto dalla giurisprudenza costituzionale (segnatamente dalla sentenza n. 86 del 1977), quanto dalla normativa vigente (legge 24 ottobre 1977, n. 801); e si sofferma, in particolare, sull'affermazione secondo la quale il potere di secretazione risulta circoscritto, sotto il profilo oggettivo, ai soli casi in cui sia strettamente funzionale alla salvaguardia di supremi ed imprescindibili interessi dello Stato: sicché il segreto non potrebbe in nessun caso essere apposto «per impedire l'accertamento di fatti eversivi dell'ordine democratico»;

che, del resto, il legislatore ha individuato negli artt. 202 e 256 cod. proc. pen. «il meccanismo processuale» del segreto, formalizzando le modalità di eccezione di esso e le relative conseguenze processuali: e ciò al fine di garantire che l'esercizio del potere di secretazione avvenga non soltanto nel rispetto dei limiti imposti dalla Costituzione, ma in forza di principi di legalità, correttezza e lealtà, secondo forme ed atti tipici;

che per contro — si dolgono i ricorrenti — il Presidente del Consiglio «ha preteso di “sbarrare” l'esercizio della funzione giurisdizionale con atti del tutto “atipici” [...], così determinando un'illegittima compressione delle attribuzioni costituzionali dell'autorità giudiziaria»;

che, in proposito, viene dedotta innanzitutto la violazione del principio di legalità con riferimento alla nota dell'11 novembre 2005 ed alla direttiva 30 luglio 1985, n. 2001.5/707, «se interpretate» alla stregua di quanto afferma il Presidente del Consiglio dei ministri nel suo ricorso: vale a dire quale divieto all'autorità giudiziaria di acquisire ed utilizzare tutte le informazioni ed i documenti attinenti ai rapporti tra Servizi italiani e stranieri;

che gli atti in questione, lungi dall'essere ipotesi eccezionali di apposizione del segreto, prospetterebbero «una generale preclusione all'autorità giudiziaria in relazione ad un lungo elenco di materie», così configurando un «anomalo onere» per il giudice di richiedere al Presidente del Consiglio una «espressa deroga» al segreto genericamente imposto: deroga alla quale resterebbe subordinato il pieno esercizio dei poteri giurisdizionali;

che ancora, secondo i ricorrenti, la medesima direttiva 30 luglio 1985, n. 2001.5/707, sarebbe illegittima, sotto un diverso e autonomo profilo, «se interpretata come vincolante per l'autorità giudiziaria in assenza di una rituale opposizione del segreto e di una successiva conferma»;

che, invero, con la direttiva citata, il Presidente del Consiglio ha effettivamente imposto ai funzionari del CESIS, del SISMI e del SISDE di opporre il segreto di Stato in relazione ad un «elenco di cose, atti, documenti e notizie» (allegate alla direttiva medesima), la cui divulgazione «appare in via di principio idonea ad arrecare pregiudizio» ai fondamentali interessi in relazione ai quali è finalizzato il segreto stesso; ma ha altresì specificato che «non sempre i documenti e le notizie contenute nell'elenco allegato sono, di per sé, concretamente idonei, se divulgati, ad arrecare danno a quegli interessi»;

che l'elenco allegato alla direttiva 30 luglio 1985, n. 2001.5/707, si fonda espressamente su di una valutazione meramente astratta della pericolosità dei documenti e delle notizie ivi indicate, demandando alla successiva fase della conferma, da parte del Presidente del Consiglio, la valutazione della sussistenza in concreto dei presupposti del segreto: in caso contrario — in assenza, cioè, di una rituale opposizione del segreto e di una sua successiva conferma, come avvenuto, secondo il ricorrente, nel caso di specie — la direttiva in esame risulta illegittima e gravemente lesiva delle attribuzioni costituzionali dell'autorità giudiziaria;

che, quale ulteriore motivo di ricorso, i ricorrenti prospettano l'illegittimità della nota del 26 luglio 2006, se con essa il Presidente del Consiglio ha inteso secretare *ex post* tutti i documenti e le notizie — anche quelli già acquisiti dal pubblico ministero in assenza di qualsiasi eccezione concernente l'esistenza del segreto di Stato — relativi al sequestro di Abu Omar ed, in generale, alla pratica delle cosiddette renditions;

che la classificazione di una notizia come segreta deve necessariamente essere antecedente alla sua acquisizione da parte dell'autorità giudiziaria, così come chiaramente si evince dalla normativa vigente e dai suoi lavori preparatori, pena, in caso contrario (e cioè in caso di preclusione a posteriori dell'acquisizione delle fonti di prova), l'evenienza di un uso distorto del potere di secretazione; senza considerare che la nota in questione, oppo-

nendo una secretazione generica e fondata «su di una sottile ambiguità delle espressioni utilizzate», pare inerire non già ai singoli documenti richiesti dalla Procura di Milano al Ministro della difesa, quanto piuttosto alle tematiche oggetto di questi documenti;

che le note del Presidente del Consiglio dell'11 novembre 2005 e del 26 luglio 2006 risulterebbero, inoltre, gravemente lesive delle attribuzioni proprie dell'autorità giudiziaria in quanto prive di motivazione: ogni atto relativo al segreto di Stato reca infatti — secondo il rimettente — la necessità della motivazione in relazione alla concretezza del pericolo, ad essa legandosi la legittimità del potere di secretazione;

che viene, inoltre, dedotta la violazione del principio di correttezza e lealtà, sotto il profilo della contraddittorietà del comportamento dell'esecutivo, il quale dapprima avrebbe vietato all'autorità giudiziaria l'acquisizione di tutta una serie di informazioni relative ai rapporti tra il Servizio segreto italiano e quelli stranieri; poi, nel corso delle indagini, avrebbe costantemente rassicurato la medesima autorità giudiziaria circa l'inesistenza di un segreto di Stato sulla vicenda Abu Omar; infine, ad indagini concluse, avrebbe riaffermato l'esistenza del segreto tanto sul sequestro, quanto sulle cosiddette extraordinary renditions, come del resto dimostrerebbe la nota stampa della Presidenza del Consiglio del 5 giugno 2007, che, sebbene documento privo di valore legale, denota appieno l'atteggiamento oscillante dell'esecutivo nei confronti della autorità giudiziaria;

che una ulteriore censura a sostegno del conflitto viene dedotta con riferimento alla mancata comunicazione della nota dell'11 novembre 2005 e della nota del 26 luglio 2006 al Comitato parlamentare per i servizi di informazione e di sicurezza e per il segreto di Stato, da parte del Presidente del Consiglio;

che tale procedura, disciplinata espressamente dall'art. 16 della legge n. 801 del 1977, vale a demandare al Comitato parlamentare la funzione di controllo — di legittimità e di merito — della secretazione apposta dal Presidente del Consiglio: con la conseguenza che la relativa omissione comporta una grave illegittimità dell'operato del Presidente del Consiglio, che ha così eluso il controllo parlamentare;

che, infine, i ricorrenti deducono, in via subordinata, l'illegittimità della secretazione in questione, perché apposta su fatti che, integrando ipotesi di fatti eversivi dell'ordine costituzionale, non potrebbero mai essere coperti dal segreto di Stato;

che tali fatti, nelle intenzioni del legislatore del 1977 e sulla scorta degli insegnamenti della Corte costituzionale, risultano essere non soltanto quelli che mettono in pericolo l'assetto democratico-parlamentare dell'ordinamento, ma anche quelli che contrastano con i principi supremi sanciti dalla Costituzione e, quindi, innanzitutto, con la garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo: e non par dubbio — concludono i ricorrenti — che il sequestro di persona in questione, al pari di ogni extraordinary rendition, comporti molteplici e gravi violazioni dei diritti umani e, in particolare, del diritto alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà dalla tortura e dai trattamenti crudeli, come stigmatizzato anche dalla risoluzione del Parlamento europeo del 14 febbraio 2007;

che, alla luce di tali censure, i ricorrenti concludono chiedendo, in via istruttoria, che sia ordinata al predetto Comitato parlamentare di controllo «la trasmissione delle eventuali comunicazioni del Presidente del Consiglio in merito alle note dell'11 novembre 2005 e del 26 luglio 2006, nonché delle relative determinazioni adottate in sede di controllo»; ed al Presidente del Consiglio dei ministri «l'esibizione di ogni altro atto, diverso da quelli impugnati, con cui il segreto in questione sarebbe stato apposto»;

che, nel merito, i ricorrenti chiedono che la Corte dichiari che non spetta al Presidente del Consiglio dei ministri «vietare all'autorità giudiziaria l'acquisizione e l'utilizzazione di tutte le informazioni ed i documenti attinenti ad un "elenco di materie" e subordinare il pieno esercizio della funzione giurisdizionale in tali materie ad un'espressa deroga del Presidente del Consiglio»; che non spetta, altresì, al suddetto organo «secretare notizie e documenti *ex post*, dopo che gli stessi siano stati legittimamente acquisiti dall'autorità giudiziaria», né «secretare notizie e documenti senza indicarne le ragioni essenziali»; in via subordinata, chiedono che la Corte dichiari che non spetta al Presidente del Consiglio «disporre la secretazione di atti e notizie riguardanti le extraordinary renditions in quanto eversive dell'ordine costituzionale»; con conseguente annullamento *in parte qua* delle note dell'11 novembre 2005 e del 26 luglio 2006, nonché della direttiva 30 luglio 1985, n. 2001.5/707.

Considerato che in questa fase del giudizio, a norma dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la Corte costituzionale è chiamata a deliberare senza contraddittorio in ordine all'ammissibilità del conflitto di attribuzione, sotto il profilo della sussistenza della «materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza»;

che, sotto il profilo soggettivo, il giudice per le indagini preliminari, in funzione di giudice dell'udienza preliminare, è legittimato a sollevare conflitto, avuto riguardo alla giurisprudenza di questa Corte che riconosce ai singoli organi giurisdizionali la legittimazione ad essere parti di conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato, in quanto, in posizione di piena indipendenza garantita dalla Costituzione, competenti a dichiarare definitivamente, nell'esercizio delle relative funzioni, la volontà del potere cui appartengono (da ultimo, in conflitto *ex art.* 68 Cost., sentenza n. 304 del 2007 e ordinanza n. 24 del 2006);

che, tuttavia, la legittimazione in concreto del giudice dell'udienza preliminare a sollevare conflitto in tanto sussiste in quanto l'atto impugnato sia suscettibile di incidere direttamente sul contenuto dei provvedimenti giurisdizionali che il giudice dell'udienza preliminare è chiamato ad emettere (decreto che dispone il giudizio di cui all'art. 429 del codice di procedura penale o sentenza di non luogo a procedere di cui all'art. 425 dello stesso codice) e quindi «sull'esercizio dei poteri attinenti alla giurisdizione dello stesso giudice» (in conflitto *ex art.* 68 Cost., sentenza n. 294 del 2002);

che, nella specie, il conflitto è stato sollevato dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio e la trasmissione dei relativi atti al giudice del dibattimento, sicché il giudice dell'udienza preliminare, non essendo più titolare in atto del potere giurisdizionale in ordine al giudizio medesimo, difetta della relativa legittimazione;

che le considerazioni dianzi svolte trovano conferma anche nella incerta enunciazione di quale sia l'organo confliggente, risultando il conflitto testualmente sollevato «nell'interesse della Sezione G.i.p. del Tribunale di Milano, in persona del Presidente f.f., dott. Filippo Grisolia, e del G.i.p. assegnatario del procedimento n. 1966/2005, dott.ssa Caterina Interlandi»;

che, peraltro, la legittimazione attiva della Sezione G.i.p. del Tribunale di Milano, quale articolazione ordinamentale dell'ufficio giudiziario di appartenenza, non è configurabile, non potendosi riconnettere all'ufficio, in quanto tale, alcuna funzione giurisdizionale propria e, dunque, alcuna lesione di attribuzioni costituzionalmente presidiate;

che analoghi rilievi valgono anche in riferimento alla posizione del Presidente (effettivo o, come nella specie, facente funzioni) di detta sezione, essendo incarico privo di attribuzioni giurisdizionali proprie;

che, pertanto, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto, «nell'interesse della Sezione G.i.p. del Tribunale di Milano, in persona del Presidente f.f., dott. Filippo Grisolia, e del G.i.p. assegnatario del procedimento n. 1966/2005, dott.ssa Caterina Interlandi», con il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 settembre 2007.

Il Presidente: BILE

Il redattore: FLICK

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 settembre 2007.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

07C1169

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 35

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 6 agosto 2007
(del Presidente del Consiglio dei ministri)

Appalti pubblici - Norme della Regione Calabria - Contratti concernenti la gestione dei servizi integrati del patrimonio immobiliare, della difesa dell'ambiente, del territorio e dell'amministrazione - Proroga *ex lege* al fine di consentire l'espletamento delle procedure per la nuova gara riguardante l'esternalizzazione dei servizi - Proroga dei contratti per la gestione del servizio di elisoccorso regionale fino al 31 dicembre 2007 - Ricorso del Governo - Lamentata violazione dei principi di concorrenza, pubblicità e parità di trattamento - Denunciato contrasto con le norme comunitarie, violazione dell'obbligo costituzionale di osservanza dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza.

- Legge della Regione Calabria 20 giugno 2007, n. 12, artt. 1 e 2.
- Costituzione, art. 117, commi primo e secondo, lett. *e*); Trattato CE, artt. 43 e 49; direttiva 2004/18/CE, artt. 20, 28 e 35, par. 2; decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, art. 4.

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12 è domiciliato;

Contro la Regione Calabria, in persona del presidente *pro tempore* della giunta regionale, per la declaratoria della illegittimità costituzionale *in parte qua* della legge regionale 20 giugno 2007, n. 12, pubblicata nel Bollettino ufficiale Regione Calabria del 16 giugno 2007 (suppl. straord. n. 2 in data 26 giugno 2007) e recante il titolo «Modifica alla legge regionale 11 maggio 2007, n. 9, ed ulteriori disposizioni di carattere ordinamentale e finanziario».

La presentazione del presente ricorso è stata decisa dal Consiglio dei ministri nella riunione del 27 luglio 2007 (si depositeranno estratto del verbale e relazione del ministro proponente). Infatti la legge in esame presenta evidenti, macroscopici profili di illegittimità costituzionale agli articoli 1 e 2. In particolare, la legge regionale all'esame è illegittima in quanto l'art. 1 autorizza la proroga dei contratti e l'art. 2, in particolare, proroga i contratti per la gestione del servizio di elisoccorso regionale fino al 31 dicembre 2007, con ciò incorrendo in una palese violazione anche del principio di concorrenza, pubblicità e parità di trattamento. Una norma di contenuto simile era, infatti, prevista anche nella legislazione statale e soltanto a seguito di una formale abrogazione della disposizione censurata ad opera dell'art. 28 della legge 6 febbraio 2007, n. 13 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2006), l'Esecutivo comunitario si è risolto ad archiviare la procedura d'infrazione avente per oggetto l'art. 23 della legge 18 aprile 2005, n. 62, che disponeva, appunto, la possibilità, per le amministrazioni aggiudicatrici, di prorogare taluni contratti di servizi.

In particolare, con il citato art. 28 della legge n. 13/2007 è stato abrogato il comma 3 della legge n. 62/2005, che recitava testualmente: «I contratti che hanno ad oggetto lo svolgimento di funzioni e servizi pubblici non ricadenti nell'ambito di applicazione dell'art. 113 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, in scadenza entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere prorogati per una sola volta per un periodo di tempo non superiore alla metà della originaria durata contrattuale, a condizione che venga concordata una riduzione del corrispettivo di almeno il 5 per cento. Resta fermo che la durata dei contratti prorogati ai sensi del presente comma in ogni caso non può superare la data del 31 dicembre 2008».

La norma regionale in esame, quindi, si pone in evidente contrasto: *a*) con gli articoli 20, 28 e 35, par. 2, della direttiva 2004/18/CE, in riferimento ai contratti «sopra soglia comunitaria»; *b*) più in generale, con gli articoli 43 e 49 del Trattato istitutivo CE, che trovano applicazione per tutti i tipi di contratti; *c*) conseguentemente, anche con l'art. 117, primo comma, della Costituzione, che impone alle regioni l'osservanza dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

La citata disposizione della legge regionale eccede, altresì, dalla competenza legislativa regionale in quanto volta a disciplinare la tutela concorrenza, materia riservata alla competenza esclusiva statale, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 163/2006 (c.d. Codice dei contratti), violando quindi anche l'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.

P. Q. M.

Si chiede che sia dichiarata l'illegittimità costituzionale degli articoli 1 e 2 della legge regionale della Regione Calabria 20 giugno 2007, n. 12, pubblicata nel Bollettino ufficiale Regione Calabria del 16 giugno 2007 (suppl. straordinario n. 2 in data 26 giugno 2007) e recante il titolo «Modifica alla legge regionale 11 maggio 2007, n. 9, ed ulteriori disposizioni di carattere ordinamentale e finanziario»; con ogni consequenziale statuizione.

Roma, addì 31 luglio 2007

L'AVVOCATO DELLO STATO: Raffaele TAMIOZZO

07C1072

N. 36

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 7 agosto 2007
(del Presidente del Consiglio dei ministri)*

Imposte e tasse - Norme della Regione Sardegna - Imposta regionale sulle plusvalenze delle seconde case ad uso turistico, realizzate dalla cessione a titolo oneroso delle unità immobiliari adibite ad uso abitativo, diverse dall'abitazione principale - Mancata previsione che la cessione avvenga entro cinque anni dall'acquisto - Localizzazione dell'unità immobiliare entro tre chilometri dalla battigia marina - Esclusione dell'imposta per i residenti da più di ventiquattro mesi - Ricorso del Governo - Lamentata violazione dei principi statali in materia di tassazione delle plusvalenze e intento speculativo - Lamentata irragionevolezza della norma che fissa una distanza uguale per tutte le spiagge della Regione - Lamentata ingiustificata discriminazione fondata sulla residenza - Denunciata violazione della norma statutaria che prescrive l'armonia con i principi del sistema tributario dello Stato, irragionevolezza, lesione dei principi di eguaglianza e capacità contributiva, lesione delle norme comunitarie.

- Legge della Regione Sardegna 29 maggio 2007, n. 2, art. 3, comma 1, sostitutivo dell'art. 2 della legge della Regione Sardegna 11 maggio 2006, n. 4.
- Costituzione, artt. 3, 53, 117, comma primo; Statuto Regione Sardegna, art. 8, lett. h); Trattato CE art. 12; d.P.R. 1986, n. 917, art. 81, comma 1, lett. b).

Imposte e tasse - Norme della Regione Sardegna - Imposta regionale sulle seconde case ad uso turistico - Riferimento a «unità immobiliari destinate ad uso abitativo, non adibite ad abitazione principale» - Presupposti e soggetti passivi dell'imposta - Localizzazione dell'unità immobiliare entro tre chilometri dalla battigia marina - Criteri per il calcolo dell'imposta - Ricorso del Governo - Ritenuta esclusione della natura di imposta sul turismo e violazione dei principi statali in materia tributaria - Lamentata formulazione irragionevole della norma sui presupposti e soggetti passivi dell'imposta - Lamentata imposizione in ragione non del valore ma della ubicazione del bene, con possibili effetti irragionevoli - Lamentato carattere regressivo dell'imposta - Denunciata violazione dei limiti alla potestà legislativa della Regione, violazione della norma statutaria che prescrive l'armonia con i principi del sistema tributario dello Stato, irragionevolezza, lesione del principio della capacità contributiva.

- Legge della Regione Sardegna 29 maggio 2007, n. 2, art. 3, comma 2, sostitutivo dell'art. 3 della legge della Regione Sardegna 11 maggio 2006, n. 4.
- Costituzione, artt. 3, 53, 117, terzo comma, e 119; Statuto Regione Sardegna, art. 8, lett. h).

Imposte e tasse - Norme della Regione Sardegna - Imposta regionale sullo scalo turistico degli aeromobili e delle unità da diporto - Applicabilità alle persone fisiche o giuridiche aventi domicilio fiscale fuori dal territorio regionale - Presupposti dell'imposta - Applicabilità nel mare territoriale - Ricorso del Governo - Ritenuta insussistenza dello scopo dichiaratamente turistico, esclusione della natura di imposta sul turismo - Lamentata ingiustificata discriminazione fondata sulla residenza - Lamentata alterazione della concorrenza interna e nel mercato comunitario e istituzione di aiuto alle imprese sarde - Lamentata irragionevolezza dei presupposti d'imposta, non indicativi di capacità contributiva - Lamentato carattere regressivo dell'imposta - Lamentata applicazione dell'imposta nel mare territoriale non facente parte del territorio delle Regioni - Denunciata violazione dei limiti alla potestà legislativa della Regione, lesione della unità economica della Repubblica, lesione dei principi di eguaglianza e capacità contributiva, lesione delle norme comunitarie, irragionevolezza, lesione dei limiti territoriali imposti dallo statuto.

- Legge della Regione Sardegna 29 maggio 2007, n. 2, art. 3, comma 3, sostitutivo dell'art. 4 della legge della Regione Sardegna 11 maggio 2006, n. 4.
- Costituzione, artt. 3, 53, 117, comma primo, e secondo, lett. e), 120; Statuto Regione Sardegna, artt. 1, 3 e 8; Trattato CE, artt. 3, lett. g), 10, 49, 81, 87.

Imposte e tasse - Norme della Regione Sardegna - Imposta di soggiorno - Disciplina di presupposti, soggetti passivi dell'imposta, ente impositore, misura, decorrenza - Ricorso del Governo - Lamentata istituzione di imposta comunale al di fuori dei limiti statutari e costituzionali - Lamentata ingiustificata discriminazione a sfavore dei non residenti - Lamentata compressione della libertà di prestazione dei servizi all'interno della Comunità europea - Denunciata violazione dei limiti alla potestà legislativa della Regione, lesione dell'autonomia tributaria dei Comuni, irragionevolezza, lesione delle norme comunitarie.

- Legge della Regione Sardegna 29 maggio 2007, n. 2, art. 5.
- Costituzione, artt. 3, 117, primo comma, e 119; Trattato CE, artt. 12 e 49.

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale ha il proprio domicilio in via dei Portoghesi, 12 - Roma;

Contro la Regione Autonoma della Sardegna, in persona del suo presidente per la dichiarazione della illegittimità costituzionale della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2007) negli articoli 3, commi 1, 2 e 3 e dell'art. 5.

Le norme che vengono impugnate sono tributarie ed in materia tributaria gli artt. 117 e 119 Cost. hanno introdotto innovazioni radicali, applicabili alle regioni a statuto speciale attraverso l'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001.

Nella legge regionale non è indicata la sua base costituzionale.

Grava, pertanto, su chi ricorre l'onere di ricercarla, utilizzando i dati disponibili, salvo a ritornare sull'argomento quando la regione avrà precisato quelli che sono stati i suoi effettivi riferimenti costituzionali.

Come codesta Corte ha avuto occasione di ribadire ripetutamente, è dallo statuto regionale che si deve prendere le mosse.

Una volta individuata la sfera della potestà legislativa che lo statuto assegna alla regione, si dovrà passare a verificare se il nuovo Titolo V abbia ampliato le autonomie regionali, in vista dell'eventuale applicazione dell'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001.

Per questo si premette una indagine rapida sulle potestà che alla regione derivano dallo statuto e dal Titolo V della Costituzione in modo che se ne possa tenere conto, senza ripetizioni, in occasione dell'esame delle singole norme impuginate.

L'art. 8, lett. h) dello statuto speciale per la Sardegna (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3) consente alla regione di istituire «imposte e tasse sul turismo» ed «altri tributi propri... con legge in armonia con i principi del sistema tributario dello Stato» (le altre entrate delle regioni che vi sono elencate sono estranee al giudizio).

La norma, così disponendo, ha esteso la potestà legislativa della regione desumibile dagli artt. 3 e 4 dello statuto.

L'attribuzione della potestà legislativa è, dunque, specifica per le imposte e tasse sul turismo, e generica per gli altri tributi, che, fermo il carattere di essere propri della regione, dovranno trovare la loro individuazione nelle leggi regionali apposite.

Oltre alle imposte sono indicate le tasse sul turismo.

La formulazione della norma porta a ritenere che il potere impositivo investa i servizi turistici, vale a dire le prestazioni al quale il turista ha accesso durante la sua permanenza nella regione, prestazioni in corrispondenza alle quali possono essere applicate tasse.

Norme analoghe si trovano in altri statuti speciali per la stretta connessione che il turismo ha con il territorio.

In conformità all'art. 3 Cost., secondo le leggi attualmente in vigore alle imposte ed alle tasse sul turismo sono soggetti anche i residenti nella regione quando, passando le loro vacanze fuori del comune di residenza, assumono la veste di turisti.

Come si vedrà in seguito, gran parte delle imposte, istituite con le norme che sono impugnate, con esclusione dell'art. 5, non possono essere definite imposte o tasse sul turismo.

L'argomento non per questo è esaurito perché resta da vedere se possano rientrare negli altri tributi propri, richiamati nell'art. 8, lett. *h*) dello statuto, che la regione può istituire con legge, ma «in armonia con i principi del sistema tributario dello Stato».

Norme analoghe si trovano in altri statuti speciali che codesta Corte ha interpretato nel senso che (consentono alla regione di deliberare «tipi» specifici di tributi «nell'ambito, certamente residuale... assegnato dalla vigenza delle leggi tributarie dello Stato, le quali sono applicabili nel territorio della regione stessa» (sent. n. 61/1987) e questo perché nei «tributi propri» va vista «una figura distinta da quelle appartenenti al sistema tributario dello Stato (con i principi del quale... si deve "armonizzare")» (sent. n. 62/1987).

Se poi l'indagine andasse compiuta alla stregua del nuovo Titolo V, la legge regionale, ai sensi (dell'art. 119 Cost., si dovrebbe attenere alle norme di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, materia che l'art. 117, terzo comma, Cost. ha assegnato alla legislazione concorrente delle regioni, da esercitarsi nell'ambito dei principi fondamentali determinati dalla legislazione dello Stato.

Questi principi, malgrado quanto dispone l'art. 13 della legge n. 131 del 2003 in coerenza con quanto codesta Corte aveva chiarito da tempo, non possono essere desunti dalla legislazione vigente, il cui presupposto costituzionale era che la potestà tributaria fosse solo dello Stato, anche quando il gettito delle imposte era assegnato alle regioni.

Le «leggi statali vigenti» non possono, pertanto, essere utili per ricavarne i principi fondamentali di un sistema tributario del tutto nuovo.

Codesta Corte, pronunciandosi sulla incidenza attuale dell'art. 119 Cost., ha già risolto la questione nel senso che «l'attuazione del nuovo disegno costituzionale richiede però come necessaria premessa l'intervento del legislatore statale, il quale, al fine di coordinare l'insieme della finanza pubblica, dovrà non solo fissare i principi cui i legislatori regionali dovranno attenersi, ma anche determinare le grandi linee dell'intero sistema tributario e definire gli spazi e i limiti entro i quali potrà esplicarsi la potestà impositiva, rispettivamente, di Stato, regioni ed enti locali (sent. n. 37/2004)».

L'art. 119 Cost. non può costituire, pertanto, almeno per il momento, la base costituzionale per la legislazione regionale in materia tributaria, ma ha una valenza, per così dire, negativa nel senso che, sempre secondo la giurisprudenza di codesta Corte, può determinare la illegittimità delle norme che perseguissero obiettivi contrari a quelli dell'art. 119.

Secondo l'art. 8, lett. *g*) dello statuto la potestà legislativa della regione in materia tributaria deve essere esercitata in armonia con i principi del sistema tributario dello Stato.

L'art. 119 Cost. pone come limite i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

Tra le due norme non c'è coincidenza di effetti.

L'art. 119 richiama il coordinamento del sistema tributario, vale a dire le condizioni di compatibilità tra sistemi tributari, la cui articolazione interna può non restare condizionata.

I principi del sistema tributario, richiamati dall'art. 8 dello statuto, sono, per così dire, interni al sistema, nel senso che possono incidere sulla struttura delle singole imposte.

Non sembra il caso di soffermarsi ulteriormente sull'argomento perché, secondo le enunciazioni di codesta Corte, già richiamate, l'art. 119 Cost. non può, almeno per il momento, rappresentare la base costituzionale della legislazione regionale tributaria.

Le norme impugnate vanno, pertanto, valutate alla stregua dell'art. 8, lett. *h*) dello statuto.

Solo per completezza difensiva, quando ne sarà ravvisata l'opportunità, si terrà conto del nuovo Titolo V nella ipotesi che codesta Corte ne ritenesse la rilevanza.

Per alcune delle norme impugnate saranno dedotte anche violazioni comunitarie.

Tutte avranno una premessa comune, vale a dire che il mercato turistico sardo ha rilievo comunitario.

Non sembra necessario richiamare la giurisprudenza comunitaria sull'argomento: è ormai un principio non più discusso che anche un mercato che interessa un territorio limitato, inferiore a quello nazionale, può costituire una parte rilevante del mercato comunitario.

Sul mercato turistico sardo, è ormai notorio, confluisce una clientela non solo europea, ma anche transcontinentale.

Se le norme impugnate saranno ritenute costituzionalmente illegittime e per questo espunte dall'ordinamento italiano, le questioni comunitarie resteranno superate per il venire meno della ragione di contrasto con l'ordinamento comunitario.

In caso contrario, delle questioni comunitarie dovrebbe essere investita la Corte di giustizia ai sensi dell'art. 234 CE.

Art. 3.1.

Con questo comma è stato sostituito l'art. 2 della legge regionale n. 4 del 2006 al quale, piuttosto che modifiche sostanziali, sono state apportate delle semplificazioni.

Oggetto dell'imposta sono le plusvalenze realizzate dalla cessione a titolo oneroso delle unità immobiliari adibite ad uso abitativo, diverse dall'abitazione principale (nella rubrica sono indicate come plusvalenze delle seconde case ad uso turistico).

La rubrica, nella versione precedente dell'art. 2, le indicava come plusvalenze dei fabbricati adibiti a seconde case.

Secondo la normativa statale (d.P.R. n. 917/1986, art. 81.1, lett. *b*) le plusvalenze immobiliari sono imponibili solo se realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni.

La ragione di questo limite temporale è evidente.

Solo se la cessione avviene in tempi brevi può vedersi nell'operazione l'intento speculativo.

Ma anche in questo caso è stata esclusa l'imponibilità quando per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto, o la costruzione, e la cessione l'unità immobiliare è stata adibita ad abitazione del cedente o dei suoi familiari, utilizzazione sufficiente ad escludere che l'acquisto o la costruzione sia effettuata con intento speculativo.

La norma regionale è orientata nel senso esattamente opposto.

Ha eliminato la esclusione, appena richiamata, che l'art. 2 della legge regionale n. 4 del 2006 prevedeva nella sua redazione originaria.

Per le unità immobiliari si richiede ora che siano «diverse dall'abitazione principale», definizione che non corrisponde a quella portata dalla normativa statale per la quale, come si è già rilevato, per la maggior parte del tempo dovevano essere state adibite ad abitazione del cedente (non necessariamente principale), ma anche soltanto dei suoi familiari.

Soprattutto, richiedendo che siano acquisite o costruite da più di cinque anni, sono state rese non tassabili le plusvalenze realizzate nell'arco di tempo in cui è presumibile l'intento speculativo e tassabili quelle in cui quell'intento è improbabile per il lungo lasso di tempo trascorso dal loro acquisto.

In pratica, se qualcuno compra una seconda casa, fidando sull'aumento dei prezzi, e realizza la plusvalenza in breve tempo, non sconta l'imposta, alla quale sono soggetti coloro che, dopo aver acquistato la seconda casa, l'hanno utilizzata a lungo e la cedono soltanto perché sono cambiate le loro esigenze familiari.

La legge regionale, piuttosto che in armonia con i principi del sistema tributario dello Stato, come richiede l'art. 8, lett. *h*) dello statuto regionale, si è orientata in senso opposto a quei principi.

Che l'art. 81.1, lett. *b*) d.P.R. n. 917/1986 porti una norma di principio non dovrebbe essere posto in dubbio.

Uno dei principi della normativa statale è che nei confronti di una persona fisica, perché una plusvalenza possa costituire reddito diverso (che l'art. 8.1, lett. *a*) tiene distinto dai redditi di impresa), è necessario l'intento speculativo.

Per questo nel terzo comma dell'art. 2 è esclusa l'applicazione dell'imposta alle cessioni effettuate in regime di impresa nel cui reddito complessivo rientrano le plusvalenze.

Un secondo principio è che l'intento speculativo va escluso quando tra l'acquisto e la vendita sia intercorso un tempo tale da farlo ritenere quanto meno improbabile.

L'intento speculativo non può avere una articolazione diversa regione per regione.

Gli immobili per uso turistico in Sardegna sono inseriti nel mercato nazionale il cui andamento non è condizionato da una eventuale sensibilità differenziata locale. Lo conferma il fatto che soggetto all'imposta è «l'alienante avente domicilio fiscale fuori dal territorio regionale», soggetto quindi di un mercato extraregionale.

L'imposta è dovuta se l'unità immobiliare si trova entro tre chilometri dalla battigia marina (comma 3).

La norma fa presumere che il mercato che si intende colpire è quello del turismo marino; in caso contrario non avrebbe avuto senso porre un limite di distanza dal mare.

Fissando una distanza di tre chilometri, senza alcuna deroga, si è resa irrilevante l'orografia dei luoghi e quindi le diverse possibilità di accesso al mare.

Si sono rese tassabili anche le plusvalenze realizzate su immobili che, per la conformazione dei luoghi, possono essere utilizzate solo per turismo collinare e non marino, a causa della difficile accessibilità al mare, o per la mancanza di una vera spiaggia o per la sua conformazione, che la rende inadatta alla balneazione, mentre non lo sono quelle realizzate su immobili che, pur a maggior distanza dal mare, si trovano in una posizione che ne consente la vista ed un accesso facile.

Nel fissare una distanza, uguale per tutte le spiagge della regione, la norma è irragionevole e quindi costituzionalmente illegittima.

È prevista una ulteriore esclusione (non esenzione) dall'imposta, questa volta di natura soggettiva: non sono imponibili le plusvalenze realizzate a chi ha il domicilio fiscale in Sardegna da più di ventiquattro mesi.

Chi risiede in Sardegna e ci risiede oltre un certo periodo, può, dunque, realizzare tranquillamente una plusvalenza perché qualunque sia il tempo in cui la realizza, non è soggetto ad imposta.

Il senso della norma, in pratica, è questo: lo sviluppo turistico ed urbanistico della regione, legato alle sue coste, è motivo di speculazione; i residenti possono realizzarla senza oneri; chi risiede altrove deve pagare l'imposta.

Come codesta Corte ha chiarito da tempo, l'art. 53 Cost. sulla capacità contributiva è l'articolazione in materia tributaria del principio di uguaglianza enunciato nell'art. 3 Cost.

Nella norma impugnata non si trova alcun elemento per il quale la capacità contributiva, espressa dalla realizzazione di plusvalenze con la cessione di immobili situati nella regione, sia diversa a seconda che il soggetto risieda in Sardegna o fuori.

Questo effetto fa sorgere anche una questione comunitaria, determinando la illegittimità costituzionale della norma anche ai sensi dell'art. 117, primo comma.

L'art. 12 del Trattato CE vieta le discriminazioni fondate sulla nazionalità.

«Si deve rilevare... che, secondo la giurisprudenza della Corte, le norme relative alla parità di trattamento vietano non soltanto le discriminazioni palesi in base alla cittadinanza, ma anche qualsiasi discriminazione dissimulata che, basandosi su altri criteri di distinzione, pervenga di fatto al medesimo risultato (sentenza 12 febbraio 1974, Sotgiu, punto 11 della motivazione, causa 152/73, Racc. p. 153)». Si è trascritto dalla sentenza della Corte di giustizia 8 maggio 1990, Biehl, causa C-175/88, punto 13.

Poiché la norma assoggetta all'imposta tutti i non residenti, compresi i cittadini comunitari, si pone in contrasto con l'art. 12 del Trattato, così violando anche l'art. 117, primo comma, Cost.

La questione comunitaria resterebbe superata se la norma fosse dichiarata costituzionalmente (illegittima per contrasto con l'art. 8, lett. h) dello statuto regionale.

Una imposta che colpisce le plusvalenze, realizzate attraverso la vendita di immobili, non può sicuramente essere rapportata al turismo, qualunque sia la nozione che se ne segua.

La questione è, comunque, irrilevante perché, sia che si tratti di imposte e tasse sul turismo che di altri tributi, andavano osservati i principi del sistema tributario dello Stato, che invece sono stati violati.

L'art. 119 Cost., come si è già rilevato, non può costituire un parametro utile per giudicare della legittimità costituzionale della norma fino a che non intervengano le norme statali di attuazione.

In loro mancanza, anche se si ritenesse applicabile l'art. 119, i principi fondamentali in materia di coordinamento del sistema tributario si dovrebbero far corrispondere, almeno in via transitoria, con i principi del sistema tributario dello Stato.

Art. 3.2.

La rubrica definisce l'imposta «sulle seconde case ad uso turistico».

Nel primo comma del nuovo art. 3 della legge regionale n. 4 del 2006 l'imposta viene riferita alle «unità immobiliari destinate ad uso abitativo, non adibite ad abitazione principale».

Stando, pertanto, alla formulazione della norma, e non della sua rubrica, l'imposta è dovuta qualunque sia l'uso dell'immobile, anche se non turistico, ma, ad esempio, per esigenze di lavoro.

Già per questo va escluso che si tratti di imposta sul turismo.

Presupposto dell'imposta, ai sensi del secondo comma del nuovo art. 3, è il possesso delle unità immobiliari di cui al comma 1, vale a dire delle unità non adibite ad abitazione principale da parte del proprietario.

Soggetti passivi dell'imposta sono i proprietari delle unità immobiliari ovvero i titolari dei diritti reali di usufrutto, uso abitazione.

Perché la norma, sotto questo profilo, non incorra in irragionevolezza, si deve concludere che se il proprietario, o i titolari degli altri diritti reali, non sono nel possesso dell'immobile, l'imposta non è dovuta, né da loro (per mancanza del possesso) né dai possessori non titolari di quei diritti, perché non indicati tra i soggetti passivi.

In proposito codesta Corte dovrebbe proporre l'interpretazione corretta, come è possibile nei ricorsi diretti, se attraverso di essa si evita l'irragionevolezza della norma e la conseguente illegittimità costituzionale.

L'imposta è dovuta se l'immobile si trova a meno di tre chilometri dalla linea di battigia marina. La fissazione di una distanza in via generale, senza distinzioni, si può giustificare in materia urbanistica, quando si deve tenere conto della concentrazione degli insediamenti sulle zone interessate.

Non ha lo stesso rilievo quando si versa in materia di imposte, dove è la capacità contributiva dei soggetti ad avere rilievo, capacità contributiva legata al valore dei beni, e non alla loro ubicazione o anche alla loro ubicazione, ma solo in quanto incida sul valore.

Rientra nell'esperienza comune che una casa, situata in una zona piatta, ha un valore ridotto perché non ha vista sul mare e perché nel periodo estivo, nei giorni afosi, quando l'aria è stagnante e senza ventilazione, la sensazione di caldo supera i normali valori di sopportabilità.

Una casa, anche se distanza maggiore dalla linea di battigia, situata su di una collina o, comunque, in zona rilevata, non solo non presenta inconvenienti del genere, ma viene ad avere un valore spesso superiore di quelle in prima fila verso il mare che sono più vicine al pubblico transito sulla spiaggia ed ai rumori conseguenti.

Il criterio è, dunque, tale che di queste possibili differenze di valore, certo non trascurabili, non si tiene alcun conto.

Prevedendo una maggiorazione del 20% per i fabbricati ubicati a distanze inferiori ai 300 metri dalla linea di battigia (comma 6 del nuovo art. 3), si sono poste le condizioni per applicare una imposta addirittura maggiore ad immobili che potrebbero avere un valore minore.

Fondata come è sul dato rigido della distanza dal mare e non sul valore di mercato, sembrerebbe che l'imposta sia commisurata alla visibilità del mare, quindi su valori panoramici.

La prima domanda da porsi è se questi valori siano materia tassabile ai sensi dell'art. 53 Cost. La risposta non può essere che negativa.

Ma anche se non lo fosse, la norma sarebbe irragionevole perché strutturata in modo tale che l'imposta sarebbe dovuta anche da chi il mare non lo vede.

Già da questo punto di vista la norma risulta costituzionalmente illegittima per contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost.

Anche i criteri per il calcolo dell'imposta sono irragionevoli.

Solo per fare un esempio, precisando che lo stesso effetto si verifica per tutti gli scaglioni, per una unità immobiliare di 60 mq. a 299 metri dalla linea di battigia, l'imposta risulta di 648 euro, che corrisponde all'imposta dovuta per una unità di 77 mq. posta a 300 metri. L'irragionevolezza emerge anche da un punto di vista diverso.

Passando da 60 a 100 mq., vale a dire per un aumento di 40 mq di superficie, l'imposta a mq. è aumentata del 2,23% (da 9 ad 11 euro).

Da 100 a 150 mq., per 50 mq., l'aumento è del 2,72% (da 11 a 14 euro).

Da 150 a 200, sempre per 50 mq., l'aumento è dello 0,92% (da 14 a 15 euro).

Da 200 metri in su (quindi senza limite superiore di superficie) l'aumento è di 0,66% (da 15 a 16 euro) per ridursi progressivamente in corrispondenza all'aumento della superficie.

Anche se la progressività dall'art. 53 Cost. è richiesta per il sistema tributario e non per le singole imposte, non può ritenersi ragionevole una imposta che è progressiva con l'aumentare delle superfici disponibili da 60 mq. a 150, ma che diventa fortemente regressiva da 150 mq. a 200 per diminuire ancora per le superfici maggiori.

La irragionevolezza è evidente e, di conseguenza, è evidente la violazione dell'art. 3 Cost.

Va rilevato che la illegittimità costituzionale si desume esaminando l'imposta di per sé, dando per presupposta la potestà impositiva della regione, potestà che, peraltro, va esclusa alla stregua sia dello statuto regionale che dell'art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all'art. 119.

L'imposta non può essere considerata sul turismo perché il fine turistico non può essere ritenuto implicito nel fatto che l'unità immobiliare non sia adibita ad abitazione principale.

Anche riportandola tra gli altri tributi propri (lett. *h*) dell'art. 8 dello statuto), non sarebbe in armonia con i principi del sistema tributario dello Stato.

E non è una coincidenza che i principi del sistema tributario dello Stato, se osservati, avrebbero impedito di incorrere nelle irragionevolezza che sono state rilevate.

L'imposta è determinata in base alla superficie del fabbricato, senza tenere conto del valore reale, che non è certo quello che si può desumere dai criteri di tassazione adottati.

Dato per presupposto che la misura dell'imposta sia commisurata ad un valore che la regione ha presunto, il risultato sarebbe che il valore a mq. aumenterebbe fino a 150 mq. di superficie, riducendosi sensibilmente per superfici superiori, per diventare quasi irrilevante sopra i 300 metri.

Non è facile individuare su quale possibile criterio queste valutazioni sarebbero fondate.

Una delle imposte alla quale richiamarsi per individuare i principi è l'ICI, imposta statale, secondo quanto codesta Corte ha chiarito, anche se il gettito è destinato ai comuni.

Per questa, come per altre imposte di natura reale, i valori presi in considerazione sono quelli catastali, che sono valori medi, determinati con criteri obiettivi per zone omogenee, tenendo conto dei valori di mercato, quindi variabili in corrispondenza alle variazioni di questi ultimi.

Questo criterio è stato ritenuto costituzionalmente legittimo e consente di evitare la irragionevolezza di criteri diversi, di natura astratta per non essere riferiti ai valori effettivi.

La tassazione in base ai valori degli immobili, anche se determinati per zone omogenee, va considerato una dei principi del sistema tributario.

Questo principio non è stato seguito dalla norma regionale.

La sua base costituzionale non può essere desunta, quindi, dallo statuto regionale il cui art. 8, lett. *h*), che non è stato osservato.

Ma non la si può trovare nemmeno nell'art. 119, terzo comma, Cost. attraverso l'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001.

Va rilevato che si è al di fuori della sfera normativa dell'art. 117, terzo comma, Cost., che ha attribuito alla legislazione regionale concorrente il coordinamento del sistema tributario.

In discussione è in questa sede la legittimità di una norma regionale istituiva di una singola imposta, senza obiettivi di coordinamento.

Anche se andasse valutata alla stregua dell'art. 119 Cost., la norma sarebbe in contrasto con i principi di coordinamento delle finanze pubbliche e del sistema tributario, quali individuabili in via transitoria in attesa delle norme statali di attuazione dell'art. 119 Cost.

Per l'anno 2006, come dispone il comma 9, l'imposta è dovuta nella misura più favorevole al contribuente mediante comparazione tra le misure previste dal presente articolo e quelle precedenti.

La norma non fa, pertanto, venire meno la materia del contendere sul ricorso a suo tempo proposto contro l'art. 3 della legge n. 4/2006, che sarebbe comunque applicabile, se più favorevole al contribuente.

Ma la situazione non cambierebbe in caso contrario.

Se fosse dichiarata illegittima costituzionalmente la nuova norma, in ipotesi applicabile perché più favorevole, resterebbe applicabile la precedente cosicché la verifica della sua legittimità costituzionale non perderebbe di interesse.

Art. 3.3.

Secondo la rubrica del nuovo art. 4 della legge regionale n. 4 del 2006, l'imposta regionale è sullo scalo turistico degli aeromobili e delle unità da diporto.

Lo scopo turistico degli scali si trova solo in questa enunciazione perché poi non ve ne è traccia nella disciplina dell'imposta, che colpisce lo scalo di per sé indipendentemente dagli scopi, anche quando nel comma 2, lett. a) è precisato che gli aeromobili debbono essere adibiti al trasporto privato di persone.

Al contrario, dalla natura delle esenzioni, riportate sotto al lett. a) del comma 6, si dovrebbe ricavare che lo scopo turistico è motivo di esenzione dall'imposta.

Anche in questo caso si è al di fuori dalle tasse sul turismo.

L'imposta si applica alle persone fisiche o giuridiche aventi domicilio fiscale fuori dal territorio regionale.

Perché una imposta, così concepita, sia costituzionalmente illegittima si è già visto trattando dei commi precedenti.

Per il terzo comma si aggiunge una ulteriore ragione di illegittimità costituzionale.

L'esercizio dell'aeromobile, assunto ai sensi dell'art. 874 c.n., e l'esercizio dell'unità da diporto, ai sensi degli artt. 265 e ss. c.n., vengono effettuati nella maggiore parte dei casi in forma di impresa.

Seppure nel comma 2, lett. a) del nuovo art. 4 il presupposto dell'imposta sia limitato al trasporto privato, i termini della questione non mutano perché anche questo trasporto viene effettuato nella forma di impresa di servizi.

Nei casi in cui i soggetti, proprietari od esercenti, non usufruiranno dell'aeromobile o della unità di diporto per usi personali, ne resterà interessato il mercato del quale verrà pregiudicata la natura concorrenziale.

La prestazione dei servizi di trasporto, anche se con destinazione nella Sardegna, interessa l'intero mercato nazionale nel cui ambito le imprese con sede in Sardegna eviteranno costi che graveranno, invece, su tutte le altre.

Che la struttura dell'imposta incida sulla concorrenza, alterandola, è di tutta evidenza e non richiede argomentazioni ulteriori.

La norma viene ad essere costituzionalmente illegittima da un duplice punto di vista.

Prima di tutto per violazione dell'art. 117, primo comma, Cost.

La norma viola, infatti, l'art. 49 del Trattato CE, introducendo una restrizione alla libera prestazione dei servizi nel mercato sardo dei servizi nautici ed aerei, che costituisce una parte rilevante del mercato europeo, come tale soggetto alla disciplina comunitaria.

Viola anche l'art. 81 del Trattato, coordinato con gli artt. 3, lett. g) e 10 del Trattato, perché ha come effetto di falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune.

Viola anche l'art. 87 perché istituisce un aiuto alle imprese con sede in Sardegna.

La norma è costituzionalmente illegittima anche a considerarla rilevante solo per il mercato nazionale perché investe la materia della concorrenza, riservata alla legislazione statale dall'art. 117, secondo comma, lett. e) Cost., incidendo, di conseguenza, sulla unità economica della Repubblica, tutelata dall'art. 120 Cost.

Prima ancora viola l'art. 3, la cui tutela nella iniziativa economica è affidata alla normativa sulla concorrenza.

La norma risulta costituzionalmente illegittima anche se per la sua irragionevolezza.

In quanto imposta, come è definita, il suo presupposto deve essere indice di capacità contributiva ai sensi dell'art. 53 Cost.

Per quanto riguarda il presupposto, le due componenti, riportate sotto le lett. a) e b) del comma 2, vanno esaminate separatamente.

Il presupposto di quella riportata sotto la lettera a) è costituito dallo scalo negli aerodromi nel territorio regionale nel periodo compreso dal 1° giugno al 30 settembre.

Una attività, esercitata nella stessa forma, non può essere considerata espressione di capacità contributiva diversa a seconda del periodo in cui viene svolta.

Se in periodi diversi possono realizzarsi utili maggiori o minori, questi incideranno sulla misura dell'imposta, ma non potranno farne venire meno il presupposto.

Tra il 1° giugno ed il 30 settembre si può presumere che aumenti il numero degli scali e quindi l'impiego delle attrezzature aeroportuali.

Per l'utilizzazione degli impianti aeroportuali sono già previsti i diritti aeroportuali, o diritti per l'uso degli aeroporti (legge n. 324/1976), dovuti a chi, in quanto gestore dell'aeroporto, ha a suo carico la gestione e la manutenzione degli impianti aeroportuali.

Ogni scalo, pertanto, comporterebbe in Sardegna un duplice effetto: il pagamento di un diritto per l'uso dell'aeroporto in favore di chi fornisce i servizi e che, esercitando l'attività in regime di impresa, si procura anche un margine di profitto, dopo aver coperto i costi: il pagamento di un tributo che non può essere definito imposta, perché colpisce i singoli atti di esercizio di un'impresa, e non il risultato utile complessivo, oggetto di una imposizione apposita, e che non può essere intesa nemmeno come tassa perché riscossa da chi non ha nessun coinvolgimento nel servizio utilizzato.

La situazione sarebbe veramente singolare: di un'attività di impresa sarebbe considerato indice di capacità contributiva non il risultato utile complessivo, ma il singolo atto di esercizio anche se, preso isolatamente, portasse a risultati passivi.

La struttura disarticolata dell'imposta trova una conferma anche nella sua misura.

Il criterio è fondato sul numero di passeggeri al cui trasporto l'aeromobile è abilitato.

Il fatto che sia preso in considerazione non il numero dei passeggeri trasportati effettivamente, ma l'abilitazione, sta ad indicare che la sedicente imposta non tiene conto dei servizi prestati ai passeggeri stessi (il cui corrispettivo si sarebbe potuto richiedere a questi ultimi direttamente), ma dei servizi di cui usufruisce l'aeromobile atterrando, che sono quelli già compensati con il pagamento dei diritti per l'uso dell'aeroporto.

La duplicazione è evidente, come ne è evidente l'irragionevolezza. Anche questa imposta è regressiva.

Per quattro passeggeri l'importo è di 150 euro.

Quando i passeggeri sono dodici, quindi il triplo, l'imposta non aumenta in proporzione, ma si ferma a 400 euro.

Dopo oltre dodici passeggeri l'imposta è sempre di 1000 euro cosicché più sono i passeggeri minore è l'imposta che si paga, riferita a ciascuno di essi.

Non è facile cogliere i criteri per la ponderazione della capacità contributiva nei vari casi anche perché dalla norma non si ricavano elementi utili.

Se il numero dei passeggeri effettivamente trasportati è irrilevante, mentre lo sono le dimensioni dell'aereo (a questa conclusione porta il fatto che sia stata tenuta in considerazione la sola abilitazione al trasporto), diventa motivo di irragionevolezza il fatto che la tassa diminuisca proporzionalmente mano a mano che aumentano le dimensioni dell'aereo.

Il presupposto dell'imposta prevista nella lettera *b*) è lo scalo, nei luoghi che vi sono elencati, delle unità utilizzate a scopo di diporto di lunghezza superiore ai 14 metri nel periodo compreso dal 1° giugno al 30 settembre.

Della limitazione temporale si è già trattato a proposito degli aeromobili.

Si richiamano ugualmente, senza ripeterli, gli argomenti già svolti a sostegno della illegittimità costituzionale fondata sulla violazione del diritto comunitario e degli artt. 3, 117 e 120 Cost.

Il fatto che al di sotto dei 14 metri l'imposta non sia applicabile sta ad indicare che si è ritenuto rilevante l'ingombro del natante, ingombro che costituisce anche il criterio per la determinazione dell'importo dovuto.

Per i primi due metri di ingombro oltre il minimo di 14 (da 14 e 15,99 metri, lett. *d*) sono dovuti 1000 euro, in ragione di 500 euro a ml.

Se i metri sono sei (da 14 a 19,99 metri, lett. *e*) sono dovuti 2000 euro, in ragione di 333,33 (periodico) a ml.

Per dieci metri (da 14 a 23,99, lett. *f*) sono dovuti 3000 euro, in ragione di 300 a ml.

Gli euro sono 5000 per 16 ml. (lett. *g*), in ragione di euro 313 a ml.

Gli euro dovuti sono 10.000 per una lunghezza fino a m. 60 (lett. *h*), in ragione di 217 euro a ml.

Sono dovuti 15.000 per lunghezze superiori a 60 metri, senza limiti superiori, con l'effetto che mano a mano che l'ingombro aumenta l'imposta diminuisce.

Per ogni scaglione si è presa in considerazione la dimensione massima per abbreviare l'esposizione e perché è guardando ai massimi che la irragionevolezza della disciplina risulta più evidente.

Anche questa imposta è decisamente regressiva, carattere che la rende irragionevole e quindi illegittima costituzionalmente ai sensi dell'art. 3 Cost. da qualunque punto di vista la si esamini.

Se ci si riferisce alla dimensione non si capisce perché più questa aumenta minore debba essere l'imposta quando, per la struttura dei porti turistici, più aumentano gli ingombri, maggiori sono le difficoltà di ormeggio.

Ma, soprattutto, maggiori sono le dimensioni, maggiori sono i prezzi di acquisto e quindi la capacità contributiva degli interessati.

Per fare un esempio: una nave (correttamente l'ha così definita la norma) sopra ai sessanta metri ha un prezzo nemmeno comparabile con una barca di 16 metri.

L'imposta è dovuta se lo scalo avviene non solo nei luoghi «ubicati nel territorio regionale» ma anche nei campi di ormeggio attrezzati, ubicati nel mare territoriale.

È un dato pacifico, almeno a quanto risulta sino ad oggi, che ogni potestà legislativa regionale non può produrre effetti al di là del territorio regionale.

La regione Sardegna ne è consapevole tanto è vero che nella prima parte della lett. *b*) del comma 2 ha limitato l'applicazione dell'imposta allo scalo «nei punti di ormeggio ubicati nel territorio regionale».

Nella seconda parte l'ha estesa ai campi di ormeggio situati nel mare territoriale.

Il mare territoriale non fa parte del territorio delle regioni.

La norma è, pertanto, costituzionalmente illegittima per violazione degli artt. 1, 3 ed 8 dello statuto.

L'art. 1 individua il territorio della regione nelle «sue isole».

Le sue leggi, emanate ai sensi dell'art. 3, non possono produrre effetti all'esterno del suo territorio e, di conseguenza, anche la sua potestà legislativa in materia tributaria (art. 8, lett. *h*) non può essere esercitata al di là degli stessi limiti. I presupposti per le sue imposte non possono, pertanto, essere individuati fuori del suo territorio.

Viola questi principi la norma in esame che ha posto come presupposto dell'imposta un rapporto tra i natanti ed il mare territoriale, che non costituisce territorio regionale.

In ogni caso, e per gli stessi, motivi sarebbero violati gli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost. se in essi dovesse vedersi la fonte della potestà legislativa esercitata dalla regione.

L'imposta è dovuta annualmente (comma 4).

Questo significa che, una volta pagata, vale per tutto l'anno. Ma significa anche che è dovuta già a seguito del primo scalo se rimane il solo nell'anno. Lo conferma il fatto che si debba provvedere al pagamento «entro le 24 ore dall'arrivo delle unità da diporto» (comma 7, lett. *b*).

Anche questa imposta ha carattere regressivo.

Più scali si fanno, meno sarà in proporzione l'onere tributario, per annullarsi addirittura se l'unità sosta per tutto l'anno nelle strutture portuali regionali (comma 6, lett. *b*).

Il fatto che le due imposte abbiano carattere regressivo sta ad indicare che non intendono colpire un indice di capacità contributiva, ma hanno presumibilmente come obiettivo di favorire coloro che si trattengono nella regione più a lungo, contribuendo in misura maggiore all'arricchimento della economia regionale, obiettivo che certo non ha rapporti con la capacità contributiva.

Anche questa imposta è dovuta dalla persona fisica o giuridica «avente domicilio fiscale fuori del territorio regionale».

Per evitare ripetizioni inutili si richiama quando è stato già detto circa le violazioni costituzionali e comunitarie conseguenti a proposito della componente riportata sotto la lettera *a*).

Art. 5.

Vi è istituita l'imposta di soggiorno.

Ne costituisce il presupposto il soggiorno nel periodo tra il 15 giugno e il 15 settembre nelle strutture recettive, indicate nel comma 2.

Sono soggetti solo coloro «che non risultano iscritti nell'anagrafe della popolazione residente nei comuni della Sardegna» (comma 7).

L'imposta è comunale ed i comuni possono applicarla a decorrere dal 2008.

La legge regionale ha, dunque, stabilito oltre che il presupposto ed i soggetti, anche la misura, disponendo che è giornaliera e fissandone l'importo (comma 8); il sostituto tenuto al pagamento ed i tempi del pagamento (comma 10); le modalità di recupero, la disciplina integrale dell'accertamento, le sanzioni (commi 11 e ss.).

Ai comuni resta una sola scelta: se istituirla o non, mentre non hanno nessun potere sulla conformazione dell'imposta.

Poteva la regione istituirla?

L'art. 119 Cost. — lo si è già rilevato — non può costituire la base costituzionale per la legislazione tributaria regionale.

Non può essere utile nemmeno lo statuto regionale che nell'art. 8 disciplina le entrate della regione e, quindi, nella lett. *h*) le sole imposte regionali e non quelle comunali, che non poteva prendere in considerazione per il tempo in cui è stato approvato.

D'altro canto, il fatto che la regione abbia istituito una imposta comunale fa presupporre che abbia voluto esercitare la potestà legislativa desumibile dall'art. 119 Cost.

Nella eventualità che la regione ripieghi sull'art. 8, lett. *h*) dello statuto, la verifica viene effettuata con riferimento ad esso, salvo a ritornare sull'argomento quando la regione stessa avrà precisato la sua posizione.

Codesta Corte ha rilevato che, anche nella situazione costituzionale attuale, la legislazione tributaria, sia statale che regionale, non può essere esercitata in contrasto con i principi dell'art. 119, pur se non ancora attuato attraverso la legislazione statale necessaria (tra le altre, sent. n. 16/04 e n. 37/04).

Se nella potestà di istituire proprie imposte e tasse, attribuita dallo statuto, la regione volesse far rientrare anche le imposte comunali, dovrebbe attenersi ai principi del sistema tributario dello Stato.

Tra di essi andrebbero riportati i principi desumibili dall'art. 119 Cost. che, secondo codesta Corte, non possono essere contraddetti dalla legislazione tributaria.

L'autonomia tributaria è attribuita non solo alle regioni, ma anche ai comuni (primo comma dell'art. 119), nell'esercizio della quale essi stabiliscono ed applicano tributi ed entrate proprie.

Stabilire non può essere ridotto alla sola scelta tra adottare o non adottare un' imposta, integralmente disciplinata dalla legge regionale.

L'imposta va stabilita dal comune nell'esercizio della sua autonomia finanziaria «secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario».

La norma impugnata non può essere definita come norma di coordinamento del sistema tributario.

Con essa è stata stabilita un imposta comunale, senza lasciare ai comuni nessun margine di autonomia.

La norma andrebbe, pertanto, dichiarata costituzionalmente illegittima per violazione dei principi desumibili dall'art. 119 Cost.

La illegittimità costituzionale risulterebbe ancora più evidente se l'art. 119 fosse ritenuto direttamente applicabile attraverso l'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, per il quale le disposizioni del nuovo Titolo V si estendono anche alle regioni a statuto speciale «per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite».

Queste forme di autonomia più ampie non debbono essere riferite solo alle regioni, ma a tutti gli enti ai quali sono state conferite dalle nuove norme costituzionali. La norma impugnata, invece, istituisce direttamente un'imposta comunale lasciando al comune la sola alternativa di adottarla o non.

L'imposta non colpisce coloro che non risultano iscritti all'anagrafe della popolazione residente nei comuni della Sardegna; grava, dunque, solo sui non residenti.

Dalla legge non si desume quale sia la giustificazione di questa diversità di trattamento.

Se il presupposto è il soggiorno in un certo periodo nelle strutture recettive indicate, dalla conformazione dell'imposta non si ricava il perché i residenti in Sardegna non vi siano soggetti. In certe strutture recettive si soggiorna quando si è fuori del proprio comune di residenza. E questo vale anche per i residenti in Sardegna.

Se, pertanto, tutti indistintamente usufruiscono degli stessi servizi e gravano allo stesso modo sul territorio di soggiorno, sia i residenti nella regione che i non residenti non dovrebbero avere un trattamento tributario differenziato poiché la loro posizione è identica se rapportata al presupposto dell'imposta.

La differenziazione, in quanto non ragionevole, viola l'art. 3 Cost. Di conseguenza la norma che la prevede viene ad essere costituzionalmente illegittima ai sensi dell'art. 117, primo comma, Cost. La violazione è duplice per il contrasto anche con l'art. 49 del Trattato CE.

Secondo quanto la Corte di giustizia ha chiarito da tempo, la libertà di prestazione dei servizi all'interno della comunità è violata anche quando vengono frapposti ostacoli al godimento di servizi da parte di cittadini dei Paesi membri.

E non c'è dubbio che i cittadini dell'Unione subiscano una discriminazione, rispetto i residenti nella regione, in contrasto anche con il principio enunciato nell'art. 12 del Trattato.

P. Q. M.

Si conclude perché sia dichiarata la illegittimità costituzionale dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 3 e dell'art. 5 della legge regionale della Sardegna n. 2 del 2007.

Roma, addì 27 luglio 2007

IL VICE AVVOCATO GENERALE DELLO STATO: GLAUCO NORI

07C1073

N. 37

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 6 settembre 2007
(del Presidente del Consiglio dei ministri)*

Agricoltura e zootecnia - Norme della Regione Campania - Disposizioni per la valorizzazione, la promozione e il commercio della carne di bufalo campano - Riconoscimento del prodotto su base geografica effettuato dalla legge regionale anziché dalla Comunità europea - Ricorso del Governo - Lamentata attribuzione della tutela europea in carenza del relativo riconoscimento - Denunciato contrasto con la normativa comunitaria, esorbitanza della legge regionale dal suo ambito di competenza, violazione dei limiti costituzionali alla potestà legislativa delle Regioni derivanti dall'ordinamento comunitario, violazione delle regole di coamministrazione fra amministrazione comunitaria e amministrazione interna.

- Legge della Regione Campania 22 giugno 2007, n. 7.
- Costituzione, artt. 97 e 117, primo comma; Trattato CE, artt. 32 e segg.; regolamento CE 510/2006, art. 5, comma 5.

Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri giusta delibera del Consiglio dei ministri 3 agosto 2007, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 domicilia;

Contro la Regione Campania, in persona del presidente della giunta regionale *pro tempore*, volto alla dichiarazione di illegittimità costituzionale la legge della Regione Campania 22 giugno 2007, n. 7 — intera legge e comunque, in particolare, artt. 1, 3 e 5 — pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione 4 luglio 2007, n. 38, recante: «Disposizioni per la valorizzazione, la promozione, ed il commercio della carne di bufalo campano» in relazione all'art. 117, primo comma Cost.

1. — Nel Bollettino ufficiale della Regione Campania 4 luglio 2007, n. 38, è apparsa la legge 22 giugno 2007, n. 7, che reca «Disposizioni per la valorizzazione, la promozione ed il commercio della carne di bufalo campano».

Con la legge in rassegna, composta di nove articoli, la Regione Campania, in sedicente — come tosto vedremo — attuazione della normativa comunitaria (reg. CE 510/2006) detta disposizioni per la valorizzazione, la promozione ed il commercio della carne di bufalo campano.

Nello specifico, la legge individua l'ambito di applicazione per l'allevamento e la trasformazione della carne del bufalo campano che in osservanza al suddetto regolamento CE deve essere quella zona del territorio amministrativo campano definito dal disciplinare di produzione.

Vengono, poi, dettate disposizioni relative all'allevamento di quel bovino, preordinate ad assicurare le caratteristiche organolettiche tipiche delle sue carni, nonché alla valorizzazione e commercializzazione di tale prodotto il cui obiettivo è quello di facilitare lo sviluppo del consumo su tutto il territorio nazionale ed estero. Al riguardo,

vengono previsti i consorzi di valorizzazione costituiti da allevatori, macellatori, ed imprese di lavorazione della filiera di carne del bufalo campano, i quali senza scopo di lucro, perseguono l'obiettivo della valorizzazione e della promozione.

Per il conseguimento di tali finalità, nell'ambito degli aiuti di Stato, i suddetti consorzi beneficiano di un contributo annuo per attività promozionali quali la divulgazione di conoscenze scientifiche, l'organizzazione di fiere etc.

La giunta regionale, con propria delibera, fissa annualmente i termini e le condizioni nonché i criteri finalizzati alla concessione del beneficio.

È previsto, infine, che l'esecutorietà dei provvedimenti di concessione del finanziamento sia subordinata al parere di conformità della Commissione europea.

2. — La legge della Regione Campania in parola, però, presta il fianco a seri dubbi di legittimità costituzionale, in relazione al fatto che, presupposto di tale disciplina, è l'avvenuto riconoscimento del prodotto su base geografica, riconoscimento che invece è riservato alla comunità, europea, ai sensi del Trattato CE (artt. 32 e seguenti).

La qualifica, conseguentemente, non può provenire autonomamente dalla normativa nazionale o regionale.

Nel caso della carne di bufalo campana, al contrario, il detto riconoscimento non ha una provenienza comunitaria e quindi non è tutelata dalla relativa normativa.

Consegue che la legge regionale, in quanto anticipa tale riconoscimento e in quanto mira ad assicurare una tutela non prevista in sede comunitaria, si pone in contrasto con la relativa normativa CEE e in particolare con il regolamento CE n. 510/2006, art. 5, comma 5.

3. — È tutta la legge, dunque, che si pone in contrasto con i principi appena visti.

Ciò risulta, comunque, evidente per alcune disposizioni.

3.1 — Intanto, l'art. 1, dove si afferma che la carne di bufalo campano è tutelata al sensi del reg. CE n. 510/2006. Ma se non c'è il riconoscimento comunitario della provenienza geografica tutelata, è evidente che non vi possa essere alcuna tutela a sensi dello specifico regolamento di settore appena citato.

3.2 — Gli articoli 3 e 5, poi, fanno riferimento al disciplinare predisposto per il prodotto, che attualmente semplicemente non esiste.

Conclusivamente, per tali ragioni le disposizioni regionali appaiono esorbitare l'ambito di competenza regionale, ponendosi in contrasto con l'art. 117, primo comma della Costituzione, per mancato rispetto della disciplina comunitaria.

3. — Da ultimo, è d'uopo notare che la trasmissione della relativa documentazione da parte del competente Ministero delle politiche agricole alla Commissione europea, è programmata per il prossimo settembre.

La legge regionale della Campania 22 giugno 2007, n. 7, impugnata in questa sede, conseguentemente, è inopportuna ed intempestiva, sicuramente in contrasto con l'art. 97 Cost. e soprattutto con le regole di coamministrazione fra amministrazione comunitaria e amministrazione interna.

P. Q. M.

Tutto quanto sopra premesso e considerato, si confida che l'ecc.ma Corte costituzionale vorrà dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'intera legge Regione Campania 22 giugno 2007, n. 7, pubblicata sul Bollettino ufficiale della regione 4 luglio 2007, n. 38 — e comunque, in particolare, degli artt. 1, 3 e 5 — per contrasto con gli artt. 117, primo comma e 97 della Costituzione.

Roma, addì 16 agosto 2007

IL VICE AVVOCATO GENERALE DELLO STATO: Gaetano ZOTTA

N. 647

Ordinanza del 9 maggio 2007 emessa dal Tribunale di Genova
nel procedimento penale a carico di Bianchi Roberto

Circolazione stradale - Reato di guida sotto l'influenza dell'alcool e reato di guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti - Prevista competenza, rispettivamente, del tribunale monocratico e del giudice di pace - Irragionevolezza - Ingiustificata disparità di trattamento.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), artt. 186, comma 2, e 187, comma 7.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, e 24, commi primo e secondo.

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza, sulla questione di legittimità costituzionale proposta in via preliminare dalla difesa dell'imputato;, visto il parere contrario del p.m.;

O S S E R V A

Con decreto emesso il 12 ottobre 2006, il G.i.p. presso il Tribunale di Genova disponeva la citazione a giudizio, conseguente a opposizione a decreto penale di condanna, di Bianchi Roberto, per rispondere del reato di cui all'art. 186, comma 2 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, «per avere circolato alla guida di un veicolo in stato di ebbrezza per l'uso di sostanze alcoliche, fatto accertato in Genova il 26 gennaio 2006».

Nella fase degli atti preliminari, la difesa dell'interessato ha eccepito la incostituzionalità della normativa in merito, per violazione dell'art. 3 Cost., nel momento in cui rimette alla competenza per materia del tribunale in composizione monocratica, anziché a quella del giudice di pace, l'accertamento del fatto incriminato *ex art.* 186 c.s.

L'eccezione risulta fondata sull'interpretazione letterale dell'art. 186 c.s. (laddove recita, al comma 2, in tema di guida in stato di ebbrezza alcolica, «Per l'irrogazione della pena è competente il tribunale») e dell'art. 187 c.s. (laddove, al comma 7, in tema di guida sotto l'influsso di sostanze stupefacenti, omette di fare espresso riferimento alla disposizione citata, limitandosi a stabilire che il contravventore «è punito con le sanzioni dell'art. 186, comma 2»).

Da tale interpretazione discenderebbe la inevitabile conseguenza che, in materia di guida in stato di alterazione fisico-psichica, è stata determinata una duplice competenza a seconda della diversa sostanza efficiente implicata: in caso di bevande alcoliche, la competenza spetterebbe al tribunale (per la espressa previsione di cui all'art. 186, comma 2); in caso di sostanze stupefacenti o psicotrope, la competenza spetterebbe (*rectius* rimarrebbe, *ex lege* n. 274/2000) al giudice di pace (per la mancata espressa previsione di cui all'art. 187, comma 7).

Tale differenziazione, assolutamente ingiustificata, violerebbe il canone di razionalità espresso nell'art. 3, comma 1 Cost.

A sostegno dell'eccezione, la difesa ha prodotto la recente sentenza n. 35628/2005 con la quale la sezione I della Corte di cassazione, risolvendo un conflitto di competenza negativo, in un caso analogo a quello in esame, ha dichiarato la competenza del giudice di pace.

Il p.m. ha richiesto il rigetto della eccezione proposta, ritenendo sussistere in merito la competenza del tribunale in composizione monocratica, parimenti operante in ordine a entrambe le fattispecie criminose di cui agli artt. 186, comma 2 e 187, comma 7 c.s.

La materia in esame pare meritevole di un'autorevole interpretazione, in considerazione del contrasto esistente sul punto, sia nelle giurisprudenze di merito, sia nell'ambito della stessa giurisprudenza di legittimità (essendo stata seguita, la sentenza citata dalla difesa, da altra successiva — Sez. IV, n. 21456 del 11 aprile 2006 — di segno contrario).

In questo quadro di fondo, ritiene il tribunale che sussistano i presupposti per sollevare questione di legittimità costituzionale degli artt. 186, comma 2 e 187, comma 7 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, in relazione all'art. 3 Cost.

In effetti, la questione appare rilevante e non manifestamente infondata.

a) Sulla rilevanza.

Emerge dagli atti che l'imputato, in fatto, è stato tratto a giudizio per rispondere di guida in stato di alterazione fisica e psichica legata all'uso di sostanze alcoliche.

Sotto questo profilo, sull'accordo delle parti, è stata prodotta e acquisita agli atti la documentazione relativa al controllo eseguito dai verbalizzanti nei confronti dell'odierno imputato, nonché le risultanze dell'alcoltest effettuato nella immediatezza.

Corretta appare, pertanto, la contestazione ai sensi dell'art. 186, comma 2 c.s., disposizione applicabile al caso di specie.

La disposizione in esame va valutata alla luce dell'art. 187, comma 7 c.s., che, alla norma in oggetto, fa espresso rinvio.

Tale rinvio, peraltro, non risulta operato all'intera disciplina contenuta nel comma di riferimento. Da un lato, infatti, si esplicita che il rinvio è operato *quoad poenam*; dall'altro, vi è un ulteriore rinvio, espresso, alle sole «disposizioni del comma 2, ultimo periodo, dell'art. 186».

Tutto ciò, in astratto, sembra escludere che l'art. 187, comma 7 c.s. possa riferirsi anche alla clausola «Per l'irrogazione della pena è competente il tribunale», che rappresenta, nell'ambito dell'art. 186, comma 2, il secondo periodo.

In questi termini, la questione è rilevante, poiché la norma applicabile al caso di specie è l'art. 186, comma 2 c.s., valutato in combinato disposto con l'art. 187, comma 7 c.s., e dalla sua interpretazione, in difformità o conformemente al principio di diritto affermato dalla suprema Corte nella sentenza n. 35628/2005 citata, discendono ben precise conseguenze in ordine alla competenza del giudice adito e, correlativamente, in presenza di eventuale ritenuta differenziazione di attribuzioni, scaturiscono significativi dubbi circa la coerenza della normativa nel suo complesso col dettato costituzionale.

b) Sulla non manifesta infondatezza.

Nell'ambito del codice della strada, le disposizioni di cui agli artt. 186 e 187 hanno sempre costituito un «sistema» unitario, entrambe attenendo allo stesso tipo di comportamento illecito, cioè la guida in stato di alterazione psico-fisica indotta dall'uso di sostanze «attive», quali l'alcol o gli stupefacenti, ed essendo, quindi, in tal senso, entrambe preposte a garantire la sicurezza della circolazione stradale.

Per tali ragioni, sul piano delle conseguenze del fatto, il legislatore ha preconstituito il medesimo tipo di sanzioni, sia principali (pena congiunta arresto-ammenda), sia amministrativo-accessorie (sospensione della patente di guida), e, sul piano processuale, ha stabilito la competenza dello stesso giudice (prima pretore, poi tribunale in composizione monocratica).

Con la normativa istitutiva della competenza penale del giudice di pace, insieme ad altri reati «minori», anche le fattispecie contravvenzionali di cui agli artt. 186 e 187 c.s. sono state attribuite a quell'organo giudicante (*ex art. 4, comma 1, lett. q del d.lgs. n. 274/2000*) e sono state correlativamente sottoposte al meccanismo sanzionatorio differenziato.

In realtà, tale «nuovo regime» ha avuto breve durata.

Infatti, il d.l. 27 giugno 2003, n. 151, poi convertito nella legge 1° agosto 2003, n. 214, ha rivisitato la materia, nel quadro di un intervento più ampio, volto ad integrare e modificare, in maniera complessiva, la disciplina del codice della strada, onde migliorarne la funzione preventiva, anche attraverso una impostazione di maggiore efficacia sanzionatoria.

Proprio in questa ottica di maggior rigore nei confronti delle violazioni delle norme codicistiche, si inquadra, come del resto può agevolmente evincersi dai lavori preparatori e dal dibattito relativo, l'intervento in ordine agli artt. 186 e 187 in esame, principalmente rivolto a ripristinare la portata afflittiva delle originarie sanzioni penali (arresto e ammenda, da applicarsi congiuntamente).

Da tale scelta, dovrebbe discendere, quale logico corollario formale, l'esigenza di ricondurre le fattispecie in esame alla competenza del giudice togato.

D'altro canto, al di là di ogni considerazione in ordine alle pene, il ripristino della originaria competenza avrebbe un suo significato ben preciso anche sotto il profilo della opportunità, in considerazione della peculiarità del procedimento penale in materia, caratterizzato da significative difficoltà di accertamento dei fatti (in tutti i casi in cui il conducente non sia stato sottoposto ai test e alle analisi tecniche, per rifiuto soggettivo o impossibilità oggettiva).

Ciò premesso sul piano della opportunità, non può non osservarsi come, d'altra parte, rientra pur sempre nella discrezionalità del legislatore, secondo proprie valutazioni «politiche» in senso lato, stabilire una data competenza per la trattazione di particolari materie, discrezionalità insindacabile in sede giurisdizionale, purché esercitata nel rispetto del canone di ragionevolezza implicato nell'art. 3 Cost.

Ora, la modifica del 2003, se si eccettua la puntuale indicazione delle pene, è stata attuata in maniera poco chiara, sia per quanto concerne la composizione strutturale della fattispecie, certamente disorganica, sia per quanto attiene alle espressioni linguistiche utilizzate, assolutamente improprie e fuorvianti.

Ne deriva un intervento normativo non certo adeguato dal punto di vista tecnico-formale.

Infatti, sotto il primo profilo, il *continuum* dell'art. 186, comma 2 c.s., laddove viene descritta la fattispecie contravvenzionale e vengono indicate le sanzioni, principali e accessorie, è stato spezzato attraverso l'inserimento, dopo le sanzioni penali e prima delle sanzioni amministrativo-accessorie, di una clausola specifica.

Detta clausola, sotto il secondo profilo, reca la formula seguente, invero originale: «Per l'irrogazione della pena è competente il tribunale».

Da ciò discende la seguente formulazione complessiva dell'art. 186, comma 2 c.s.: «Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda da € 258 a € 1.032. Per l'irrogazione della pena è competente il tribunale. All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente ...».

A sua volta, l'art. 187, comma 7 c.s., così recita: «Chiunque guida in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, ove il fatto non costituisce più grave reato, è punito con le sanzioni dell'art. 186, comma 2. Si applicano le disposizioni del comma 2, ultimo periodo, dell'articolo 186».

Il sistema è poi completato con le fattispecie che sanzionano le due ipotesi di «rifiuto» da parte del conducente a sottoporsi ai test e agli accertamenti di rito. In questi termini, l'art. 186, comma 7 (in origine comma 6) così recita: «In caso di rifiuto ... il conducente è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con le sanzioni di cui al comma 2»; a sua volta, l'art. 187, comma 8 (in origine comma 5), stabilisce che «In caso di rifiuto ... il conducente è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con le sanzioni di cui all'art. 186, comma 2».

In questo ambito, — fermo il ripristino delle sanzioni — poichè, in origine, la competenza, per tutti i reati, era del tribunale in composizione monocratica, e poichè, per quegli stessi reati, dopo l'istituzione del giudice di pace, una disposizione di legge, analitica e organica (l'art. 4, comma 1, lett. q del d.lgs. n. 274/2000), ha attribuito la competenza a quest'ultimo, è evidente che una riforma in merito avrebbe dovuto passare attraverso il sistema della abrogazione espressa di quella disposizione, oppure attraverso una nuova, puntuale ed organica disciplina della competenza.

Ma ciò non è avvenuto.

Così, in assenza di un intervento formale adeguato, il ricorso a una formula anomala («per l'irrogazione della pena») e la sua particolare collocazione — sia strutturale (a interrompere la disposizione sulle conseguenze sanzionatorie della violazione), sia sistematica (all'interno del solo art. 186 c.s.) — ha prodotto non poche ambiguità interpretative (non è il caso, qui, di ricordare talune letture, addirittura ardite, di parte della dottrina).

In questo quadro è intervenuta l'interpretazione, per così dire «razionale e obbligata», del giudice di legittimità, accolta nella sentenza n. 35628/2005 citata e, in oggi, sottolineata dalla difesa dell'imputato. Secondo la suprema Corte, la formula «per l'irrogazione della pena è competente il tribunale» è comunque espressiva di una attribuzione di competenza in senso tecnico.

Pertanto, detta attribuzione, inserita nell'ambito del solo art. 186, comma 2 c.s., opera esclusivamente in presenza della fattispecie di guida in stato di ebbrezza alcolica, e non anche in presenza di guida in stato di alterazione psico-fisica da assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Infatti, da un lato, l'art. 187, comma 7 c.s., nel disciplinare la fattispecie criminosa, richiama l'art. 186, comma 2 esclusivamente per la parte relativa alle sanzioni (comma 2, prima parte); dall'altro, la stessa norma, nel momento in cui ha voluto ampliare la portata del rinvio, sul piano della disciplina, lo ha fatto espressamente, col richiamo all'ultimo periodo del secondo comma (in tema di «traino del veicolo» fermato) e solo a quello.

In questo contesto, inevitabilmente — conclude la Corte — l'omesso richiamo alla disposizione attributiva della competenza al tribunale «non può considerarsi casuale, né può essere ovviato mediante una operazione interpretativa che si risolverebbe in una manipolazione della disciplina».

Dunque, secondo la Corte, nell'ambito di fattispecie che hanno sempre costituito un sistema unitario, preposte alla tutela del medesimo tipo di bene (la sicurezza della circolazione stradale), sanzionate nel medesimo modo,

vi sarebbe, dopo l'intervento normativo del 2003, una diversa ripartizione della competenza: del tribunale, in presenza di guida sotto l'influenza di sostanze alcoliche; del giudice di pace, in presenza di guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Se tale, dunque, è l'inevitabile portato interpretativo di una disciplina male strutturata, altrettanto inevitabili sono i dubbi di costituzionalità che ne discendono.

Non vi è, infatti, ragione alcuna perché il legislatore debba operare una simile duplicazione di competenze (e di *iter* procedurali).

Anzitutto, è cosa assolutamente inutile e antieconomica.

In secondo luogo, viene a determinare un effetto paradossale: tra due ipotesi criminose, costruite come omogenee, al tribunale viene in realtà sottratta proprio quella in astratto più grave.

Infatti, è di tutta evidenza che tanto l'abuso di alcol quanto l'uso di sostanze stupefacenti incidono sulle capacità del conducente, influenzandone il livello di attenzione, il grado di percezione, i tempi di reazione.

Peraltro, ciò premesso, il disvalore delle due condotte è ben diverso, quanto a presupposti e conseguenze pericolose: in un caso, viene in rilievo l'uso di sostanze di per sé consentite; nell'altro, l'utilizzo di sostanze la cui detenzione integra, già di per sé, fatto illecito (al di là delle soglie di punibilità criminale); in un caso, vengono pregiudicate le capacità percettivo-reattive della persona; nell'altro, si determinano (possono determinarsi) fenomeni ulteriori e ben più gravi (si pensi, ad esempio, agli effetti «superegocizzanti» della cocaina, o a quelli fortemente allucinanti di taluni prodotti di sintesi di ultima generazione).

Un tale intervento normativo, pertanto, non trova giustificazione alcuna, anzi risulta palesemente irrazionale, sia in sé e per sé considerato, sia nell'ambito del «sistema» in cui è chiamato ad operare.

In questi termini, appare violato il canone di ragionevolezza implicato nell'art. 3, primo comma Cost., limite invalicabile alla discrezionalità del legislatore.

Conseguenza di tale violazione, per le ricadute inevitabili quanto al regime sanzionatorio differenziato applicabile nei giudizi di fronte al giudice di pace, è la violazione dell'art. 3 Cost. sotto il profilo, ancora più palese ed evidente, della ingiustificata disparità di trattamento nell'ambito di situazioni omogenee.

Sotto questo profilo, lo schema logico seguito dal legislatore, al momento della istituzione del giudice di pace, risulta fondato sulla enucleazione di una serie di fattispecie considerate di minor allarme sociale, rispetto alle quali è possibile un *iter* procedimentale più snello, un giudizio più rapido e, parallelamente, ove non operino i meccanismi deflattivi previsti, un regime sanzionatorio differenziato *in melius*, del tutto peculiare e coerente con le premesse della riforma.

Un regime sanzionatorio, in altri termini, in cui, l'aspetto punitivo-retributivo risulta fortemente attenuato, a favore della componente risocializzante della pena (art. 52 e segg. d.lgs. n. 274/2000).

In questo quadro, la differenza di riti produce le seguenti due incongruenze:

trattamento differenziato di situazioni del tutto analoghe, laddove l'abuso di alcol in un caso e l'uso di stupefacenti nell'altro abbiano prodotto lo stesso tipo di alterazione psico-fisica nell'assuntore;

trattamento differenziato (con proporzionalità inversa) di situazioni differenti, nel senso che il fatto più grave — uso di stupefacenti con *surplus* di effetti (superegocizzanti e/o allucinanti) — verrebbe trattato meno gravemente rispetto al fatto, senz'altro più lieve, del mero abuso di alcol.

Infatti, in entrambi i casi, l'assuntore di sostanze alcoliche verrebbe sanzionato con la pena congiunta dell'arresto e dell'ammenda, *ex art.* 186 d.lgs. n. 274/2000, laddove l'utilizzatore di sostanze stupefacenti potrebbe essere sanzionato con la semplice pena pecuniaria, o con la permanenza domiciliare o col lavoro sostitutivo, *ex art.* 52, comma 2, lett c) d.lgs. n. 274/2000.

Senza considerare, tra l'altro, la possibilità ulteriore, per quest'ultimo, di fruire della oblazione *ex art.* 162-*bis* c.p., modalità estintiva preclusa, invece, all'imputato del reato di cui all'art. 186, comma 2 c.s.

Sulla base di tali elementi, complessivamente considerati, deve ritenersi rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 186, comma 2 e 187, comma 7 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, così come successivamente modificati, in relazione all'art. 3, primo comma, Cost., sotto il profilo della irrazionalità della disciplina e della ingiustificata disparità di trattamento, con conseguente sospensione del procedimento e trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

P. Q. M.

Visti gli artt. 491 c.p.p.; 23 e segg., legge n. 87/1953; 134 Cost.;

Dichiara la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 186, comma 2 e 187, comma 7 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, così come successivamente modificati, in relazione all'art. 3, primo comma, Cost., e all'art. 24, commi primo e secondo, Cost., nei termini di cui in motivazione;

Dispone la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata al Presidente del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Genova, addì 9 maggio 2007

Il giudice: PANICUCCI

07C1137

N. 648

*Ordinanza del 29 settembre 2003 emessa dal Tribunale di Chieti
sul reclamo proposto da Cascini Paola contro Polidoro Enrica ed altri*

Procedimento civile - Normativa regolatrice del procedimento cautelare uniforme - Accertamento tecnico preventivo - Reclamo avverso rigetto dell'istanza - Omessa previsione della possibilità di proporre reclamo avverso l'ordinanza che rigetta l'istanza di accertamento tecnico preventivo - Denunciata violazione del principio di uguaglianza sotto il profilo dell'irragionevole disparità di trattamento rispetto alla tutela cautelare sostanziale, che risulta assistita dal rimedio del reclamo anche avverso il provvedimento di rigetto - Asserita lesione dell'inviolabile diritto di difesa e del principio costituzionale della parità delle parti processuali.

- Codice di procedura civile, artt. 669-*quaterdecies*, e 695.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111.

IL TRIBUNALE

Pronunciando sul reclamo proposto da Cascini Paola, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. De Cesare, presso il cui studio è elettivamente domiciliata ricorrente;

Nei confronti di Polidoro Enrica, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Nicodemo, presso il cui studio è elettivamente domiciliata; Petrone Rosa e Petrone Vincenzo, rappresentati e difesi, come da procura in atti, dagli avv. Marcello e D'Amico, elettivamente domiciliati presso Petrone Vincenzo, Chieti via T. Del Grosso n. 72, resistenti.

OSSERVA

Con ricorso depositato il 5 dicembre 2002 Paola Cascini adiva il Tribunale di Chieti affinché venisse disposto accertamento tecnico preventivo volto a verificare se le lesioni esistenti nella propria unità immobiliare fossero addebitabili ai lavori di ristrutturazione eseguiti dai resistenti nei loro appartamenti siti nel medesimo condominio.

La richiesta veniva rigettata con ordinanza del 26 febbraio 2003 non essendo stato ritenuto sussistente il requisito del pericolo di dispersione della prova.

Avverso tale decisione proponeva reclamo la Cascini. I resistenti proponevano come prima difesa l'inammissibilità del reclamo avverso le ordinanze pronunciate in materia di istruzione preventiva. La difesa della ricorrente, pur argomentando in relazione alla reclamabilità dei provvedimenti *de quo*, sollevava eccezione di incostituzionalità dell'art. 669-*quaterdecies* c.p.c. per l'ipotesi che il Tribunale non ritesse condivisibile l'interpretazione prospettata.

Non manifesta infondatezza.

La questione trae spunto dal tenore letterale dell'art. 669-*quatordecies* c.p.c. in base al quale la disciplina del procedimento cautelare uniforme — ivi compreso l'istituto del reclamo — si applica ai provvedimenti disciplinati dalle sezioni II (sequestro), III (denuncia di nuova opera e danno temuto) e V (provvedimenti d'urgenza) oltre che agli ulteriori provvedimenti cautelari disciplinati dal codice civile o da leggi speciali.

Dall'elenco dei provvedimenti disciplinati dalla normativa in oggetto sono esclusi, quindi, i provvedimenti di istruzione preventiva regolati dalla sezione IV; per questi l'art. 669-*quatordecies* c.p.c. prevede solo ed esclusivamente l'applicabilità dell'art. 669-*septies* c.p.p.

Il tenore letterale della norma è chiaro ed esclude che i provvedimenti di istruzione preventiva siano disciplinati — salva l'eccezione relativa all'art. 669-*septies* c.p.c. — dalle previsioni relative al procedimento cautelare uniforme. Del resto, in tal senso milita il fatto che gli artt. 693 e seg. c.p.c. regolano espressamente le modalità di proposizione dell'istanza, nonché le fasi successive del procedimento di istruzione preventiva.

Concludendo, si ritiene che l'art. 669-*quatordecies* c.p.c. preveda espressamente l'esclusione dei procedimenti di istruzione preventiva tra quelli soggetti al procedimento cautelare uniforme e quindi alla disciplina del reclamo.

Ciò detto, si dubita della compatibilità di tale disciplina con i principi costituzionali espressi dall'art. 3, 24 e 111 Cost.

Contrasto con l'art. 3 Cost.

In relazione al principio di parità di trattamento, si evidenzia la sostanziale identità della *ratio* sottesa ai procedimenti cautelari disciplinati dagli artt. 669-*bis* e seg. c.p.c. rispetto a quella propria dell'istruzione preventiva. In entrambi i casi, infatti, il Legislatore ha ritenuto di approntare una disciplina processuale idonea a garantire una tutela immediata del diritto, tutela che si esplica in via principale mediante l'anticipazione degli effetti della decisione di merito, ma anche tramite l'acquisizione delle prove suscettibili di dispersione nelle more dell'ordinario giudizio. Le finalità cautelari dell'istruzione preventiva, del resto, sono già state sottolineate dalle sentenze nn. 46/1997 e 388/1999 della Corte costituzionale, lì dove si è posto l'accento sulla necessità che l'accertamento riguardi tutti gli elementi probatori suscettibili di dispersione.

Orbene, se i provvedimenti di istruzione preventiva partecipano della natura cautelare al pari dei provvedimenti anticipatori nel merito, non si ravvisa alcuna ragione per escludere l'estensione del regime del reclamo. Né vale l'osservazione per cui la tutela cautelare sostanziale avrebbe una funzione distinta, tesa all'anticipazione degli effetti della sentenza definitiva, mentre l'istruzione preventiva salvaguarda solo l'acquisizione probatoria. Pur essendo innegabile tale distinzione, occorre porre attenzione sull'assoluta identità finale dei due strumenti processuali, posto che entrambi assicurano alla parte di non veder pregiudicato il proprio diritto dalla durata del processo.

A ciò si aggiunga che il diritto può essere irrimediabilmente leso sia in caso di tardiva tutela sostanziale, ma anche qualora non si consenta al titolare di assumere quei mezzi di prova soggetti a dispersione o modificazione ed in assenza dei quali la proposizione dell'azione risulterà sfornita di supporto istruttorio.

Se l'effetto negativo della pronuncia cautelare di rigetto è il medesimo, a prescindere dal fatto che a non essere accolta sia la domanda cautelare sostanziale piuttosto che quella istruttorie, ne consegue una palese disparità di trattamento, posto che nel primo caso l'ordinamento appresta il reclamo, mentre nel secondo non risulta esperibile alcuno strumento di impugnazione.

L'indisponibilità di mezzi di impugnazione avverso l'ordinanza di rigetto del ricorso per istruzione preventiva, comporterà che il ricorrente potrà solo ed esclusivamente proporre l'azione ordinaria esponendosi al concreto rischio che nelle more del giudizio la prova di cui si era chiesta l'assunzione anticipata non potrà essere più acquisita al processo.

Per mera completezza ed a riprova di come solo l'ordinanza di rigetto dell'istruzione preventiva dia luogo alla problematica in esame, si precisa che nel caso di ordinanza ammissiva dell'istruzione preventiva non si pone l'analoga questione di costituzionalità, proprio perché il provvedimento risulta inidoneo a sortire effetti definitivi, essendo rimessa al successivo ed eventuale giudizio di merito ogni valutazione circa la rilevanza della prova (in tal senso C. cass. sez. I, 28 maggio 1997, n. 4940, FI, 1996, c.2766).

Contrasto con gli artt. 24 e 111 Cost.

Le osservazioni in precedenza svolte sono in gran parte vevoli anche per sostenere il contrasto con gli artt. 24 e 111 Cost. della inammissibilità del reclamo avverso in provvedimenti di rigetto dell'istruzione preventiva, ritenendosi l'attuale disciplina lesiva del principio di effettività della difesa e parità delle parti. Anche prima delle modifiche apportate all'art. 111 Cost., la Consulta — nella sentenza n. 253/1994 — aveva sottolineato come «l'equivalenza nell'attribuzione dei mezzi processuali esperibili dalle parti ... (*omissis*) ... è in un rapporto di neces-

saria strumentalità con le garanzie di azione e di difesa sancite dall'art. 24 della Costituzione, sì che una distribuzione squilibrata dei mezzi di tutela, riducendo la possibilità di una delle parti di far valere le proprie ragioni, condiziona impropriamente in suo danno ed a favore della controparte l'andamento e l'esito del processo».

La parità dei mezzi presuppone che entrambe le parti siano in grado di avvalersi delle prove a sostegno delle proprie tesi e proprio per tale ragione l'ordinamento ha predisposto uno strumento che impedisce la dispersione incolpevole delle prove. Ciononostante, tale parità risulta inevitabilmente alterata qualora la parte richiedente l'istruzione preventiva, ove non venga messa in condizione di reclamare avverso l'erroneo diniego di assunzione anticipata delle prove, veda definitivamente preclusa, nel giudizio di merito, la possibilità di avvalersi della prova a seguito del concretizzarsi del rischio di dispersione paventato.

Insussistenza di interpretazioni costituzionalmente orientate.

In apertura si è visto come il combinato disposto degli artt. 669-terdecies, quatordecies, e 695 c.p.c. depone nel senso dell'inesistibilità del reclamo alle ordinanze di rigetto dell'istruzione preventiva. Sulla base di tale premessa, occorre verificare la percorribilità di interpretazione alternative che consentano l'estensione del reclamo anche ai provvedimenti di istruzione preventiva.

Secondo parte della dottrina, l'estensione del reclamo ai provvedimenti di rigetto dell'istruzione preventiva potrebbe conseguire dall'interpretazione estensiva della sentenza n. 253/1994 della Corte costituzionale, additiva dell'art. 669-terdecies. Si sostiene che avendo la Corte dichiarato l'incostituzionalità della norma nella parte in cui non ammette il reclamo avverso le ordinanze di rigetto della domanda cautelare, l'estensione del reclamo dovrebbe riguardare tutti i provvedimenti di rigetto, ivi compresi quelli emessi in materia di istruzione preventiva.

La tesi non è condivisibile, in quanto tende ad estendere l'ambito della sentenza interpretativa di accoglimento emessa dalla Consulta. La Corte, infatti, è stata chiamata a pronunciarsi solo ed esclusivamente sulla legittimità o meno dell'esclusione del reclamo avverso le ordinanze di rigetto in materia cautelare, senza che sia stato sollevato alcun profilo di incostituzionalità relativamente all'estensione dell'ambito di operatività della disciplina di cui all'art. 669-terdecies c.p.c.

Tanto ciò è vero che la richiamata pronuncia ha riguardato il solo art. 669-septies c.p.c., senza andare minimamente ad incidere sulla diversa norma contenuta nell'art. 669-quatordecies c.p.c. che individua i provvedimenti soggetti al procedimento cautelare uniforme e, quindi, al reclamo.

In definitiva l'estensione in via interpretativa della reclamabilità del provvedimento di rigetto dell'istruzione preventiva sarebbe il frutto non già di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 669-quatordecies c.p.c., bensì della sua disapplicazione. La riprova di quanto affermato si rinviene nel fatto che, seguendo la tesi favorevole alla reclamabilità dell'ordinanza de qua, l'art. 669-quaterdecies c.p.c. verrebbe del tutto svuoto di contenuto precettivo, relativamente all'esclusione dei procedimenti di istruzione preventiva dall'ambito di applicazione del procedimento cautelare uniforme.

Rilevanza della questione di legittimità.

Il requisito della rilevanza della questione nel caso in oggetto risulta di tutta evidenza. Poiché la norma oggetto dell'eccezione di incostituzionalità concerne l'ammissibilità o meno del reclamo, ne consegue che applicando l'art. 669-quatordecies c.p.c. secondo il tenore attuale, il reclamo andrebbe necessariamente dichiarato inammissibile; al contrario, l'eventuale declaratoria di incostituzionalità della norma in questione determinerebbe l'ammissibilità del reclamo consentendo l'esame nel merito del ricorso.

P. Q. M.

Propone questione di legittimità costituzionale avverso gli artt. 669-quatordecies e 695 c.p.c., nella parte in cui non consentono la proposizione del reclamo contro le ordinanze di rigetto in materia di istruzione preventiva, per violazione degli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospendendo il giudizio in atto.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti previsti dall'art. 23, legge n. 87/1953.

Chieti, addì 29 settembre 2003

Il Presidente: BORTONE

Il giudice estensore: DI GERONIMO

N. 649

Ordinanza del 30 marzo 2007 emessa dal G.u.p. del Tribunale di Trani
nel procedimento penale a carico di Cianci Michele

Processo penale - Prova testimoniale - Dichiarazioni del coimputato, o dell'imputato in procedimento connesso o di reato collegato, nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di assoluzione con la formula «perché il fatto non sussiste» - Obbligo di assistenza difensiva e applicazione della disposizione di cui all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. (necessità che le dichiarazioni siano corroborate da riscontri esterni) - Irragionevolezza - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai testimoni ordinari - Ingiustificata equiparazione ai dichiaranti di cui all'art. 210 cod. proc. pen. - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 381/2006.

- Codice di procedura penale, art. 197-*bis*, commi 3 e 6.
- Costituzione, art. 3.

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza.

Premesso che questo giudice sta celebrando in rito abbreviato processo iscritto a reg. Mod. 21 6879/2002 reg. g.i.p con n. 3961/2006 (proveniente da proc. n. 2215/2003) a carico, tra gli altri, di Michele Cianci imputato dei reati di cui agli artt. 483 c.p. e 12, comma 5, d.lgs. n. 286/1998 in concorso con altre persone, (Vitale Antonio, Cinquepalmi Rodolfo, Vino Giuseppina, Mamadou Gueye, Mor Diene) perseguite in separati processi, *ex art.* 12 lett. a) c.p.p., previa separazione degli atti dal presente processo (in data 28 giugno 2004 per Vitale, Vino, Mamadou Gueye, Mor Diene).

Nel rito abbreviato e in corso di discussione finale, conclusasi ad udienza del 9 marzo 2007 con riserva di replica del p.m., sono state sollevate dalla difesa dell'imputato Cianci questioni relative alla utilizzabilità delle dichiarazioni rese da Vitale Antonio, Mamadou Gueye, Mor Diene assunte nel corso delle indagini in assenza di assistenza difensiva e quindi affette da inutilizzabilità patologica *ex artt.* 63 c.p.p. tali da rendere le stesse prive di valore probatorio *erga omnes*, in data 14 novembre 2002 (Mor Diene e Vitale Antonio).

Dette dichiarazioni sostanziano la prova di accusa nei confronti dell'imputato Cianci.

In proposito deve preliminarmente osservare che e le dichiarazioni di Mamadou Gueye sono state raccolte nella immediatezza dei fatti, vale a dire nel corso del primo controllo di p.g. che le ha assunte esplicitamente «da persona indagata dei fatti e ai sensi dell'art. 350, settimo comma c.p.p.», come si evince sia dalla lettura dell'atto che dalla intestazione, e pertanto pienamente utilizzabili anche in rito abbreviato mentre le altre dichiarazioni e quelle assunte anche successivamente da Cinquepalmi Rodolfo sono state raccolte a sommarie informazioni testimoniali ai sensi dell'art. 351 c.p.p. senza assistenza difensiva pur se senza alcuna ammonizione circa obbligo di dire la verità né avviso esplicito ad avvalersi della facoltà di non rispondere (ma con una sibillina dichiarazione relativa alla volontà di rispondere) in ogni caso da persone che non erano già sottoponibili ad indagini in quanto ad esse veniva semplicemente verificato il titolo del permesso di soggiorno esibito dal diretto interessato.

Trattasi di soggetti che successivamente sono stati sottoposti ad indagini, e quindi imputati degli stessi reati ascritti all'imputato Michele Cianci ma citati dal p.m. per il giudizio dianzi al giudice monocratico di Barletta dal p.m. previa separazione degli atti dal fascicolo processuale successivamente pervenuto dinanzi a questo giudice.

Vino Giuseppina invece non è mai stata sentita a sommarie informazioni o con dichiarazioni spontanee, ma in interrogatorio con assistenza difensiva dal p.m. in cui si avvaleva della facoltà di non rispondere.

Diene Omar non risulta mai ascoltato in alcuna veste processuale, ma ha solo riferito direttamente alla p.g., senza alcuna verbalizzazione circa il permesso in suo possesso che sarebbe stato rilasciato da Vino Giuseppina e consegnatogli direttamente dall'avv. Cianci.

Queste ultime «dichiarazioni», che tali nemmeno sono in sostanza, sono del tutto inutilizzabili Vino e Diene costituiscono «fonti di prova» esclusive relativamente ad uno degli episodi ascritti all'avv. Michele Cianci.

Nel corso dell'indagine che ha dato luogo alla richiesta di rinvio a giudizio e quindi al rito abbreviato dinanzi a questo giudice, Vitale Antonio quale indagato nello stesso reato è stato sottoposto ad esame in data 7 maggio 2004 nel corso di incidente probatorio sollecitato dal p.m., e si è avvalso della facoltà di non rispondere.

L'incidente probatorio era stato richiesto dal p.m. anche per l'assunzione dell'esame, quali coindagati *ex art. 197-bis c.p.p.* di Mor Diene, Mamadou Gueye e quale indagato in reato connesso di Diene Omar.

Da questo giudice venivano convocati gli unici due indagati raggiunti da notifiche e cioè Vitale e Mamadou il quale però risultava assente e non veniva ascoltato.

Solo successivamente ad esibizione dell'intero fascicolo, si è appurato che il Mamadou Gueye era stato arrestato proprio in data 7 maggio 2004 perché inottemperante all'ordine di espulsione.

OSSERVA

Le dichiarazioni rese da Cinquepalmi e da Mor Diene sono contrastanti tra loro e non sono state seguite da alcun altro atto con garanzia difensiva; mentre le dichiarazioni rese da Vitale e da Vino sono state rese in esame ed interrogatorio assistiti, con semplice esercizio della facoltà di non rispondere che ha paralizzato ogni possibilità di contestazione, fosse o meno ammissibile la stessa.

Prescindendo per il momento dal motivo per cui potrebbero ritenersi perfettamente utilizzabili le dichiarazioni di Mamadou Gueye, Vitale Antonio, Mor Diene, deve riflettersi invece sulla necessità che questo giudice ha all'esito del rito abbreviato di procedere ad integrazione probatoria *ex art. 441*, quinto comma c.p.p. quanto meno relativamente a Vino, Cinquepalmi, Mor Diene, (con eventuale successivo confronto tra loro) Diene Omar.

Una volta riconosciuta o la inutilizzabilità cosiddetta patologica delle prove (*cf.* Corte di cassazione, sez. unite 20 giugno 2006, n. 16, che ha risolto le divergenze in ordine alla utilizzabilità di atti distinguendo come o inutilizzabili in assoluto quelli affetti dalla cosiddetta inutilizzabilità patologica, e cioè «agli atti probatori assunti *contra legem*, il cui impiego è vietato in modo assoluto non solo nel dibattimento ma in qualsiasi altra fase del procedimento, ivi comprese le indagini preliminari, l'udienza preliminare, le procedure incidentali cautelari e quelle negoziali di merito») o comunque la necessità di procedere ad integrazione probatoria, il potere officioso e per vero sollecitato anche dal p.m. nel caso in esame, sia di rinnovare le prove inutilizzabili che di assumerne di nuove, deve comunque riconoscersi al giudice, ove non si voglia seriamente svalutare la giurisdizione esercitata nel rito «allo stato degli atti», che non può essere confuso con un rito che dà diritto alla assoluzione per carenza di atti, circa le modalità e il ruolo processuale con cui i mezzi di prova andrebbero assunti, questo giudice rileva quanto segue.

Nei confronti ditali soggetti diversi dall'odierno imputato e pur con esso concorrenti negli stessi reati il processo si è concluso con sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste, pronunciata in rito abbreviato dal giudice monocratico del Tribunale di Trani, sezione Barletta, con numero 349 in data 5 ottobre 2006 irrevocabile il 27 gennaio 2007 nei confronti di Vitale, il 7 febbraio 2007 per Cinquepalmi, il 28 gennaio 2007 per Vino e con sentenza numero 347 del 5 ottobre 2006 in data 5 ottobre 2006 irrevocabile il 20 febbraio 2007 nei confronti di Mor Diene.

La formula assolutoria peraltro non è ostativa a una diversa valutazione di questo giudice chiamato a conoscere della posizione di altro imputato, (*cf.* in proposito Cass. pen., sez. II, 3 maggio 2005, n. 21998 Tringali e altri CED Cassazione, 2005 e Cass. pen., sez. I, 16 novembre 1998, n. 12595 Priebke e altri Cass. pen., 1999, 2229 secondo cui è possibile anche sottoporre a rivalutazione il comportamento dell'assolto all'unico fine — fermo il divieto del *ne bis in idem* a tutela della posizione di costui — di accertare la sussistenza ed il grado di responsabilità dell'imputato da giudicare) anche perché sentenza è stata emessa in rito abbreviato con tale formula in forza sia della dichiarazione di inutilizzabilità delle dichiarazioni dei predetti *contra se* sia in forza della constatazione della carenza nel fascicolo di taluni atti essenziali (quali gli stessi permessi di soggiorno e dichiarazioni di emersione dalla irregolarità) sia in forza di valutazioni sulla utilizzabilità delle prove che questo giudice ritiene di non condividere.

Ritiene di conseguenza che l'espletamento di detti mezzi di prova diviene necessario solo nella misura in cui i soggetti possano esser chiamati a testimoniare sotto vincolo di giuramento e con obbligo di dire la verità liberamente, e con successiva libera valutazione dei contenuti delle dichiarazioni, e non allorché siano chiamati dinanzi al giudice con assistenza difensiva ovvero allorquando le loro dichiarazioni debbano essere corroborate da riscontri ai sensi dell'art. 192, terzo comma c.p.p.

In tal caso oltretutto non si otterrebbe che una duplicazione della attività già svolta nel corso delle indagini ovvero un ulteriore onere del giudice terzo della inquisizione su eventuali riscontri non esistenti in atti.

Osta invece al concreto ed efficace esercizio di tale potere del giudice la norma *sub* art. 197-*bis* terzo e sesto comma c.p.p. nella parte in cui prevede che detti soggetti, pur potendo esser chiamati a testimoniare perché assolti dallo stesso reato con la formula «perché il fatto non sussiste» debbano essere assistiti da difensore e alle loro dichiarazioni dovrebbe applicarsi la regola di valutazione *sub* art. 192, terzo comma c.p.p., che di fatto rischia di vanificare le dichiarazioni stesse e in concreto le vanificherebbe.

Di qui la rilevanza della questione, già in questa fase, in quanto, poiché ciascuna di dette dichiarazioni rese da Cinquepalmi, Vino, Mor Diene, Diene Omar si riferisce alla «singola» pratica di falsificazione del permesso, tanto che nel diverso processo dinanzi al giudice monocratico sono state rubricati distinti reati a carico di ciascuno degli imputati, ne consegue che la singola dichiarazione «testimoniale», anche se resa con obbligo di dire la verità ove sottoposta alla regola di valutazione *ex* art. 192, terzo comma c.p.p. di fatto sarebbe vanificata; potrebbe non aver alcun riscontro ottenibile dagli atti, — salvo concepire un incongruente potere inquisitorio del giudice del rito abbreviato.

Inoltre appare del tutto incongruo l'obbligo di nomina di un difensore poiché non si comprende da cosa il testimone che pure il legislatore considera tale — dovrebbe essere tutelato, posto che giammai nei suoi confronti potrebbe intraprendersi nuova azione penale.

La questione appare rilevante in questa fase poiché a fronte di regole di valutazione già precostituite, e del materiale probatorio già in atti, non ritenendo questo giudice che possa cercare aliunde riscontri alle dichiarazioni ove mai queste siano rese poiché in due casi proverrebbero da soggetti extracomunitari sui quali pende un ordine di espulsione benché sospeso dal p.m., anche ove esse siano confermate di quelle rese in prima battuta, la assunzione testimoniale sarebbe inutile quindi inutilmente inficiante il principio di economia processuale.

Inoltre questo giudice dovrebbe predisporre la assistenza difensiva per diversi dichiaranti con quello che consegue anche in ordine ad obbligo di retribuzione del difensore da parte di un soggetto che non ne avrebbe alcun bisogno.

Le norme suddette si pongono quindi in contrasto con l'art. 3 della costituzione sul principio di uguaglianza tra cittadini in questo caso tra cittadini chiamati a testimoniare.

Ed invero se appare significativa la graduazione contenuta nelle norme *ex* art. 197-*bis* c.p.p. in ragione dei diversi «stati di relazione» del teste-imputato rispetto ai fatti oggetto del procedimento che partono da una condizione di assoluta indifferenza propria del teste ordinario, e giungono fino alla forma del totale coinvolgimento propria del concorrente nel medesimo reato (il riferimento esplicito è a Corte cost. ordinanza 22 luglio 2004, n. 265 su Sito ufficiale Corte cost.) nel caso in esame nessuna tutela sarebbe più ammissibile.

Si è dinanzi, infatti, a soggetti che sono stati assolti con la formula «perché il fatto non sussiste», sia pure nell'ambito di altro rito, e con altre valutazioni probatorie indi con esclusione nei loro confronti di qualunque profilo di riprovevolezza delle condotte ed anzi con esclusione della stessa condotta.

Non risponde a principi di razionalità ed uguaglianza l'assimilare a detto soggetto il dichiarante *sub* art. 210 c.p.p. che invece è ancora coinvolto nel processo, e continuare a differenziare la sua figura di testimone da altri testimoni, in virtù di una sorta di stigma costituito dall'aver subito una azione penale rivelatasi infondata di un sospetto di una diuturna contiguità con altro imputato, pur se già dichiarata infondata; non risponde a principi di razionalità ed uguaglianza l'escludere in via di principio che tale testimone possa essere un testimone «pieno» terzo, privo quindi di assistenza difensiva le cui dichiarazioni sono liberamente valutabili dal giudice anche in assenza di riscontri.

Può argomentarsi la estensione della illegittimità costituzionale anche al soggetto che sia stato assolto con la formula il fatto non sussiste da altra pronuncia di illegittimità costituzionale su analoga questione, in sentenza della ecc.ma Corte n. 381 del 21 novembre 2006 che ha ritenuto che:

«L'assoggettamento delle dichiarazioni della persona — che, già coimputata o imputata di reato connesso o collegato, sia stata assolta “per non aver commesso il fatto” — alla regola legale di valutazione enunciata nell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. vale, in realtà, a rendere perenne una compromissione del valore probatorio delle relative dichiarazioni testimoniali, la quale si appalesa in sé priva di qualsiasi giustificazione sul piano

razionale: e ciò perché, nei confronti di tale persona, l'ordinamento ha già acclarato, in via definitiva, l'inesistenza di qualunque correlazione con il fatto oggetto della verifica processuale, significativa agli effetti della responsabilità penale.

... Se, infatti, l'effetto preclusivo del giudicato assolutorio produce la conseguenza di dissolvere, *pro futuro*, qualsiasi nesso giuridicamente rilevante tra la persona ed il fatto oggetto della originaria imputazione — tale essendo lo stesso etimo che contraddistingue la *absolutio* dalla istanza punitiva — è postulato indefettibile di tale restituito *in integrum* per l'innocente, riconosciuto formalmente tale, anche il totale ripristino della sua terzietà rispetto a quel fatto.

In caso contrario, l'efficacia di un giudicato di assoluzione — che pure espressamente esclude, per il dichiarante, qualsiasi legame con l'oggetto del giudizio, consolidando tale esito al punto da renderlo irreversibile — risulta sostanzialmente svilita proprio dalla perdurante limitazione del valore probatorio delle sue dichiarazioni.

... L'assistenza difensiva necessaria, infatti, oltre a non essere presidiata da alcuna giustificazione normativa apprezzabile — ed, anzi, apparendo in logico contrasto con la neutralità del dichiarante rispetto al giudizio, già affermata dal giudicato di assoluzione — configura un indubbio *vulnus* al principio di eguaglianza sostanziale, atteso che, proprio in forza della presenza del difensore, la categoria dei dichiaranti in esame risulta soggetta, quanto alle modalità di assunzione della prova, ad un trattamento irragionevolmente diverso rispetto alla generalità degli altri testi».

In forza quindi della predetta declaratoria di illegittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, dei commi 3 e 6 dell'art. 197-bis del codice di procedura penale, nella parte in cui prevedono, rispettivamente, l'assistenza di un difensore e l'applicazione della disposizione di cui all'art. 192, comma 3, del medesimo codice di rito anche per le dichiarazioni rese dalle persone, indicate al comma 1 del medesimo art. 197-bis cod. proc. pen., nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di assoluzione «per non aver commesso il fatto», divenuta irrevocabile, questo giudice ritiene che analoga *ratio* debba presiedere alla considerazione della norma a fronte del teste, già imputato assolto con la formula «perché il fatto non sussiste» poiché vi sarebbe violazione del principio di uguaglianza nella norma che dispone trattamento differenziato senza che sussista ragione per giustificarlo.

P. Q. M.

Chiede alla ecc.ma Corte costituzionale che voglia dichiarare la illegittimità costituzionale per contrasto con l'art. 3 della Costituzione dei commi 3 e 6 dell'art. 197-bis del codice di procedura penale, nella parte in cui prevedono, rispettivamente, l'assistenza di un difensore e l'applicazione della disposizione di cui all'art. 192, comma 3, del medesimo codice di rito anche per le dichiarazioni rese dalle persone, indicate al comma 1 del medesimo art. 197-bis cod. proc. pen., nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di assoluzione con la formula «perché il fatto non sussiste».

Manda affinché ai sensi della legge n. 87/1953 la presente ordinanza venga inviata alla Corte costituzionale e comunicata ai Presidenti delle Camere, alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Sospende il processo in corso, ai sensi dell'art. 3 c.p.p.

La presente ordinanza viene pronunciata nella udienza di celebrazione del rito abbreviato dinanzi alle parti.

Trani, addì 30 marzo 2007

Il giudice: GIANCASPRO

N. 650

Ordinanza del 12 dicembre 2006 emessa dal Tribunale amministrativo regionale della Campania sul ricorso proposto da Santoro Irene contro Commissario delegato del Governo per l'emergenza rifiuti, bonifiche e tutela delle acque della Regione Campania ed altro.

Giustizia amministrativa - Tribunali amministrativi regionali - Controversie relative alla legittimità delle ordinanze e dei conseguenziali provvedimenti commissariali adottati in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 - Competenza, in via esclusiva, in primo grado, attribuita al T.A.R. del Lazio, sede di Roma - Irragionevole deroga al principio della competenza del T.A.R. della Regione in cui il provvedimento è destinato ad avere incidenza - Violazione del principio del giudice naturale - Violazione del principio del decentramento territoriale della giurisdizione amministrativa.

- Decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, art. 3, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, introdotti dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21.
- Costituzione, artt. 3 e 25.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza, sul ricorso n. 13842/2003 reg. gen. proposto da Santoro Irene, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Cimino, con lo stesso elettivamente domiciliata in Napoli alla via San Giovanni a Carbonara n. 91, presso lo studio dell'avv. Giuseppe De Roma;

Contro Regione Campania, in persona del Presidente *pro tempore* e nella qualità di Commissario di Governo per l'emergenza rifiuti, bonifiche e tutela delle acque, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale di Napoli, presso la stessa legalmente domiciliato in Napoli; Prefettura di Napoli, in persona del Prefetto delegato *ex o.P.C.m.* del 7 ottobre 1994, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, presso la stessa legalmente domiciliata in Napoli; per l'annullamento dell'atto di retrocessione del fondo di proprietà della ricorrente, degli atti in oggetto indicati e di tutti quelli connessi, e per la condanna delle amministrazioni al pagamento dell'indennità di occupazione, maggiorata di rivalutazione ed interessi, nonché del risarcimento dei danni quantificato in euro 87.667,60 oltre rivalutazione ed interessi, e di euro 1.690,75 per il valore dei frutti dell'epoca pendenti, oltre rivalutazione ed interessi;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Vista la memoria di costituzione in giudizio dell'Avvocatura di Stato;

Vista la documentazione depositata dall'Amministrazione resistente;

Vista la memoria difensiva prodotta dalla ricorrente;

Visti gli atti tutti di causa: alla pubblica udienza dell'8 novembre 2006, relatore il cons. Donadono, uditi gli avvocati presenti di cui al verbale di udienza.

F A T T O

Con ricorso notificato il 19 novembre 2003, la sig.ra Irene Santoro, nella dedotta qualità di proprietaria di un fondo sito in località Boschetto di Piedimonte Matese (in catasto al fgl. 20, p.lle 76, della superficie di are 82,75), riferiva che:

con ordinanza prot. n. P/10740/DIS del 18 febbraio 1995, seguita dalle ordinanze prot. nn. P/24130/DIS. P/24131/DIS. P/24132/DIS. P/24133/DIS e P/24134/DIS del 21 giugno 1996, il Prefetto, delegato *ex o.P.C.m.* del 7 ottobre 1994 a fronteggiare la situazione di emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania, aveva disposto l'occupazione temporanea d'urgenza del suolo in questione al fine di realizzare una discarica;

successivamente, con ordinanza prot. n. P/43818/DIS del 19 maggio 2000, la stessa autorità commissariale disponeva la revoca della realizzazione della discarica e la restituzione delle aree occupate agli aventi diritto;

in data 17 ottobre 2000 si redigeva il verbale di restituzione dell'area occupata e seguiva la determinazione dell'indennità di occupazione che veniva parzialmente contestata dall'interessata;

senonché la ricorrente non sarebbe rientrata nella libera disponibilità del proprio fondo, ancora, occupato da cumuli di rifiuti.

In relazione a quanto precede l'interessata proponeva l'impugnativa e le domande in epigrafe.

L'avvocatura erariale si costituiva in giudizio resistendo alle pretese avverse.

D I R I T T O

1. — È controversa la legittimità di atti emanati dal prefetto delegato ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 1994 e delle successive ordinanze di modifica ed integrazione, per fronteggiare lo stato di emergenza verificatosi nella regione Campania, nel settore dello smaltimento dei rifiuti, in applicazione dell'art. 5, della legge n. 225 del 1992.

Nelle more del giudizio è intervenuta la legge 27 gennaio 2006, n. 21, con la quale sono stati inseriti all'art. 3 del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, in sede di conversione dello stesso, tre nuovi commi (commi *2-bis*, *2-ter* e *2-quater*) che attribuiscono al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, la competenza a conoscere dei provvedimenti commissariati nelle situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1997, n. 225.

Più precisamente, i predetti commi dispongono:

2-bis. In tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, la competenza di primo grado a conoscere della legittimità delle ordinanze adottate e dei conseguenziali provvedimenti commissariati spetta in via esclusiva, anche per l'emanazione di misure cautelari, al tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma.

2-ter. Le questioni di cui al comma *2-bis* sono rilevate d'ufficio. Davanti al giudice amministrativo il giudizio è definito con sentenza succintamente motivata ai sensi dell'art. 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, trovando applicazione i commi 2 e seguenti dell'art. 23-*bis* della stessa legge.

2-quater. Le norme di cui ai commi *2-bis* e *2-ter* si applicano anche ai processi in corso. L'efficacia delle misure cautelari adottate da un tribunale amministrativo diverso da quello di cui al comma *2-bis* permane fino alla loro modifica o revoca da parte del tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma, cui la parte interessata può riproporre il ricorso».

Le citate disposizioni (che vengono ad affiancarsi alle altre ipotesi in cui la legge riserva al t.a.r. centrale la cognizione su controversie di diverse da quelle ordinariamente devolute: *cf.* l'art. 33 della legge n. 287 del 1990; l'art. 1, comma 26, della legge n. 24 del 1997; l'art. 17 della legge n. 195 del 1958, come sostituito dall'art. 74 del 1990; e da ultimo, l'art. 3 del decreto-legge n. 220 del 2003, convertito con in legge n. 280 del 2005, sul quale è in buona parte ricalcata la normativa ora in esame) riguardano dunque le controversie aventi ad oggetto le ordinanze ed i provvedimenti consequenziali emanati dall'autorità commissariale incaricata di fronteggiare le situazioni di emergenza deliberate dal Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 5, comma 1, legge n. 225 del 1992, in occasione di calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere affrontati con mezzi e poteri straordinari.

In questa materia, la disciplina ordinaria regolante il riparto della competenza territoriale tra i tribunali amministrativi regionali viene modificata sotto due principali profili:

il comma *2-bis* prevede che la competenza di primo grado è devoluta in via esclusiva al T.a.r. di Roma, in deroga agli artt. 2 e 3 della legge n. 1034 del 1971;

il comma *2-ter* prevede che il difetto di competenza, che investe anche il potere cautelare, deve essere rilevato anche d'ufficio e determina la definizione del giudizio incardinato presso il tribunale amministrativo incompetente, in deroga al regime previsto dall'art. 31 della stessa legge n. 1034.

Inoltre, in base al comma 2-*quater*, l'attribuzione al T.a.r. Lazio di questa nuova competenza di tipo funzionale è assistita da una disciplina transitoria che rende applicabile il nuovo criterio di riparto anche ai giudizi già in corso alla data della sua entrata in vigore; le stesse misure cautelari già adottate restano soggette ad un riesame innanzi al T.a.r. Lazio, al quale la parte interessata può riproporre ricorso.

La nuova disciplina investe perciò anche il presente giudizio, in forza della predetta disposizione di diritto intertemporale.

Inoltre l'ampia portata dell'art. 3, comma 2-*bis* del decreto-legge n. 245 del 2005 comprende non solo le controversie aventi ad oggetto le ordinanze adottate in deroga alle disposizioni di legge, ma si estende anche all'impugnativa dei «conseguenziali provvedimenti commissariali» e cioè di tutti i provvedimenti emanati dai commissari delegati (art. 5, comma 4, della legge n. 225 del 1992) per l'attuazione degli interventi rientranti nell'ambito della propria competenza, come definita con la dichiarazione dello stato di emergenza (art. 5, comma 2, della ripetuta legge n. 225).

2. — Le disposizioni ora richiamate imporrebbero la definizione del presente processo con sentenza dichiarativa di incompetenza, prima ancora di ogni altra valutazione in rito e nel merito.

Senonché il Collegio ritiene che le stesse contrastino con gli artt. 3 e 25 Cost., ed in particolare con i principi di uguaglianza, ragionevolezza e non arbitrarietà della legge, naturalità del giudice, per le ragioni di seguito esposte.

2.1. — I commi 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater* dell'art. 3 del decreto-legge n. 245 del 2005, laddove devolvono al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio di Roma la competenza funzionale nei giudizi aventi ad oggetto le ordinanze ed i provvedimenti emanati nelle situazioni di stato di emergenza deliberate dal Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge n. 225/1992, appaiono, in primo luogo, in conflitto con il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 Cost., sotto il suo duplice profilo della parità di trattamento e della ragionevolezza della legge.

La nuova disciplina determina, infatti, un'ingiustificata disparità di trattamento tra i destinatari di provvedimenti a efficacia infraregionale (come quelli oggetto del presente giudizio) emanati dai commissari per l'emergenza delegati localmente, il cui giudice è individuato dalla legge in esame nel T.a.r. Lazio in via esclusiva, ed i destinatari di analoghi provvedimenti emanati da altre autorità locali, che permangono assoggettati agli ordinari criteri di riparto dettati in via generale dagli artt. 2 e 3 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ancorché assumano carattere di emergenza e siano adottati in situazioni di eccezionale pericolo da altre autorità (*cf.* l'art. 50, comma 5, del d.lgs. n. 267 del 2000, e l'art. 117 del d.lgs. n. 112 del 1998, *in parte qua* tenuto fermo dagli artt. 5 e 6 del decreto-legge n. 343 del 2001, convertito con la legge n. 401 del 2001).

2.2. — Sotto il profilo sostanziale, inoltre, la deroga agli ordinari canoni di riparto tra i diversi tribunali amministrativi regionali, fondati sulla territoriale dell'atto e sulla sede dell'autorità emanante, non appare sorretta da alcun adeguato fondamento giustificativo e si risolve perciò, in una manifesta violazione di quel principio di ragionevolezza che costituisce limite alla discrezionalità, legislativa in materia di determinazione della competenza territoriale (*cf.* Corte cost. sentenze n. 228 del 1998, n. 452 del 1997, n. 117 del 1990).

Giova rammentare, infatti, il giudice delle leggi, nel riconoscere al legislatore ampia discrezionalità nell'operare il riparto di competenza fra gli organi giurisdizionali, ha nondimeno evidenziato l'esigenza di osservare il rispetto del principio di uguaglianza segnatamente, del canone di ragionevolezza (*cf.* Corte cost., 22 aprile 1992, n. 189); tant'è che la disposizione in quella circostanza sottoposta allo scrutinio di costituzionalità venne dichiarata immune da vizi sotto questi profili in quanto era riscontrabile la sussistenza di un adeguato fondamento giustificativo per la deroga agli ordinari criteri di determinazione della competenza.

Invero, nella specie tale deroga non può essere ragionevolmente giustificata dalla rilevanza degli interessi sottesi alla situazione di emergenza nel cui ambito si iscrivono gli atti commissariali, né in un presunto sospetto in ordine ad un eventuale condizionamento ambientale del tribunale amministrativo locale, derivante dagli eventi emergenziali e dai mezzi eccezionali applicati per affrontarli.

Nell'ordinamento processuale, infatti, le problematiche attinenti alla sottrazione dell'organo giudicante a condizionamenti, tensioni e turbamenti locali trovano soluzione con altri sistemi di spostamento della competenza che, comunque, escludono l'accentramento di tutte le controversie innanzi ad un unico organo (*cf.* art. 11 c.p.p.).

Peraltro, se tale fosse la ragione d'essere della disposizione, non vi sarebbe motivo di ritenere che un unico organo giudiziario sia immune da siffatti inconvenienti per le controversie relative a situazioni riguardanti il proprio ambito territoriale di insediamento.

Che non vi sia una particolare esigenza in tal senso è, poi dimostrato dal fatto che le ordinarie disposizioni di riparto della competenza territoriale non soffrono eccezioni nelle altre ipotesi in cui l'ordinamento consente l'esplicazione di poteri *extra ordinem* in presenza di situazioni di eccezionale pericolo (il riferimento è, in primo luogo, alle ordinanze contingibili ed urgenti di competenza del sindaco, della regione o dello Stato, nei casi di cui all'art. 50, comma 5, del d.lgs. n. 267 del 2000, e all'art. 117 del d.lgs. n. 112 del 1998).

Particolarmente significativa è, altresì, la circostanza che il Legislatore del 2006 non abbia concentrato innanzi al medesimo t.a.r. tutte le controversie in materia e, in primo luogo, quelle concernenti la stessa dichiarazione dello stato di emergenza e la nomina del commissario delegato. La riserva di competenza a favore del T.a.r. Lazio disposta dall'art. 3, comma 2-*bis*, citato riguarda, infatti, soltanto le ordinanze ed i provvedimenti commissariali e non anche i provvedimenti dichiarativi dello stato di emergenza (con efficacia infraregionale) o i provvedimenti del Presidente del Consiglio dei ministri di nomina dei commissari (art. 5, comma 4, della legge n. 225 del 1992), la cui cognizione rimane affidata al t.a.r. locale (in base all'art. 3, comma 2, della legge n. 1034 del 1971). Il che costituisce ulteriore segno sintomatico della irrazionalità della norma.

Neppure costituisce giustificazione razionale della disciplina in esame una presunta esigenza di uniformità d'indirizzo giurisprudenziale in materia, sia perché nel sistema della giustizia amministrativa la funzione nomoflattica appartiene al giudice di appello, sia perché la natura *extra ordinem* che possono assumere i provvedimenti emanati in virtù dell'art. 5, comma 2, della legge n. 255/1992 li dota di caratteristiche singolari e difficilmente riducibili ad unità. Senza considerare, poi, che essi possono avere ad oggetto le materie più diverse, dalle procedure concorsuali a quelle ablative, dalla provvista e gestione delle risorse materiali e personali, all'organizzazione, oltre che ovviamente le misure contingibili ed urgenti di contenuto più disparato.

Peraltro non sembra ipotizzabile una diversa qualità del T.a.r. del Lazio insediato nella Capitale, con la configurazione di una sorta di supremazia rispetto agli altri tribunali amministrativi periferici.

In vero un indizio di tale intendimento, si potrebbe cogliere, oltre che nella proliferazione di materie che vengono progressivamente accentrate nel tribunale romano, nella specifica previsione, del comma 2-*quater* dell'art. 3 in esame, di un peculiare potere (avulso non solo dal sistema della giustizia amministrativa, ma anche dai principi giusprocessualistici, tendenti ad escludere una doppia pronuncia sulla stessa questione di due diversi giudici di pari grado) relativo alla «modifica o revoca» delle misure cautelari già adottate nei giudizi pendenti innanzi ad altri T.a.r. anche a prescindere dai presupposti (fatti sopravvenuti) ordinariamente previsti dall'art. 21 della legge n. 1034 del 1971 per l'ammissibilità di siffatte determinazioni.

Senonché un tale disegno creerebbe una evidente asimmetria tra i Tribunali amministrativi che andrebbe ben oltre le questioni relative ai criteri di riparto delle competenze (basate sulla sede dell'autorità emanante e sull'ambito territoriale di efficacia ultraregionale dei provvedimenti emanati dalle autorità centrali dello Stato) finendo anche con l'incidere sull'assetto ordinamentale della giustizia amministrativa, delineato nell'art. 125 Cost., che pone sullo stesso piano tutti gli organi giudiziari di primo grado, aventi pari funzioni ed ugualmente sottoposti al sindacato del Consiglio di Stato, come giudice di appello.

Infine, nessuna indicazione utile per l'individuazione delle finalità perseguite dal Legislatore attraverso i commi 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater* dell'art. 3, d.l. n. 245/2005, è dato desumere dagli atti parlamentari, e in particolare dal resoconto stenografico della seduta n. 926 del 20, dicembre 2005 dell'Aula del Senato, nel corso della quale l'emendamento governativo contenente l'introduzione dei suddetti commi è stato posto in votazione ed approvato, e dai resoconti delle successive sedute della Camera dei deputati.

Per tali ragioni, le disposizioni dell'allegato alla legge 27 gennaio 2006, n. 21, e in via consequenziale dell'art. 3, commi 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater*, del d.l. n. 245/2005 risultano irragionevoli e perciò contrarie all'art. 3 Cost.

2.3. — L'assenza di un adeguato fondamento giustificativo della nuova competenza funzionale attribuita al T.a.r. per il Lazio — slegata da un razionale criterio di collegamento col giudice designato — induce questo tribunale a dubitare delle legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater*, del decreto-legge n. 245 del 2005, introdotti dalla legge di conversione, anche per contrasto col principio del giudice naturale posto dall'art. 25, primo comma, Cost.

Il Collegio non ignora che nella giurisprudenza costituzionale è stata più volte affermata l'equivalenza dei termini «naturale» e «precostituiti» in quanto la locuzione «giudice naturale» deriverebbe per forza di tradizione da norme analoghe di precedenti costituzioni e non avrebbe perciò un significato proprio (*cf.* Corte cost. sentenze n. 29 del 1958, del 1962, n. 72 del 1976, n. 460 del 1994).

Tuttavia, se è vero che l'espressione «giudice naturale» era già in precedenti Carte (ad esempio nello Statuto albertino: «Niuno può essere distratto dai suoi giudici naturali ...») e che i lavori preparatori della Costituzione non chiariscono il significato che si intese attribuire all'uso del termine «naturale» accanto a quello «precostituito» nell'art. 25, primo comma, Cost. nel definire la garanzia della certezza e dell'obiettività del giudice, sembra nondimeno che l'introduzione della formula attuale («giudice naturale precostituito»), dopo che entrambe le Sottocommissioni dell'Assemblea costituente avevano abbandonato il termine «naturale» in favore del termine «precostituito», deponga a favore delle tesi che negano l'identificazione tra i due termini.

Ad avviso del Collegio, la formula «giudice naturale precostituito» non rappresenta un'endiadi, ma fonda la necessità che la precostituzione del giudice ad opera del Legislatore avvenga nel rispetto di un principio di naturalità, nel senso di razionale maggior idoneità del giudice rispetto alla risoluzione di determinate controversie.

Nel caso della competenza territoriale, l'individuazione del giudice razionalmente più idoneo a decidere la controversia non sembra poter prescindere dalla considerazione (in positivo, come in negativo) dell'esistenza di un criterio di collegamento, effettivo, ragionevole ed appropriato, tra i confini entro i quali possa poi dispiegarsi legittimamente la discrezionalità del Legislatore.

Ciò appare viepiù evidente allorché, come nella specie, si tratta di situazioni di emergenza aventi rilievo esclusivamente locale, con riferimento a interessi sostanziali pure di ambito strettamente locale, rientranti nella sfera giuridica di soggetti (ricorrenti, ma anche resistenti) che normalmente pure gravitano nella stessa dimensione territoriale locale.

L'allontanamento del giudice competente a conoscere della controversia, sradicando la causa dalla sua sede ordinaria e naturale, comporta un grave disagio per le parti processuali, non giustificato dalla natura accentrata della pubblica amministrazione o dall'efficacia ultraregionale dei provvedimenti sui quali deve esercitarsi la cognizione del T.a.r. del Lazio. Ciò incide, tra l'altro, anche sull'accesso alla tutela, giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, per la maggiore difficoltà ed i maggiori costi che devono essere sopportati dagli interessati per esercitare l'azione presso il T.a.r. del Lazio.

Tali anomalie risultano particolarmente gravose per i giudizi pendenti, posto che il ricorrente, dopo aver incardinato legittimamente la causa innanzi a questo T.a.r., viene costretto a trasferire il contenzioso a Roma, con un palese ed ingiustificato aggravio di costi e di tempo, senza contare l'inutile dispendio di risorse processuali.

In mancanza di un ragionevole criterio di collegamento con il giudice designato, l'attribuzione legislativa di competenza viene a violare il principio della naturalità del giudice (art. 25, primo comma, Cost.), al pari del principio di ragionevolezza (desumibile dall'art. 3 Cost.).

2.4. — Il Collegio dubita altresì della costituzionalità dell'allegato alla legge 27 gennaio 2006, n. 21, e in via consequenziale dell'art. 3, 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater*, del d.l. n. 245/2005, nella parte in cui la competenza in via esclusiva del T.a.r. Lazio è estesa anche ai giudizi in corso, nei quali l'incompetenza del diverso T.a.r. adito deve essere rilevata di ufficio.

Il dubbio di costituzionalità della nominata disciplina transitoria si pone, in particolare, con riferimento disgiunto sia al principio della precostituzione del giudice (art. 25, primo comma Cost.), sia al principio di ragionevolezza e non arbitrarietà (artt. 3 Cost.) che in ogni caso, limita il potere del legislatore di disciplinare la successione di leggi processuali nel tempo, secondo quanto si dirà nei paragrafi seguenti.

2.4.1. — Con riferimento al principio della precostituzione del giudice, lo spostamento di competenza in corso di causa dal T.a.r. originariamente adito al T.a.r. Lazio, e dunque la sostanziale retroattività della regola introdotta dall'art. 3, comma 2-*bis*, citato, appare in contrasto con l'art. 25, comma 1, della Costituzione, in quanto il principio secondo cui nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge non consente la designazione del giudice *a posteriori*, ma impone che la norma regolatrice della competenza sia prefissata rispetto all'insorgere della controversia.

La Corte costituzionale ha da tempo chiarito (*cf.* sentenza n. 88 del 1962) che il principio posto dall'art. 25 Cost. riguarda anche la ripartizione della competenza territoriale tra i diversi giudici.

Quanto alla necessità che il riparto territoriale sia disciplinato da una normativa anteriore (almeno) all'istituzione del giudizio, anche in questo caso il Collegio è consapevole del fatto che la giurisprudenza costituzionale

ha, in passato, ritenuto che l'art. 25 Cost. è rispettato quando la legge, sia pur con effetto anche sui processi in corso, modifica in generale i presupposti o i criteri diretti ad individuare il giudice competente, poiché in tali casi lo spostamento della competenza non avviene in conseguenza di una deroga alla disciplina generale, adottata vista di una determinata o di determinate controversie, ma per effetto di un nuovo ordinamento e, dunque, della designazione di un nuovo giudice naturale (*cf.* sentenze n. 56 del 1967, n. 72 del 1976).

Tuttavia, sembra potersi cogliere nella più recente giurisprudenza della Corte un diverso indirizzo interpretativo, che, in aderenza al dettato costituzionale (per il quale il giudice naturale deve essere «precostituito», e non semplicemente «costituito», per legge), richiede che la regola sulla competenza sia posta da una normativa anteriore alla istituzione del giudizio (*cf.* sentenze n. 41 del 2006, n. 251 del 1986).

Nel caso di specie, viceversa, la competenza a conoscere in una esclusiva della controversia in questione è stata attribuita al T.a.r. con una legge posteriore alla proposizione del giudizio, la quale ha sottratta la competenza a questo Tribunale con effetto retroattivo.

Da ciò la violazione dell'art. 25 Cost.

2.4.2. — Infine, qualora dovesse negarsi che il principio della precostituzione del giudice comporti un divieto di retroattività delle norme sulla competenza, non di meno la disciplina transitoria dettata dall'art. 3, commi 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater*, del decreto-legge n. 245 del 2005, viene a ledere i limiti costituzionali di ragionevolezza e non arbitrarietà (art. 3, Cost.) che il legislatore ordinario incontra nel regolare la successione delle leggi processuali nel tempo (*cf.* Corte cost. sentenze n. 216 del 2001, n. 490 del 2000, n. 400 del 1996, ordinanza n. 294 del 1998), nonché con il principio del giudice naturale (art. 25 Cost.).

Devono, al riguardo, espressamente richiamarsi le considerazioni svolte innanzi, nei precedenti paragrafi 2.2 e 2.3, in ordine al difetto di giustificazione razionale dello spostamento di competenza verso il T.a.r. Lazio: esse valgono a dimostrare non soltanto la irragionevolezza — e dunque l'illegittimità — delle disposizioni attributive della competenza in materia per l'avvenire, ma, evidenziando l'assenza di ragionevoli esigenze di interesse generale a sostegno della deroga all'ordinario criterio di riparto, a maggior ragione palesano il carattere irragionevole ed ingiustificato della disciplina transitoria che affida alla nuova competenza accentrata anche le cause in corso.

3. — Per quanto esposto sopra, va rilevata la non manifesta infondatezza di questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater*, del decreto-legge n. 245 del 2005, come convertito con modificazioni dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21, per contrasto con gli artt. 3 e 25 della Costituzione.

La questione, per quanto già sopra evidenziato, è altresì rilevante ai fini della definizione del presente giudizio, poiché dalla sua risoluzione dipendono la sussistenza o meno della competenza di questo Tribunale ad assumere una qualsiasi decisione sul ricorso in esame.

Ogni altra determinazione in rito, nel merito e sulle spese resta riservata all'esito del giudizio innanzi alla Corte costituzionale, alla quale va rimessa la soluzione dell'indicente di costituzionalità.

P. Q. M.

Dichiara rilevanti per la definizione del ricorso n. 13842/2003 e non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2-bis, 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, come convertito con modificazioni dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21, nei termini e per le ragioni esposti in motivazione, per contrasto con gli articoli 3 e 25 della Costituzione; sospende il giudizio in corso; ordina che la presente ordinanza sia notificata, a cura della segreteria del T.a.r., a tutte le parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri e che sia comunicata al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati;

Dispone la immediata trasmissione degli atti, a cura della stessa segreteria, alla Corte costituzionale.

Così deciso in Napoli, nella Camera di consiglio dell'8 novembre 2006.

Il Presidente: GUIDA

Il consigliere estensore: DONADONO

N. 651

Ordinanza del 18 dicembre 2006 emessa dal Tribunale amministrativo regionale della Campania sul ricorso proposto da Acquaviva D'Aragona Adriana contro Commissario delegato per gli interventi di emergenza connessi al consolidamento del sottosuolo e dei versanti della città di Napoli ed altro.

Giustizia amministrativa - Tribunali amministrativi regionali - Controversie relative alla legittimità delle ordinanze e dei conseguenziali provvedimenti commissariali adottati in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 - Competenza, in via esclusiva, in primo grado, attribuita al T.A.R. del Lazio, sede di Roma - Irragionevole deroga al principio della competenza del T.A.R. della Regione in cui il provvedimento è destinato ad avere incidenza - Violazione del principio del giudice naturale - Violazione del principio del decentramento territoriale della giurisdizione amministrativa.

- Decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, art. 3, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, introdotti dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21.
- Costituzione, artt. 3 e 25.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 6323/06 R.G. proposto da Acquaviva Adriana D'Aragona elettivamente domiciliata in Napoli, via Generale Orsini n. 5 presso lo studio dell'avv. Riccardo Satta Flores che la rappresenta e difende nel presente giudizio;

Contro sindaco di Napoli, in qualità di Commissario delegato, ai sensi dell'ordinanza del Ministero dell'interno n. 2509/1997, per gli interventi di emergenza connessi al consolidamento del sottosuolo e dei versanti della città di Napoli — non costituito in giudizio; Comune di Napoli, in persona del sindaco *pro tempore*, elettivamente domiciliato in Napoli, piazza Municipio — Palazzo S. Giacomo presso l'Avvocatura municipale e rappresentato e difeso nel presente giudizio dagli avv. Giuseppe Tarallo, Barbara Accattatis Chalsons d'Oranges, Antonio Andreottola, Eleonora Carpentieri, Bruno Crimaldi, Annalisa Cuomo, Anna Ivana Furnari, Giacomo Pizza, Anna Pulcini, Bruno Ricci e Gabriele Romano, per l'annullamento dell'ingiunzione n. 162/C del 20 dicembre 2004 con cui il Sindaco di Napoli, nella qualità di Commissario delegato per gli interventi di emergenza connessi al consolidamento del sottosuolo e dei versanti della città di Napoli, ha ingiunto ad Acquaviva D'Aragona Adriana il pagamento della somma di € 456.256,15 necessaria per l'esecuzione dei lavori d'urgenza effettuati per ovviare allo stato di pericolo riscontrato sul bene di proprietà della ricorrente;

Visti gli atti e documenti contenuti nel fascicolo processuale;

Vista l'ordinanza cautelare n. 3106/2006 del 16 novembre 2006 con la quale questa Sezione ha accolto, ai sensi dell'art. 21, legge n. 1034/1971, la domanda di sospensione dei provvedimenti impugnati;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Designato il dott. Michelangelo Francavilla quale relatore per la Camera di consiglio del 16 novembre 2006;

Uditi gli avvocati delle parti come da verbale;

Ritenuto, in fatto, e considerato, in diritto, quanto segue:

F A T T O

Con ricorso notificato in date 10 ottobre 2006 e 12 ottobre 2006 e depositato il 23 ottobre 06 Acquaviva D'Aragona Adriana ha impugnato l'ingiunzione n. 162/C del 20 dicembre 2004 con cui il Sindaco di Napoli, nella qualità di Commissario delegato per gli interventi di emergenza connessi al consolidamento del sottosuolo e dei versanti della città di Napoli, le ha intimato il pagamento della somma di € 456.256,15 resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori d'urgenza effettuati per ovviare allo stato di pericolo riscontrato sul costone tufaceo di proprietà della ricorrente.

La ricorrente, dopo avere adito il giudice ordinario che ha declinato la propria giurisdizione, in questo giudizio censura l'ingiunzione emessa dal sindaco deducendone l'illegittimità in relazione ai vizi di violazione dell'art. 21, legge n. 1034/1971, eccesso di potere sotto vari profili ed illegittimità derivata.

In particolare, ad avviso dell'esponente, l'ingiunzione sarebbe illegittima per violazione della precedente ordinanza cautelare n. 4097/1999, con la quale questo tribunale aveva sospeso l'efficacia del provvedimento sindacale n. 5934/10 notificato il 15 giugno 1999 con cui il sindaco di Napoli aveva ingiunto alla D'Aragona l'esecuzione dei lavori, e per l'illegittimità derivata dai vizi del predetto atto.

Il Comune di Napoli, costituitosi in giudizio con memoria depositata il 13 novembre 2006, ha chiesto la reiezione del ricorso.

Dopo la discussione in Camera di consiglio, il Collegio con ordinanza n. 3106/2006 ha sospeso l'efficacia dell'atto impugnato.

D I R I T T O

Il Collegio ritiene di dovere sollevare d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dei commi *2-bis*, *2-ter* e *2-quater* dell'art. 3 del decreto-legge n. 245 del 2005, aggiunti in sede di conversione dalla legge n. 21 del 2006.

Le disposizioni in esame prevedono quanto segue:

«*2-bis*. In tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, la competenza di primo grado a conoscere della legittimità delle ordinanze adottate e dei conseguenziali provvedimenti commissariali spetta in via esclusiva, anche per l'emanazione di misure cautelari, al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma.

2-ter. Le questioni di cui al comma *2-bis* sono rilevate d'ufficio. Davanti al giudice amministrativo il giudizio è definito con sentenza succintamente motivata ai sensi dell'art. 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, trovando applicazione i commi 2 e seguenti dell'art. 23-*bis* della stessa legge.

2-quater. Le norme di cui ai commi *2-bis* e *2-ter* si applicano anche ai processi in corso. L'efficacia delle misure cautelari adottate da un tribunale amministrativo diverso da quello di cui al comma *2-bis* permane fino alla loro modifica o revoca da parte del tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma, cui la parte interessata può riproporre il ricorso».

Circa la rilevanza della questione di legittimità costituzionale il Collegio rileva che l'atto impugnato nel presente giudizio è stato emesso dal sindaco di Napoli in qualità di Commissario delegato, in virtù dell'ordinanza del Ministro dell'interno n. 2509 del 22 febbraio 1997, per gli interventi di emergenza connessi al consolidamento del sottosuolo e dei versanti della città di Napoli.

L'ordinanza ministeriale citata, come risulta dall'epigrafe del provvedimento, è stata, a sua volta, emessa a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza intervenuta, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 gennaio 1997 e sulla base del pregresso decreto del 24 maggio 1996 con cui il Presidente del Consiglio ha delegato al Ministro dell'interno le funzioni di coordinamento della protezione civile di cui alla legge n. 225/1992.

Quanto fin qui evidenziato induce il Collegio a ritenere che la presente fattispecie sia regolata dall'art. 3 comma *2-bis*, d.l. n. 245/2005 vertendosi in tema d'impugnazione dell'ordinanza commissariale emessa in relazione ad una situazione d'emergenza dichiarata ai sensi dell'art. 5, legge n. 225/1992.

Le norme sospettate d'incostituzionalità riguardano la competenza del giudice adito per la decisione della controversia e, pertanto, hanno ad oggetto uno specifico presupposto processuale (ovvero un requisito che deve esistere prima della proposizione della domanda affinché possa utilmente pervenirsi ad una pronuncia sul merito della stessa) di talché esse rilevano ai fini della decisione a prescindere dalla valutazione della fondatezza, nel merito, delle domande proposte dalla ricorrente.

In altri termini, la rilevanza della questione di legittimità costituzionale consegue alla sola ritenuta applicabilità delle norme sulla competenza alla fattispecie in esame senza che sia necessaria alcuna indagine attinente alla probabile fondatezza delle domande proposte nell'atto introduttivo.

Per esigenza di completezza il tribunale rileva che, comunque, nel merito sussiste una qualificata probabilità di accoglimento del ricorso dal momento che, come esplicitato nell'ordinanza cautelare n. 3106/2006, appare fondata la censura con cui la ricorrente lamenta la violazione delle statuizioni contenute nell'ordinanza n. 4097/1999 con cui questo tribunale aveva sospeso il provvedimento che aveva posto a carico di Acquaviva Aragona Adriana l'esecuzione delle opere necessarie ad evitare la situazione di pericolo ivi riscontrata.

Tali opere sono state eseguite d'ufficio dallo stesso comune di Napoli il quale, però, in violazione dell'ordinanza n. 4097/1999, con il provvedimento impugnato ne ha posto l'onere economico a carico dell'odierna ricorrente.

Dovendo, dunque, applicarsi nel caso in esame l'art. 3, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, d.l. n. 245/2005, occorre esaminare — nella sede della delibazione di non manifesta infondatezza — la questione di legittimità costituzionale della disciplina che prevede la sottrazione di competenza al t.a.r. territoriale operata dalle citate norme.

La questione merita di essere esaminata anche d'ufficio, stante anche la già avvenuta rimessione alla Consulta di analoga questione da parte del T.a.r. Sicilia, Palermo, sez. I, con ordinanza n. 129 (n. 67 Reg. ord. T.a.r. Sicilia, Palermo) del 6 marzo 2006 (in *Gazzetta Ufficiale*, 1^a serie speciale, n. 18 del 3 maggio 2006, 70 ss.), nonché della sez. I di questo T.a.r. Campania, sede di Napoli (ord. n. 401 del 5 giugno 2006).

Il Collegio ritiene non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della norma sopra indicata rispetto agli artt. 3, 24, 25, 113 e 125 della Costituzione.

Il percorso logico che conduce al giudizio di non manifesta infondatezza è, in sintesi, il seguente:

1) la norma deroga al normale criterio di riparto della competenza per territorio dinanzi al giudice amministrativo di primo grado stabilito dagli articoli 2 e 3 della legge n. 1034 del 1971;

2) questa deroga si traduce in un aggravio significativo nella tutela del cittadino (art. 24 Cost.), interferisce con il principio del giudice naturale (art. 25 Cost.), si pone come una differenziazione limitativa del regime ordinario di impugnabilità degli atti (art. 113 Cost.), ridonda in disparità di trattamento (art. 3 Cost.) ed incide negativamente sulla regola dell'ordinaria distribuzione territoriale regionale della giustizia amministrativa di primo grado (art. 125 Cost.);

3) questa deroga — che incide negativamente sugli indicati valori costituzionali — non è sorretta da alcuna plausibile giustificazione logica, né tanto meno appare diretta alla salvaguardia di valori costituzionalmente protetti tali da giustificare la compressione di quelli sopra enunciati.

La norma in questione presenta, dunque, evidenti profili di incostituzionalità, per violazione degli evocati parametri della Legge fondamentale, nonché per eccesso di potere legislativo e per la manifesta irrazionalità della scelta normativa.

Più in dettaglio:

1) La norma deroga al normale criterio di riparto della competenza per territorio dinanzi al giudice amministrativo di primo grado come stabilito dagli articoli 2 e 3 della legge n. 1034 del 1971 (sede dell'autorità emanante ed efficacia spaziale infraregionale dell'atto).

Come evidenziato dalla citata ordinanza del T.a.r. di Napoli, sez. I, n. 401 del 2006, le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, il cui ambito spaziale delimita l'area di applicabilità della norma derogatoria sulla competenza di cui si discute, si caratterizzano nella quasi totalità dei casi (e così avviene pacificamente nella controversia in esame) per essere spazialmente delimitate, giusta l'apposita delibera del Consiglio dei ministri di dichiarazione dello stato di emergenza, entro i confini di una singola e determinata regione.

L'organo statale straordinario, costituente lo strumento operativo attuativo dei rimedi allo stato di emergenza acclarato dal Consiglio dei ministri, presenta conseguentemente una competenza spazialmente delimitata entro ambiti territoriali regionali di talché i suoi atti, ancorché emanati sulla base di poteri *extra ordinem*, presentano, a loro volta, un ambito di efficacia spaziale territorialmente delimitato a dimensione infraregionale.

È, dunque, da escludere senz'altro che la logica sottesa alla norma in contestazione possa conciliarsi con la regola consacrata negli articoli 2 e 3 della legge t.a.r. del 1971.

2) Questa deroga si traduce in un aggravio significativo nella tutela del cittadino (art. 24 Cost.), urta con il principio del giudice naturale precostituito per legge (art. 25 Cost.), si pone come una differenziazione limitativa del regime ordinario di impugnabilità degli atti (art. 113 Cost.), ridonda in disparità di trattamento (art. 3 Cost.) ed incide negativamente sulla regola dell'ordinaria distribuzione territoriale regionale della giustizia amministrativa di primo grado (art. 125 Cost.).

Non v'è dubbio, invero, sul fatto che il soggetto leso da un'ordinanza emergenziale di protezione civile e/o da un consequenziale provvedimento commissariale e costretto a rivolgersi al t.a.r. avente sede in Roma, a differenza di quanto accade in ossequio alle ordinarie regole di riparto della competenza, si vede per ciò solo gravato di oneri economici e logistici sicuramente maggiori, tali da incidere sensibilmente (in negativo) sul diritto di difesa sancito

dall'art. 24 Cost., con conseguente vulnerazione del principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost., e ciò in base a una previsione derogatoria del principio di territorialità degli organi di giustizia amministrativa di primo grado sancito dall'art. 125 della Costituzione.

In ordine al parametro del giudice naturale precostituito per legge di cui all'art. 25 Cost., il *vulnus* al suddetto canone è inferto, a giudizio del Collegio, ancorché la norma *de qua* sembri obbedire formalmente al criterio della precostituzione per legge del giudice competente: ed invero, come si chiarirà meglio *sub* 3), la generalizzazione a priori, con legge generale e astratta, di una sorta, per così dire, di «legittima suspicione» derogatoria della competenza territoriale ordinaria, finisce per alterare, con eccesso di potere legislativo, la regola fondamentale del diritto processuale per cui il sospetto di condizionamento del giudice va verificato nel singolo caso concreto come eccezione che conferma la regola di competenza territoriale.

A ciò si aggiunga che (come, pure, rilevato dalla citata ordinanza n. 401 del 2006 della sez. I di questo tribunale) «la formula “giudice naturale precostituito” non rappresenta un'endiadi, ma fonda la necessità che la precostituzione del giudice ad opera del legislatore avvenga nel rispetto di un principio di naturalità, nel senso di razionale maggior idoneità del giudice rispetto alla risoluzione di determinate controversie».

3) Questa deroga — che incide negativamente sugli indicati valori costituzionali — non è sorretta da alcuna plausibile giustificazione logica, né tanto meno appare diretta alla salvaguardia di valori costituzionalmente protetti tali da giustificare la compressione di quelli, sopra enunciati, che ne risultano pregiudicati.

Come già bene evidenziato nella richiamata ordinanza di rimessione degli atti alla Corte del 6 marzo 2006 emessa dal T.a.r. della Sicilia, Palermo, sez. I, n. 67/2006, «nel nostro sistema non esiste una differenziazione di competenza tra i diversi tribunali amministrativi regionali in dipendenza della maggiore o minore rilevanza dell'interesse sotteso al provvedimento impugnato».

Inoltre, a sostegno della logicità della scelta legislativa in esame non possono essere addotte le ragioni — già valutate dal Giudice delle leggi (sentenza n. 189 del 1992) — poste a base della previsione della speciale competenza esclusiva del T.a.r. del Lazio per l'impugnazione degli atti del C.S.M. (art. 4 della legge n. 74 del 1990), che si pongono, peraltro, in deroga non già rispetto ai canoni generali dell'efficacia spaziale dell'atto e della sede dell'autorità emanante, bensì del solo criterio (anch'esso speciale) della sede di lavoro del ricorrente.

Non possono neppure essere richiamate le ragioni che sono alla base delle recenti norme in tema di giustizia sportiva (art. 3 del d.l. 19 agosto 2003, n. 220, recante Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2003, n. 280), in base alle quali le controversie aventi ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive, non riservate agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo con la previsione della competenza di primo grado in via esclusiva, anche per l'emanazione di misure cautelari, del Tribunale amministrativo regionale del Lazio con sede in Roma.

Queste norme (della cui costituzionalità sarebbe, comunque, in astratto lecito dubitare) presentano, infatti, una loro intrinseca conciliabilità con la regola generale di riparto della competenza territoriale consacrato nei citati articoli 2 e 3 della legge T.a.r. del 1971 (atteso che sovente queste controversie investono atti emanati da enti nazionali, quali il Coni e le Federazioni sportive nazionali, intese *in parte qua* come organi del Coni, aventi efficacia spaziale nazionale, ogni qual volta, ad esempio, incidano su manifestazioni sportive nazionali o ultraregionali) e trovano, per altro, una loro base di plausibilità in un *fumus* di «legittima suspicione» rispetto al giudice territoriale indotta da notori, diffusi ed assai gravi fenomeni di turbativa dell'ordine pubblico posti in essere dalle tifoserie locali.

Nulla di tutto questo appare riferibile alla fattispecie oggetto di causa in cui, anche per la natura dei poteri in concreto delegati al Sindaco quale commissario straordinario (finalizzati ad ovviare all'emergenza idrogeologica), nessuna turbativa dell'ordine pubblico si è verificata.

In ogni caso, ad avviso del Collegio, il metodo dell'allontanamento dal territorio delle controversie che in esso si sono generate, se immotivatamente generalizzato, si pone in contrasto con gli articoli 25 della Costituzione (per quanto già osservato *sub* punto 2), nonché con l'art. 125 della Costituzione, in base al quale nella regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado e che esprime un profilo attuativo degli articoli 24 e 113 della Costituzione nel senso dell'individuazione di organi di giustizia amministrativa distribuiti sul territorio secondo un criterio di vicinanza e di accessibilità per il cittadino.

Un siffatto metodo di sottrazione a priori al giudice naturale territorialmente competente di interi settori di controversie definiti secondo un criterio per materia astratto e generale finisce per sovvertire il principio processualistico generale della legittima suspicione come eccezione che conferma la regola, che va verificata e motivata nei singoli casi concreti.

4) In conclusione, la norma in questione presenta evidenti profili di incostituzionalità, per violazione degli evocati parametri della legge fondamentale, nonché per eccesso di potere legislativo.

Ne segue la sospensione del giudizio e la rimessione degli atti alla Corte costituzionale per la conseguente decisione.

P. Q. M.

Non definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, recante Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella Regione Campania ed ulteriori disposizioni in materia di protezione civile, aggiunto in sede di conversione dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21, per contrasto con gli articoli 3, 24, 25, 113 e 125 della Costituzione.

Ai sensi dell'art. 23 della legge 12 marzo 1953, n. 87, sospende il giudizio ed ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri e che la stessa venga comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Napoli, nella Camera di consiglio del 16 novembre 2006.

Il Presidente: D'ALESSANDRO

L'estensore: FRANCAVILLA

07C1141

N. 652

*Ordinanza del 28 marzo 2007 emessa dalla Corte dei conti - Sezione centrale d'appello - Roma
sull'appello proposto da Ghezzi Armando contro Ministero dell'economia e delle finanze*

Previdenza - Ratei pensionistici dovuti dallo Stato - Assoggettamento a prescrizione quinquennale - Esclusione dei ratei di pensione non ancora liquidi ed esigibili e, quindi, non ancora ammessi a pagamento - Mancata previsione - Ingiustificato deterioro trattamento rispetto ai ratei delle pensioni INPS e a quelli delle pensioni erogate dall'INPDAP in sostituzione delle Casse amministrate dai soppressi istituti di previdenza presso il Ministero del Tesoro - Incidenza sulla garanzia previdenziale - Riferimenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 283/1989, 204/1992 e 232/1992.

- Regio decreto-legge 19 gennaio 1939, n. 295, art. 2, come sostituito dall'art. 2, comma quarto, della legge 7 agosto 1985, n. 428.
- Costituzione, artt. 3 e 38.

LA CORTE DEI CONTI

Ha pronunciato la seguente ordinanza sull'appello in materia pensionistica proposto da Ghezzi Armando contro il Ministero dell'economia e delle finanze per la riforma della sentenza del giudice unico presso la sezione giurisdizionale per la Regione Campania n. 1703 del 6 dicembre 2004;

Visto l'atto di appello iscritto al n. 23508 del registro di segreteria;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

Uditi alla pubblica udienza del giorno 1° dicembre 2006, con l'assistenza della sig.ra Lucia Bianco, il relatore presidente Francesco Pezzella e, assente il Ministero dell'economia e delle finanze, l'avv. Dario Ricciardi per l'appellante.

Premesso:

a) che Ghezzi Armando, ha impugnato la sentenza della sezione giurisdizionale per la Regione Campania n. 1703 del 6 dicembre 2004, nella parte in cui questa, pur affermando e riconoscendo in capo al ricorrente il diritto alla 13^a mensilità e alla indennità integrativa speciale riscossa in costanza del rapporto di servizio prestato (dal 3 luglio 1967 al 28 agosto 1998) alle dipendenze di un datore di lavoro privato, ha però dichiarato prescritti i ratei aventi scadenza anteriore ai cinque anni computati a ritroso dell'atto interruttivo della prescrizione, individuato, in fattispecie, nella domanda prodotta in via amministrativa dall'interessato il 10 gennaio 2001;

b) che, secondo l'appellante:

la prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici non riscossi, ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, del r.d.l. 19 gennaio 1939, n. 295, come modificato dall'art. 2 della legge 7 agosto 1985, n. 428, può trovare applicazione solo nei confronti di ratei liquidi ed esigibili e, quindi, già posti in pagamento e la cui riscossione sia stata trascurata dall'avente diritto, e non nei confronti di ratei che, sebbene più volte rivendicati, anche in sede giurisdizionale, dall'interessato, non siano mai stati corrisposti dall'Amministrazione e la cui spettanza sia riconosciuta per effetto del provvedimento del giudice;

nella fattispecie trattandosi di ratei né liquidi né esigibili, era, quindi da applicarsi l'ordinario termine di prescrizione decennale, alla luce, anche, delle indicazioni emergenti dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 283/1989 e dalla giurisprudenza della Corte di cassazione formatasi sull'art. 129 del r.d.l. n. 1827 del 1935;

inoltre, sempre nella fattispecie, il *dies a quo* della prescrizione deve farsi decorrere dalla data di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 204/1992, quanto ai ratei dell'indennità integrativa speciale, e dalla data di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 232/1992, quanto ai ratei della tredicesima mensilità;

c) che l'appellante conclude, quindi, chiedendo la riforma della sentenza di primo grado *in parte qua* e la declaratoria della non avvenuta prescrizione dei ratei in contestazione, in quanto la prescrizione è stata interrotta entro il decennio dalla pubblicazione delle sentenze della Corte costituzionale nn. 204 e 232 del 1992;

d) che si è costituito in giudizio il Ministero dell'economia e delle finanze con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, deducendo:

il primo comma dell'art. 2 del r.d.l. 19 gennaio 1939, n. 295, nel testo sostituito dall'art. 2, comma 3, della legge 7 agosto 1985, n. 428, allorché statuisce che le rate di pensione dovute dallo Stato si prescrivono con il decorso di cinque anni, si riferisce letteralmente a tutte le pensioni statali ed è valido da un lato per ogni componente del trattamento pensionistico e quindi anche per l'indennità integrativa speciale e la 13^a mensilità;

di conseguenza, tale termine breve è da applicarsi anche per le pensioni privilegiate tabellari, non rilevando, agli effetti della citata norma, la loro natura indennitario-risarcitoria (Corte dei conti, sez. 3^a giurisdizionale centrale d'appello, sentenze nn. 62/03, 63/03, 65/03, 33/02; Sez. 2^a giurisdizionale centrale d'appello, sentenze nn. 29/2003/A, 31/2003/A, 32/2003/A, 33/2003/A, 323/2000);

anche la Corte di cassazione, del resto, proprio con riferimento al r.d.l. n. 295 del 1939, ha statuito che «deve escludersi che la prescrizione quinquennale sia inapplicabile nel caso di crediti di difficile liquidazione, in quanto richiedenti una ricognizione dei presupposti di fatto e una non semplice quantificazione, poiché un orientamento interpretativo in tal senso non trova giustificazione nel tenore dell'art. 2 del r.d.l. n. 295 del 1939, che prevede il decorso della prescrizione dal giorno della scadenza della rata o dell'assegno spettante per disposizione di legge o di regolamento, anche nel caso in cui sia necessaria una sua liquidazione d'ufficio...» (Cass., sez. lav., sent. n. 5003 del 22 maggio 1999);

e) che l'appellante ha depositato in data 10 novembre 2006 memoria confermativa dei motivi di appello, nella quale solleva altresì, in subordine, questione di costituzionalità, in relazione agli artt. 3, 24, 36, 38 e 97 Cost., dell'art. 2, r.d.l. n. 295 del 1939, nella parte in cui non prevede, per il caso di diritti riconosciuti per effetto di dichiarazioni di incostituzionalità, che la prescrizione decorra da quando il diritto è entrato a tutti gli effetti nel patrimonio giuridico dell'interessato.

Ritenuto di dover sollevare d'ufficio questione di legittimità costituzionale del primo comma dell'art. 2 del r.d.l. 19 gennaio 1939, n. 295, nel testo sostituito dall'art. 2, comma 4 della legge 7 agosto 1985, n. 428, nella parte in cui assoggetta a prescrizione quinquennale non solo i ratei liquidi ed esigibili ma anche i ratei non ancora liquidi ed esigibili e, quindi, non ancora ammessi a pagamento.

Considerato in punto di rilevanza:

a) ove la norma denunciata fosse dichiarata incostituzionale, i ratei di pensione non ancora liquidi ed esigibili sfuggirebbero alla prescrizione quinquennale e resterebbero assoggettati alla prescrizione ordinaria decennale;

b) conseguentemente — e in ciò sta la rilevanza della questione che si solleva — l'appello *de quo*, invece che respinto, dovrebbe essere accolto, in tutto o in parte:

in tutto e, cioè, con una completa reiezione dell'eccezione di prescrizione formulata dal Ministero dell'economia e delle finanze ove l'*exordium praescriptionis* dovesse essere collocato, come vorrebbe l'appellante, alla data di pubblicazione delle sentenze della Corte costituzionale nn. 204 e 232 del 1992;

in parte e, cioè, con una dichiarazione di prescrizione limitata ai ratei aventi scadenza anteriore al decennio, invece che al quinquennio, computato a ritroso dell'atto interruttivo della prescrizione posto in essere dall'interessato il 10 ottobre 2001, ove l'*exordium praescriptionis* dovesse essere collocato, come ritenuto dal giudice di primo grado, alla data di scadenza dei singoli ratei.

Considerato in punto di non manifesta infondatezza:

a) nell'ottica di una necessaria comparazione tra le normative dei vari settori previdenziali regolanti la stessa materia, può, innanzitutto, richiamarsi che, per le rate delle pensioni un tempo a carico dalle Casse amministrate dai soppressi Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro e oggi erogate anch'esse dall'I.N.P.D.A.P., la prescrizione breve prevista, rispettivamente, dall'art. 61 del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, dall'art. 55 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, dall'art. 64 della legge 6 febbraio 1941, n. 176, e dall'art. 53 del regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 2312, «si applica soltanto per le rate già ammesse a pagamento».

Ciò in virtù della norma di interpretazione autentica di cui all'art. 23 della legge 4 febbraio 1958, n. 87;

b) non diversamente, la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 129 del regio decreto-legge n. 1827 in riferimento ai ratei delle pensioni erogate dall'I.N.P.S., opera solo per i ratei già liquidati e posti in pagamento.

Vi è stato, invero, con la norma anch'essa di interpretazione autentica di cui all'art. 11 della legge 11 marzo 1988, n. 67, il tentativo di estendere il termine di prescrizione breve anche alle «rate di pensione comunque non poste in pagamento.».

Ma la Corte costituzionale, con sentenza n. 283 del 25 maggio 1989, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma anzidetta, ritenendola in contrasto con gli articoli 3 e 38 Cost., nel rilievo che «la normativa in esame comporta che la prescrizione (breve) di cui all'art. 129 legge del 1935 venga a dispiegare i suoi effetti su tutte le fasi, del procedimento inteso alla liquidazione. Il che, disposto peraltro a distanza d'oltre un cinquantennio da una incontrovertita applicazione della norma circoscritta alle somme già in riscossione, è elemento rivelatore di concreta irrazionalità: identicamente disciplinandole, si rendevano omogenee posizioni soggettive difformi e cioè la fase, non ancora esaurita, della liquidazione (o della rifiquidazione), con la ben diversa fattispecie della riscossione.»;

c) anche il primo comma dell'art. 2 del r.d.l. 295 del 1939, della cui costituzionalità qui si dubita e che riguarda «le rate di stipendio e di assegni equivalenti» e «le rate di pensione e gli assegni indicati nel d.l.lgt. 2 agosto 1917, n. 1278, dovuti dallo Stato», è stato inizialmente interpretato, in prevalenza, nel senso che la prescrizione quinquennale trovasse applicazione esclusivamente nell'ipotesi di crediti liquidi ed esigibili.

Nell'ipotesi di crediti illiquidi o non agevolmente liquidabili e, addirittura, nell'ipotesi di crediti contestati dall'amministrazione nell'*an debeatur* si riteneva ricorressero, infatti, gli estremi per l'applicazione dell'ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c. (v. Cons. Stato, sez. IV, 16 febbraio 1982, n. 83; 5 maggio 1987, n. 261).

Anche per la prescrizione dei ratei degli stipendi e delle pensioni erogate dallo Stato, l'assetto normativo è stato, però, modificato ad opera di una legge successiva: la legge 7 agosto 1985, n. 428, il cui art. 2, comma 4, tra l'altro, ha esteso la prescrizione anche alle rate e differenze arretrate.

Intervenuta, la legge 7 agosto 1985, n. 428, la giurisprudenza sia del Consiglio di Stato che delle sezioni di appello di questa Corte (a livello di sezioni centrali) si è stabilizzata, infatti, sull'orientamento che la prescrizione quinquennale si applica anche ai ratei di stipendio (Consiglio di Stato, sez. IV, n. 6220/2006) e ai ratei di pensione (Corte dei conti, sez. III, n. 33/2002; sez. II nn. 57/2004 e 29/2003) non ancora liquidi ed esigibili.

Negli stessi sensi si è espressa la giurisprudenza del giudice ordinario (Cass: civ., sez. lavoro, 22 maggio 1999, n. 5003), per cui appare difficilmente praticabile, in fattispecie, una diversa opzione interpretativa;

d) le esposte considerazioni inducono al dubbio che il primo comma dell'art. 2 del r.d.l. 19 gennaio 1939, n. 295, nel testo sostituito dall'art. 2, comma 4, della legge 7 agosto 1985, n. 428, così come l'art. 11 della legge 11 marzo 1988, n. 67, dichiarato incostituzionale dalla Corte costituzionale con sentenza n. 283 del 25 maggio 1989, abbia reso omogenee, identicamente disciplinandole, posizioni soggettive difformi e cioè i crediti pensionistici esigibili e liquidi da una parte e i crediti pensionistici illiquidi ed inesigibili dall'altra.

Ciò ancora una volta in stretta connessione (almeno sotto il profilo cronologico: *cf.* Cass. civ., sez. lavoro, 22 maggio 1999, n. 5003; Cons. Stato, sez. IV, 12 marzo 2001, n. 1411) all'entrata in vigore di una norma di gran lunga successiva (anche se non di interpretazione autentica);

e) è quanto basta, potendosi e dovendosi riservare ogni ulteriore approfondimento alla sede più propria del giudizio dinanzi la Corte costituzionale, per considerare non manifestamente infondata la questione di costituzionalità della norma in questione con riferimento all'art. 3 Cost., con ovvi riflessi (v. Corte costituzionale n. 283/1989) sulle garanzie introdotte dal successivo art. 38, essendo evidenti, nei confronti dei soggetti interessati, il venir meno delle connotazioni di adeguatezza alle esigenze di vita, ivi tutelate.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3 e 38 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale del primo comma dell'art. 2 del r.d.l. 19 gennaio 1939, n. 295, nel testo sostituito dall'art. 2, comma 4, della legge 7 agosto 1985, n. 428, nella parte in cui assoggetta prescrizione quinquennale non solo i ratei di pensione liquidi ed esigibili ma anche i ratei di pensione non ancora liquidi ed esigibili e, quindi, non ancora ammessi a pagamento.

Dispone la sospensione del giudizio in attesa della decisione della Corte costituzionale.

Dispone che, a cura della segreteria, gli atti vengano rimessi alla Corte costituzionale e che copia della presente ordinanza venga notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Così provveduto in Roma, nelle Camere di consiglio del 1° dicembre 2006 e dell'11 gennaio 2007.

Il Presidente: PEZZELLA

N. 653

Ordinanza del 19 aprile 2007 emessa dalla Corte dei conti - Sezione giurisdizionale della Campania nel giudizio di responsabilità amministrativa promosso dal Procuratore regionale contro Masciari Silvano ed altri

Parlamento - Immunità parlamentari - Garanzia di cui all'art. 68, primo comma, della Costituzione - Estensione ai procedimenti innanzi a tutti i giudici, ivi inclusa la Corte dei conti in sede giurisdizionale - Irragionevolezza - Ingiustificato trattamento di privilegio dei parlamentari rispetto ai non parlamentari convenuti per responsabilità amministrativa nello stesso giudizio - Incidenza sul diritto di difesa e sul principio di tutela giurisdizionale - Violazione del principio del giudice naturale - Lesione del principio costituzionale dell'inviolabilità personale dei parlamentari limitata ai giudizi penali - Violazione del principio di copertura finanziaria per la mancata indicazione dei mezzi per fare fronte alla minore entrata delle somme dovute a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e morali - Incidenza sulle attribuzioni della Corte dei conti.

- Legge 20 giugno 2003, n. 140, art. 3, comma 3, ultimo periodo.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, 24, primo comma, 25, primo comma, 68, comma secondo, 81, comma quarto, 103, comma secondo, e 113, commi primo e secondo.

LA CORTE DEI CONTI

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel giudizio di responsabilità promosso dal procuratore regionale nei confronti di Silvano Masciari, Carlo D'Amato, Giulio Di Donato, Ugo Grippo, Bernardino Impegno, Francesco De Lorenzo e Paolo Cirino Pomicino.

Visto l'atto introduttivo del giudizio iscritto al n. 35686/EL del registro di segreteria.

Visti gli altri atti e documenti di causa.

Udito nella pubblica udienza del 6 marzo 2007, il consigliere relatore prof. Michael Sciascia.

Uditi altresì nella medesima udienza l'avv. prof. Giuseppe Palma e l'avv. prof. Renato De Lorenzo e l'avv. Mariapia Pucci, nell'interesse del convenuto on. Francesco De Lorenzo, l'avv. Raffaele Moreno su delega dell'avv. Giuseppe Abbamonte, nell'interesse del convenuto on. Ugo Grippo, l'avv. Raimondo Nocerino su delega dell'avv. Aniello Mele, nell'interesse del convenuto on. Carlo D'Amato, e, su separate deleghe dell'avv. Ferdinando Scotto, nell'interesse dei convenuti on. Giulio Di Donato ed on. Paolo Cirino Pomicino, nonché il vice procuratore generale doti Tiziana Spedicato in rappresentanza dell'ufficio del procuratore regionale.

RITENUTO IN FATTO

Con atto di citazione in data 18 ottobre 2003, a firma del vice procuratore generale dott. Tiziana Spedicato, il procuratore regionale presso questa sezione giurisdizionale regionale ha chiamato in giudizio i sigg.ri Silvano Masciari, Carlo D'Amato, Giulio Di Donato, Ugo Grippo, Bernardino Impegno, Francesco De Lorenzo e Paolo Cirino Pomicino, chiedendo la condanna in solido di tutti in favore del comune di Napoli per la somma di euro 10.329.137,98 a titolo di danno patrimoniale, nonché la condanna in solido di Silvano Masciari, Carlo D'Amato, Giulio Di Donato, Francesco De Lorenzo e Bernardino Impegno sempre a favore del comune di Napoli per la somma di euro 4.647.080,08 a titolo di danno non patrimoniale all'immagine, e la condanna in solido di Carlo D'Amato, Giulio Di Donato, Francesco De Lorenzo e Paolo Cirino Pomicino ed Ugo Grippo a favore dello Stato per la somma di euro 2.633.930,18 a titolo di danno non patrimoniale all'immagine, oltre alla rivalutazione monetaria ed interessi legali, nonché in solido per le spese di giustizia in favore dello Stato.

I fatti posti a base della suddetta richiesta riguardano i lavori di costruzione della linea metropolitana della città di Napoli, che sono stati oggetto di interesse anche della giurisdizione penale. Il materiale probatorio raccolto nell'ambito del processo penale *de quo* appare al requirente contabile rilevante per l'asseverazione della vicenda anche sotto il profilo della responsabilità gestoria di tipo amministrativo conosciuta da questa Corte, previa un'autonoma attività di acquisizione dei verbali e altri documenti.

Nella puntuale ricostruzione di essa risulta un continuato e ampio sistema di corruttela svoltosi dal 1974 al 1992, destinato a procurare ingenti mezzi finanziari richiesti e riscossi da eminenti esponenti delle istituzioni locali e statali, a sostegno di interessi particolari.

L'occasione è stata rappresentata dalla realizzazione di un'importante e complessa opera pubblica, quale la metropolitana napoletana, da parte dell'impresa costruttrice M.N. S.p.a. risultata aggiudicatrice nel 1974 con contratto stipulato nel 1976.

Quest'ultima risulterebbe così aver versato in una pluralità di occasioni, direttamente e indirettamente, ingenti somme di denaro ai convenuti in cambio dell'appoggio delle forze politiche da essi rappresentate con condizionamento dell'azione pubblica condotta dalle istituzioni.

L'importo delle c.d. tangenti erogate con periodicità a favore dei predetti convenuti è stato quantificato in lire 20.000.000.000, pari ad euro 10.329.137,00.

Di tale importo, lire 14.100.000.000, pari ad euro 7.282.042,27 rappresentano la somma delle dazioni illecite minime accertate al 14 gennaio 1995, considerando a Grippo dal 1980 al 1987 con cadenza bimestrale lire 150 milioni, nonché dal 1988 al 1989 lire 1 miliardo; a Masciari lire 900.000.000; a Cirino Pomicino e De Lorenzo lire 4 miliardi; a Diretto lire 1 miliardo.

Il danno patrimoniale che, il requirente ritiene subito dal comune di Napoli a seguito del citato unico disegno criminoso è così costituito dall'importo di tali tangenti aumentato della somma di euro 3.047.095,70, costituente l'ingiustificato aumento dei costi e la conseguenza degli intralci nell'attività esecutiva dei lavori di realizzazione della metropolitana con notevole disservizio generale.

Ad esso vanno aggiunti i pregiudizi non patrimoniali riferibili alle rispettive immagini istituzionali, subiti dal comune di Napoli e dallo Stato. Tali pregiudizi sono quantificati in euro 4.647.080,08 relativamente al comune di Napoli con imputazione ai convenuti Silvano Masciari, Carlo D'Amato, Giulio Di Donato, Francesco De Lorenzo e Berardino Impegno, nonché in euro 2.633.930 relativamente allo Stato con imputazione ai convenuti Carlo D'Amato, Giulio Di Donato, Francesco De Lorenzo, Paolo Cirino Pomicino ed Ugo Grippo.

Al riguardo di ciascuno dei succitati tre gruppi di convenuti il requirente suppone un atteggiamento doloso con applicazione del vincolo di solidarietà.

Comunque il medesimo si pone il problema di un eventuale mancato riconoscimento del dolo, indicando una ripartizione degli addebiti sul presupposto della sussistenza quanto meno di un atteggiamento di colpa grave.

In tal senso il danno patrimoniale subito dal comune di Napoli dovrebbe attribuirsi al 30% ciascuno a D'Amato e Masciari, al 15% ciascuno a Di Donato e De Lorenzo, al 10% all'Impegno.

Allo stesso modo andrebbe ripartito il danno all'immagine subito dallo stesso comune di Napoli.

Quanto poi al preteso danno all'immagine dello Stato, il requirente propone nei casi di affermazione della sola colpa grave la seguente ripartizione: euro 1.549.370,69 a carico di Cirino Pomicino ed euro 271.139,87 a carico di ciascuno dei convenuti D'Amato, Di Donato, De Lorenzo e Grippo.

Tutte le suddette somme devono essere aumentate da interessi e rivalutazione, con condanna degli stessi alle spese processuali.

Si sono costituiti in giudizio:

il convenuto Francesco De Lorenzo per ministero dell'avv. prof. Giuseppe Palma, dell'avv. prof. Renato De Lorenzo e dell'avv. Mariapia Pucci, depositando in data 18 marzo 2004 una comparsa defensionale, in cui si conclude per la declaratoria di prescrizione dell'azione, nonché per l'assoluzione per infondatezza. In tale comparsa si sostiene che non è stata raggiunta assolutamente la prova della ricezione da parte dello stesso della somma in discorso e tantomeno del collegamento dello stesso alla vicenda relativa all'approvazione del noto emendamento Pomicino alla finanziaria per l'esercizio 1986 e che l'unica somma di denaro indiscutibilmente accettata dal De Lorenzo non riguardava tali vicende anche per ragioni temporali, inquadrandosi in un finanziamento per quanto illecito al P.L.I. avvenuto molti anni dopo nel 1992. Inoltre la circostanza di aver concorso all'approvazione quale consigliere comunale di delibere a favore della M.N. non denota un grado particolarmente qualificato di colpa. Inoltre ritiene errata la determinazione della quota di responsabilità ad esso addebitabile. Infine sostiene l'inammissibilità della citazione per tardività con riferimento alla data del 17 ottobre 2002, data di notifica al De Lorenzo dell'invito a dedurre e successive proroghe, nonché l'intervenuta prescrizione decorrente dal 14 maggio 1994, data di rinvio a giudizio;

il convenuto Paolo Cirino Pomicino per ministero dell'avv. Ferdinando Scotto e dell'avv. Gian Luca Lemmo, depositando in data 20 marzo 2004 una comparsa defensionale. In essa si sostiene il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in ordine all'attività del convenuto quale presidente della commissione Bilancio della Camera dei deputati, l'avvenuta prescrizione dell'azione *de qua*, anche relativamente al danno all'immagine, riferendosi a fatti scoperti senz'altro con il rinvio a giudizio avvenuto in data 11 novembre 1994, l'inesistenza del danno all'immagine dello Stato riferita ad un reato quale la violazione della normativa sul finanziamento pubblico ai partiti, la irrilevanza degli esiti penali non ancora conclusi in merito, la mancanza di dolo o colpa grave, la mancata indicazione e prova dei comportamenti omissivi addebitabili al convenuto;

il convenuto Ugo Grippo per ministero dell'avv. prof. Giuseppe Abbamonte, depositando in data 26 marzo 2004 una comparsa defensionale. In essa si sostiene il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in ordine al Grippo, che rivestiva solo il ruolo di segretario cittadino della D.C. napoletana privo quindi dello *status* di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, l'avvenuta prescrizione dell'azione *de qua* decorrente dall'erogazione o dalla conoscibilità della stessa avvenuta certamente con il rinvio a giudizio, tanto più che per il preteso danno all'immagine il termine avrebbe iniziato il suo decorso dal *clamor facti* antecedente al rinvio a giudizio. Infine si lamenta la mancata evocazione in giudizio del successore del convenuto nella carica;

il convenuto Carlo D'Amato per ministero dell'avv. Aniello Mele, depositando in data 29 marzo 2004 una comparsa defensionale. In essa, premessa una richiesta di sospensione del presente giudizio in attesa di formazione del giudicato penale, si sostiene il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in ordine all'attività del convenuto quale componente della Camera dei deputati, l'avvenuta prescrizione dell'azione *de qua*, anche relativamente al danno all'immagine, riferendosi a fatti scoperti senz'altro con il rinvio a giudizio avvenuto nel 1994, la mancanza di alcuna prova rilevante sulla responsabilità del convenuto e sulla sua conoscenza della vicenda *de qua*, l'insussistenza del danno all'immagine del comune e dello Stato e della prova di essi, l'inesistenza dell'elemento soggettivo e del rapporto di causalità, la mancata individuazione dei presunti comportamenti omissivi contestati genericamente;

il convenuto Giulio Di Donato per ministero dell'avv. Ferdinando Scotto, depositando in data 20 marzo 2004 una comparsa defensionale. In essa, premessa una richiesta di sospensione del presente giudizio in attesa di formazione del giudicato penale, si sostiene il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in ordine all'attività del convenuto quale componente della Camera dei deputati, l'avvenuta prescrizione dell'azione *de qua*, anche relativamente al danno all'immagine, riferendosi a fatti scoperti senz'altro con il rinvio a giudizio avvenuto nel 1994, la mancanza di alcuna prova rilevante sulla responsabilità del convenuto e sulla sua conoscenza della vicenda *de qua*, l'insussistenza del danno all'immagine del comune e dello Stato e, della prova di essi, l'inesistenza dell'elemento soggettivo e del rapporto di causalità, la mancata individuazione dei presunti comportamenti omissivi contestati genericamente;

il convenuto Berardino Impegno per ministero dell'avv. Armando Profili, depositando in data 7 aprile 2004 una comparsa defensionale. In essa, premessa una richiesta di sospensione del presente giudizio in attesa di formazione del giudicato penale, si eccepisce l'avvenuta prescrizione dell'azione *de qua*, anche relativamente al danno all'immagine, riferendosi a fatti scoperti senz'altro con il rinvio a giudizio avvenuto nel 1994, e si sostiene la mancanza di alcuna prova rilevante sulla responsabilità del convenuto e sulla sua conoscenza della vicenda *de qua*, la mera violazione della normativa sul finanziamento pubblico ai partiti non sarebbe sufficiente ad integrare la fattispecie di danno, l'insussistenza del danno all'immagine del comune e della prova di esso, la mancata individuazione dei presunti comportamenti omissivi contestati genericamente.

Veniva inoltre depositata in data 6 aprile 2004 una istanza da parte degli avv.ti Lemmo e Scotto nell'interesse del loro assistito Paolo Cirino Pomicino, in cui si chiedeva la trasmissione del fascicolo processuale alle sezioni unite della Corte suprema di cassazione per essere stato proposto un ricorso preventivo di giurisdizione.

Con ordinanza in data 7 aprile 2004 questa sezione, in accoglimento di istanza dei convenuti, sospendeva il giudizio in attesa di giudicato penale.

Con atto depositato in data 10 marzo 2006, il procuratore regionale, sul presupposto dell'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza di condanna in sede penale e della conferma della giurisdizione di questa Corte da parte delle adite SS.UU. a seguito di ricorso preventivo di giurisdizione, riassume il giudizio sospeso e chiedeva la fissazione di udienza.

Con ulteriore memoria depositata in data 30 dicembre 2006 il convenuto Ugo Grippo si è richiamato alla sentenza della II sezione penale della Corte d'appello di Napoli n. 4044/05 in data 18 aprile - 16 giugno 2005, passata in giudicato, che — in esecuzione della sentenza in data 4 dicembre - 16 giugno 2003 — lo ha assolto con formula

piena «per non aver commesso il fatto». Si osserva al riguardo che la Cassazione, nella citata sentenza di annullamento che l'impugnata sentenza di condanna non aveva adeguatamente focalizzato quali erano il soggetto e i soggetti intranei che rivestivano la qualifica di pubblico ufficiale e su quali il Grippo avrebbe influito attraverso un'opera di rafforzamento e di agevolazione e quali sarebbero stati gli atti amministrativi degli stessi posti in essere per la materializzazione della condotta. Concludeva per l'assoluzione, sollevando subordinatamente eccezione di prescrizione.

Con separate memorie, di identico contenuto, depositate in data 26 febbraio 2007 gli avv. Ferdinando Scotto, Gianluca Lemmo ed Aniello Mele, nell'interesse rispettivo dei loro assistiti on. Giulio Di Donato, on. Paolo Cirino Pomicino, on. Carlo D'Amato, hanno eccepito l'inammissibilità della citazione per insindacabilità delle condotte censurate ai sensi dell'art. 68 della Costituzione, nonché l'operatività nel presente giudizio della procedura stabilita dall'art. 3 della legge 20 giugno 2003, n. 140, invitando questa Corte ad adottare i consequenziali provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 del citato articolo 3.

Nella pubblica udienza del 6 marzo 2007, avendo il presidente circoscritta la discussione all'eccezione di inammissibilità del giudizio, l'avv. prof. Giuseppe Palma e l'avv. dell'avv. Mariapia Pucci, nell'interesse del convenuto on. Francesco De Lorenzo, l'avv. Raffaele Moreno su delega dell'avv. Giuseppe Abbamonte, nell'interesse del convenuto on. Ugo Grippo, l'avv. Raimondo Nocerino su delega dell'avv. Aniello Mele, nell'interesse del convenuto on. Carlo D'Amato, e su separate deleghe dell'avv. Ferdinando Scotto, nell'interesse dei convenuti on. Giulio Di Donato ed on. Paolo Cirino Pomicino, hanno proposto o confermato con articolate argomentazioni le eccezioni di inammissibilità *ex art.* 68 con applicabilità delle disposizioni di cui alla legge n. 140/2003.

Nella stessa udienza il vice procuratore generale dott. Tiziana Spedicato, nel ribadire la richiesta di condanna, ha sostenuto che la citata legge n. 140/2003 non troverebbe applicazione al giudizio innanzi alla Corte dei conti ed alla vicenda *de qua*, sollevando in subordine eccezione di legittimità costituzionale per essere stato in tal modo reintrodotta e anzi esteso il meccanismo dell'autorizzazione a procedere espunto dall'art. 68 della Costituzione con apposita legge costituzionale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. — La legge 20 giugno 2003, n. 140, contenente «Disposizioni per l'attuazione dell'art. 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato», all'art. 3, comma 3, introduce una disciplina articolata in ordine all'invulnerabilità dei parlamentari, prevedendo che in tutti i casi in cui «si ritenga applicabile l'art. 68, primo comma, della Costituzione il giudice provvede con sentenza in ogni stato e grado del processo penale, a norma dell'art. 129 del codice di procedura penale; nel corso delle indagini preliminari pronuncia decreto di archiviazione ai sensi dell'art. 409 del codice di procedura penale. Nel processo civile, il giudice pronuncia sentenza con i provvedimenti necessari alla sua definizione; le parti sono invitate a precisare immediatamente le conclusioni ed i termini, previsti dall'art. 190 del codice di procedura civile per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, sono ridotti, rispettivamente, a quindici e cinque giorni. Analogamente il giudice provvede in ogni altro procedimento giurisdizionale, anche d'ufficio, in ogni stato e grado».

Detto comma, nelle ultime due proposizioni, estende le immunità parlamentari ai procedimenti diversi da quello penale: espressamente nel penultimo periodo si riferisce infatti al processo civile e infine nell'ultimo periodo genericamente ad «ogni altro procedimento giurisdizionale».

Pertanto anche la Corte dei conti, e segnatamente questa sezione giurisdizionale, tanto più a fronte di apposite eccezioni sollevate dai convenuti *ex* parlamentari, è tenuta, ai sensi di tale disposizione, a sospendere immediatamente il presente giudizio per acquisire l'eventuale autorizzazione a procedere dalla Camera dei deputati, cui appartenevano i convenuti on. Francesco De Lorenzo, on. Ugo Grippo, on. Carlo D'Amato, on. Giulio Di Donato ed on. Paolo Cirino Pomicino.

Ma, come anche eccepito pur genericamente dal procuratore regionale in sede dibattimentale, l'estensione di cui all'ultimo periodo del comma 3, del citato art. 3 della legge 20 giugno 2003, n. 140, appare priva di copertura costituzionale, in quanto la disposizione, nell'evidenza, eccede l'ambito fissato dall'art. 68, comma secondo e terzo della Costituzione, che si riferisce al processo penale e ad ogni connessa limitazione alla libertà personale o alla riservatezza.

L'art. 68 della Costituzione, nel testo modificato dalla legge costituzionale 29 ottobre 1993, n. 3, disciplina alcune prerogative dei membri delle Camere.

Al primo comma, relativamente all'insindacabilità, dispone che «I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni».

Poi ai commi secondo e terzo, quanto all'invulnerabilità, dispone che «2. Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza. 3. Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza».

Dunque è richiesta per i parlamentari in carica l'autorizzazione a procedere al riguardo delle limitazioni alla libertà ed alle intromissioni nella loro sfera personale correlate a procedimenti penali.

Con argomentazione *a contrario*, costituente una antica e consolidata metodica ermeneutica, può fondatamente sostenersi che la circostanza di non averla prevista non può non significare che la disposizione abbia inteso escludere la prerogativa nelle altre situazioni del genere giurisdizionale e comunque in ogni caso per gli ex parlamentari, considerando tanto più che *ubi lex non dicit noluit*.

Trattandosi di una prerogativa a carattere eccezionale, essa peraltro non può che fondarsi su di una espressa disposizione costituzionale, che ammetta una siffatta deviazione dai principi generali del nostro diritto e ancor più dell'ordinamento costituzionale fissati nel titolo I, ed in particolare fondati sull'art. 3 della Costituzione.

L'estensione di prerogative eccezionali a favore di alcuni soggetti, ancorché investiti di funzioni di vertice nel sistema costituzionale, si, presenta come violazione del principio di eguaglianza, determinando una diffusa disparità di trattamento tra soggetti sottoposti a procedimenti giurisdizionali, in dispregio a quanto previsto dall'art. 3 della Costituzione.

Certamente l'art. 3 della Costituzione impone al legislatore di garantire — come condizione essenziale di un ordinato svolgimento della vita sociale nei suoi vari aspetti — la *par condicio* tra tutti i soggetti dell'ordinamento giuridico, talché nessuno di essi possa venirsi a trovare — senza una valida giustificazione fondata su presupposti logici obiettivi, i quali razionalmente ne giustifichino l'adozione (Corte costituzionale sentenza 16 febbraio 1963, n. 7) — in posizione deteriore o privilegiata rispetto agli altri.

Se sulla posizione svantaggiata è evidente la *ratio* della norma costituzionale, lo è allo stesso modo in ordine ai privilegi ingiustificati; talché al beneficio degli uni corrisponde generalmente il pregiudizio, diretto o comunque diffuso, di altri, sussistendo sempre una correlazione tra posizioni giuridiche, a volte collegate in veri e propri rapporti giuridici.

Nella specie, se fosse fondata la prospettazione proposta in via principale dal procuratore regionale nell'atto di citazione, si determinerebbe, per via del dolo, un vincolo solidale tra i convenuti nel presente giudizio, *ex* parlamentari e non, tanto da far gravare l'intero peso economico dei danni subiti dalla finanza pubblica sui convenuti non estromessi dal medesimo giudizio.

Nello stesso momento, la disposizione censurata ha infatti attribuito, per i motivi sopraillustrati, da un lato ai convenuti *ex* parlamentari un'ingiustificata posizione di privilegio nei confronti degli altri convenuti non parlamentari, dall'altro agli enti presuntivamente danneggiati un'ingiustificata posizione di svantaggio nei confronti dei soggetti autori dei danni subiti.

2. — Inoltre il comune di Napoli e lo Stato sono posti nella deteriore condizione di poter essere privati, con un eventuale diniego di autorizzazione a procedere, della possibilità di tutelarsi giudizialmente, anche in violazione degli artt. 24, primo comma e 113, primo e secondo comma della Costituzione.

L'art. 24, primo comma citato afferma infatti che tutti possono agire in giudizio a tutela dei propri diritti e interessi legittimi, mentre il successivo art. 113 al primo e secondo comma non consente alcuna limitazione alla tutela giurisdizionale di diritti ed interessi legittimi in materia di funzione amministrativa. A tale proposito è indubbio che anche le varie articolazioni del settore pubblico — e segnatamente lo Stato e gli enti locali — sono titolari di diritti ed interessi legittimi da far valere innanzi ai competenti organi di giurisdizione.

Nella specie gli enti pubblici tutelano innanzi al giudice contabile le loro finanze nei confronti di soggetti legati ad essi da rapporto di servizio, per il tramite del loro sostituto processuale «*ex lege*», cioè il competente procuratore regionale e/o generale della Corte dei conti, per ottenere dalla suprema giurisdizione contabile il risarcimento del danno perpetrato alle loro finanze.

3. — Va inoltre osservato che la norma fondamentale, di cui al quarto comma dell'art. 81 della Costituzione, poi, impone al legislatore di prevedere, allorché dispone una spesa — cui è da equiparare una minore entrata, quale il mancato risarcimento dei pregiudizi alle finanze locali i mezzi per far fronte ad essa.

E ciò anche se viene imposta una spesa o una minore entrata a carico dei bilanci degli enti locali, i quali sono privi, nel vigente sistema pubblico — salvo marginali eccezioni —, di potestà tributaria, dipendendo la finanza locale, per la quasi totalità, dai trasferimenti disposti dallo Stato sulla base di leggi generali, per cui il peso economico effettivo viene a gravare in tutto o in parte sul bilancio statale.

Occorre quindi anche in questi casi l'individuazione di mezzi finanziari aggiuntivi rispetto a quelli già previsti, facendoli derivare da nuove o maggiori entrate ovvero da minori spese nell'ambito del bilancio statale di trasferimento.

Altrimenti sarebbe consentito al legislatore statale, disponendo spese o minori entrate tramite il sistema del trasferimento di risorse — peraltro finanziariamente inesistenti in termini di cassa — ad enti pubblici e segnatamente a quelli locali, di sfuggire al dovere costituzionale di cui al citato art. 81, comma quarto, con la conseguenza di gravare ulteriormente la finanza statale — in relazione alla quale la spesa consiste nel «trasferimento» di fondi — e la c.d. «finanza pubblica allargata» di oneri aggiuntivi tra l'altro imposti autoritativamente agli enti medesimi.

Al contrario va quantificata l'incidenza di ogni disposizione di legge a carico della finanza statale — sia pure sotto la forma di ulteriori trasferimenti di fondi a favore degli enti pubblici — e vanno previsti adeguati strumenti di copertura dei flussi finanziari.

Orbene il più volte citato comma 3, ultimo periodo, laddove potenzialmente impedisce l'azione risarcitoria nei confronti di parlamentari autori di danni, non trova nel corpo del provvedimento legislativo complessivamente approvato una previsione di copertura finanziaria della minor entrata imposta agli enti locali a causa del mancato recupero dei danni provocati alle loro finanze di natura derivata.

4. — Per completezza vanno affrontate altre due censure fondatamente formulabili alla disposizione di cui al criticato comma terzo ultimo comma, ossia il contrasto palese con l'art. 103, secondo comma e con l'art. 25, primo comma della Costituzione, che attribuisce alla Corte dei conti la giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica.

Infatti, come già precedentemente si è osservato, la possibile sottrazione di soggetti alla responsabilità gestoria, attraverso il meccanismo dell'autorizzazione a procedere, ridonda a esclusione della giurisdizione di questa Corte, peraltro in via generale attribuita alla Corte dei conti.

L'intervento del legislatore in attuazione dell'art. 103, secondo comma, della Costituzione (la c.d. *interpositio legislatoris*) non può spingersi fino ad escludere apoditticamente la potenziale assoggettabilità di soggetti operanti nel settore pubblico da responsabilità, peraltro meramente patrimoniali, rientranti tradizionalmente e genericamente nella materia della contabilità pubblica.

Altrimenti la suddetta disposizione costituzionale non avrebbe alcuna funzione, rimettendosi ogni aspetto alla discrezionalità del legislatore, che nella circostanza, peraltro, urta contro il principio della ragionevolezza, di cui all'art. 3 della stessa Costituzione, realizzando un'inammissibile area di impunità in un delicato settore della contabilità pubblica.

L'assunto viene rafforzato con riferimento all'art. 25, primo comma della stessa Costituzione, secondo cui «nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge». Questa norma impedisce qualunque sottrazione di sfera giurisdizionale successivamente al verificarsi del fatto generatore, sia nel senso di attribuzione ad altro organo giudiziario che di esclusione di ogni forma di giurisdizione.

Orbene i fatti contestati sono ben precedenti all'entrata in vigore della innovativa disposizione di cui al comma terzo ultimo periodo della legge n. 140/2003.

5. — La questione sollevata con la presente ordinanza appare rilevante ai fini della procedibilità e quindi della definizione della causa in esame, nonché non manifestamente infondata per i motivi in precedenza illustrati.

P. Q. M.

Visti gli articoli 134 della Costituzione e 23, comma 3 della legge 11 marzo 1953, n. 87, preliminarmente giudica rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 3, primo comma, 24, primo comma, 25 primo comma, 68, secondo comma, 81 quarto comma, 103, secondo comma e 113, primo e secondo comma della Costituzione, della disposizione di cui al comma 3, ultimo periodo dell'art. 3 della legge 20 giugno 2003, n. 140, nella parte in cui apoditticamente estende la garanzia prevista dall'art. 68, primo comma della Costituzione ai procedimenti innanzi a tutti i giudici, e quindi anche alla Corte dei conti in sede giurisdizionale.

Sospende pertanto il giudizio e, riservatasi ogni altra pronuncia in rito ed in merito, dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché sia comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Spese riservate al merito.

Così disposto in Napoli, nella Camera di consiglio del 6 marzo 2007.

Il Presidente: STARO

L'estensore: SCIASCIA

07C1143

N. 654

*Ordinanza del 28 novembre 2006 emessa dal Tribunale di Alessandria
sul ricorso proposto da Spahiu Arta contro il Ministero dell'interno*

Straniero - Permesso di soggiorno a cittadino extra comunitario in conseguenza di matrimonio con cittadino italiano - Revoca in caso di accertamento di assenza di effettiva convivenza - Ingiustificata diversa disciplina rispetto a quanto stabilito dall'art. 3, d.P.R. n. 54/2002 che riconosce, secondo il giudice rimettente, al coniuge di cittadino italiano extra comunitario il diritto al soggiorno permanente nel territorio della Repubblica - Violazione del principio di uguaglianza.

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 30, comma 1-bis, aggiunto dall'art. 29, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, art. 3.

IL TRIBUNALE

Letto il ricorso depositato in cancelleria il giorno 19 febbraio 2005 da Spahiu Arta, meglio generalizzata in atti, rappresentata e difesa giusta procura speciale a margine del ricorso dagli avv. Gabriele Leccisi e Maria Del Canto Merida del Foro di Milano, presso lo studio dei quali risulta domiciliata ai fini del presente procedimento in via Pistrucchi n. 6;

Visto il provvedimento del presidente del tribunale a mezzo il quale questo giudicante veniva delegato a conoscere del presente procedimento;

A scioglimento della riserva di cui all'udienza del giorno 19 aprile 2005;

In merito al procedimento di opposizione intentato nei confronti del convenuto Ministero dell'interno in persona del Ministro *pro tempore* avverso il decreto di revoca a firma del Questore della provincia di Alessandria cat. A./12/04/Str. emesso in data 10 maggio 2004 e notificato all'odierno ricorrente in data 29 maggio 2004;

RITENUTO IN FATTO

Il ricorrente, di cittadinanza albanese, già in possesso di permesso di soggiorno per motivi di famiglia rilasciato in data 21 maggio 2003 dalla Questura di Alessandria con scadenza di validità in data 26 febbraio 2002, avendo l'autorità amministrativa rilevato una mancata convivenza con il coniuge di cittadinanza italiana a seguito di intervenuto matrimonio, si vedeva revocare il permesso di soggiorno di cui in premessa dal provvedimento a firma del Questore della provincia di Alessandria cat. A./12/04/Str. emesso in data 10 maggio 2004 e notificato all'odierno ricorrente in data 29 maggio 2004.

RITENUTO IN DIRITTO

Lamenta il ricorrente come nella fattispecie, l'applicazione dell'art. 30, comma 1-*bis* del d.lgs. n. 286/1998 così come aggiunto dalla legge n. 189/2002 venga a confliggere apertamente con i diritti riconosciuti dal disposto di cui al d.P.R. 30 dicembre 1965, n. 1656, violando in tal modo l'art. 3 del dettato costituzionale.

La doglianza deve essere ritenuta legittima e non manifestamente infondata per i seguenti motivi.

L'art. 30, n. 1-*bis* d.lgs. n. 286/1998 ed il comma 2 dell'art. 28 del medesimo decreto finiscono effettivamente con il disciplinare identiche situazioni ma richiedono, nel contempo, requisiti affatto differenti nonché diametralmente confliggenti fra di loro allorché, a mente dell'art. 28, la concessione del permesso di soggiorno, qualora si tratti di coniuge di cittadino degli stati membri della Comunità europea, quale che sia la sua cittadinanza, viene ammessa sui presupposti di cui al d.P.R. 30 dicembre 1965, n. 1656, di recente sostituito dall'art. 3 del d.P.R. 18 gennaio 2002, n. 54, riguardante provvedimenti emanati in applicazione delle disposizioni del Trattato istitutivo della Comunità economica europea in esecuzione di altre numerose direttive della comunità medesima.

Tale normativa, e precisamente il punto 3 dell'art. 3, riconosce ai coniugi dei cittadini degli Stati membri della Comunità europea, «quale che sia la cittadinanza» (e con riferimento senza ombra di dubbio al coniuge del cittadino europeo si può pacificamente comprendere anche i coniugi di cittadinanza extracomunitaria a pena di palese inutilità della precisazione suddetta) il diritto al soggiorno permanente nel territorio della Repubblica.

Così argomentando è di tutta evidenza come il novellato art. 30 n. 1-*bis*, in forza del quale il Questore della provincia di Alessandria ha ritenuto doveroso revocare il permesso di soggiorno alla odierna ricorrente, risulta essere in palese contrasto, come già in precedenza accennato, oltre alle disposizioni di cui al d.P.R. 18 gennaio 2002, n. 54, norma peraltro riguardante la materia di circolazione e soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ed avente forza di legge, anche ed altresì con il dettato normativo di cui all'art. 3 della Carta costituzionale.

La contraddizione che emerge dal d.P.R. n. 54/2002 con quanto determinato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, collocata all'art. 30, n. 1-*bis* fa sì che, richiedendo quest'ultima l'ulteriore requisito della effettiva convivenza e conseguentemente ponendo, nella fattispecie l'odierno ricorrente, nella condizione di dovere rispondere a tale ulteriore requisito, il dettato di cui all'art. 30, n. 1-*bis* sia da considerarsi certamente più sfavorevole ed ingiustificato nel suo fondamento contravvenendo in tal modo con quanto statuito dalla carta costituzionale relativamente all'uguaglianza dei cittadini.

In altre parole, se per effetto della normativa di cui all'art. 28, d.lgs. n. 286/1998 al coniuge del cittadino di uno Stato membro della Comunità europea spetta, qualunque sia la sua cittadinanza, il diritto al soggiorno permanente nel territorio della Repubblica, (riconoscendo così al cittadino della Comunità europea il diritto di vedere riconosciuto al proprio coniuge quanto garantito dall'art. 28, d.lgs. n. 286/1998) non si vede perché, ai sensi dell'art. 30, n. 1-*bis*, d.lgs. n. 286/1998 al cittadino italiano venga negato il diritto soggettivo di vedere riconosciuto al proprio coniuge il diritto al soggiorno permanente sul territorio della Repubblica se al matrimonio non ne sia seguita l'effettiva convivenza.

È di tutta evidenza il discrimine con quanto dettato dall'art. 3 della carta costituzionale nella parte in cui vieta al legislatore di trattare in modo diverso situazioni soggettive eguali.

Alla luce di tutto quanto esposto il presente giudizio va sospeso con conseguente invio degli atti alla Corte costituzionale.

P. Q. M.

Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale con riferimento all'art. 30, comma 1-bis, d.lgs. n. 286/1998 in riferimento all'art. 3 della Carta costituzionale.

Sospende il giudizio in corso.

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Manda la cancelleria per la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispone la comunicazione della ordinanza a cura della cancelleria ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Alessandria, il 27 novembre 2006.

Il giudice delegato: RAGALZI

07C1144

N. 655

Ordinanza del 3 aprile 2007 emessa dal Tribunale amministrativo regionale della Calabria sul ricorso proposto dall'E.N.I. S.p.a. - Divisione refining e marketing contro Commissario delegato per l'emergenza ambientale nel territorio della Regione Calabria ed altri.

Giustizia amministrativa - Tribunali amministrativi regionali - Controversie relative alla legittimità delle ordinanze e dei conseguenziali provvedimenti commissariali adottati in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 - Competenza, in via esclusiva, in primo grado, attribuita al T.A.R. del Lazio, sede di Roma - Irragionevole deroga al principio della competenza del T.A.R. della Regione in cui il provvedimento è destinato ad avere incidenza - Incidenza sul diritto di difesa sui principi del giusto processo - Violazione del principio del decentramento territoriale della giurisdizione amministrativa.

- Decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, art. 3, commi 2-bis e 2-ter, introdotti dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21.
- Costituzione, artt. 3, 24, 111 e 125.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 58/2007, proposto da E.N.I. S.p.a. - Divisione refining & marketing, rappresentata e difesa dagli avv. Pietro Mancusi ed Antonella Persico, elettivamente domiciliata a Catanzaro in via R. Carbonari n. 1, presso lo studio dell'avv. Giampaolo Catricalà;

Contro il Commissario delegato per l'emergenza ambientale nel territorio della Regione Calabria, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso cui è domiciliato *ex lege*; Dipartimento protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso cui è domiciliato *ex lege*; Ministero dell'ambiente, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso cui è domiciliato *ex lege*; comune di Bisignano, non costituito in giudizio; per l'annullamento della nota prot. 15615 in data 20 ottobre 2006 comunicata ad E.N.I. S.p.a. a mezzo fax in data 22 novembre 2006 in virtù della quale si ingiungevano interventi di messa in sicurezza d'emergenza, bonifiche di ripristino ambientale sulla base del d.lgs. n. 152/2006 (ovvero del d.m. n. 471/1999) in relazione al P.v. in comune di Bisognano, da tempo dismesso e pur a fronte di accertamento di qualità ambientale eseguito nel dicembre 2004 che escludeva la presenza di agenti inquinanti; nonché avverso ogni altro atto prodromico, consequenziale e comunque connesso, in particolare della nota del Commissario straordinario regionale per la Calabria in data 25 agosto 2006 e la nota 19 maggio 2006 del comune di Bisignano.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Commissario delegato per l'emergenza ambientale nel territorio della Regione Calabria;

Visti gli atti tutti di causa;

Relatore nella camera di consiglio del 22 marzo 2007 il referendario Giovanni Ruiu.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue;

FATTO E DIRITTO

1. — Con ricorso ritualmente notificato, depositato nella segreteria del tribunale in data 17 gennaio 2007, l'E.N.I. S.p.a. - Divisione refining e marketing ha impugnato la nota prot. 15615 del 20 ottobre 2006 con cui il Commissario delegato per l'emergenza ambientale nel territorio della Regione Calabria ha diffidato la ricorrente a presentare il piano di caratterizzazione previsto dal d.m. n. 471/1999, ai fini di procedere ai controlli sullo stato di reale contaminazione dell'area bonificata.

2. — La ricorrente ha altresì impugnato alcuni atti presupposti, sempre relativi alla medesima fattispecie.

3. — L'impugnato provvedimento di diffida emesso dal Commissario delegato prendeva avvio dalla mancata redazione, da parte della società ricorrente del piano di caratterizzazione previsto dal citato d.m. n. 471/1999 relativamente alla bonifica, effettuata in data 10 febbraio 2003, di un distributore di benzina localizzato nel comune di Bisignano. Dopo avere eseguito la bonifica l'E.N.I. S.p.a., ritenendo non vi fossero i presupposti previsti dalla norma, non notificava al comune di Bisignano l'attività effettuata, secondo quanto stabilito dall'art. 7 del d.m. n. 471/1999.

4. — Successivamente, con nota 19 maggio 2006 prot. 3081, il comune di Bisignano comunicava ad E.N.I. S.p.a. che non risultava pervenuto il piano di caratterizzazione previsto dal d.m. n. 471/1999. Ancora, con nota del 25 agosto 2006 il Commissario delegato per l'emergenza ambientale nel territorio della Regione Calabria dichiarava la propria competenza in materia e, per l'effetto, invitava l'E.N.I. a presentare la documentazione per l'approvazione del Piano di caratterizzazione secondo le procedure autorizzatorie ex d.lgs. n. 152/2006.

5. — Con nota prot. 1128 del 31 agosto 2006 l'E.N.I. S.p.a. contestava la sussistenza dell'obbligo di presentazione del piano.

6. — Con successiva nota prot. 15615 del 20 ottobre 2006 il Commissario delegato comunicava l'obbligatorietà della notifica ex d.m. n. 471/1999 e diffidava l'E.N.I. alla presentazione di un piano di caratterizzazione.

L'impugnazione dei provvedimenti gravati in questa sede è affidata alle seguenti censure:

1) Mancato adeguamento delle competenze del Commissario delegato per l'emergenza ambientale nel territorio della Regione Calabria alla intervenuta abrogazione del d.lgs. n. 22/1997.

Il Commissario delegato avrebbe applicato una normativa non più in vigore in quanto abrogata dal d.lgs. n. 152/2006.

2) Eccesso di potere per contraddittorietà, violazione dell'art. 242, comma 2 e 3 del d.lgs. n. 152/2006.

Il Commissario delegato avrebbe richiesto alla ricorrente un adempimento non previsto dalla nuova normativa.

3) Violazione degli artt. 239, 240 e 242, d.lgs. n. 152/2006. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto: carenza assoluta di contaminazione del sito. Difetto assoluto di motivazione in relazione alla C.Q.A.

In concreto il sito interessato sarebbe da considerare «non contaminato».

7. — Si è costituito l'Ufficio del Commissario delegato per l'emergenza ambientale nel territorio della Regione Calabria, con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, rilevando l'incompetenza dell'adito Tribunale amministrativo della Calabria, in quanto, secondo il disposto dell'art. 3, d.l. 30 gennaio 2005, n. 245, in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi la competenza di primo grado a conoscere della legittimità delle ordinanze adottate dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, la competenza di primo grado a conoscere della legittimità delle ordinanze adottate e dei consequenziali provvedimenti commissariali spetta in via esclusiva, anche per l'emanazione di misure cautelari, al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma.

L'amministrazione intimata ha, comunque, chiesto che il ricorso sia dichiarato irricevibile ed inammissibile o, in subordine, sia rigettato.

8. — Il tribunale, chiamato a pronunciarsi sull'istanza cautelare proposta dall'E.N.I. S.p.a., ritiene di dovere esprimere dubbi di conformità alle norme costituzionali delle norme di cui art. 3, commi *2-bis*, *2-ter* e *2-quater*, d.l. 30 gennaio 2005, n. 245, introdotti dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 21.

Dispone il comma *2-bis* del menzionato art. 3: in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, la competenza di primo grado a conoscere della legittimità delle ordinanze adottate e dei consequenziali provvedimenti commissariali spetta in via esclusiva, anche per l'emana-zione di misure cautelari, al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma.

In connessione a tale previsione il comma *2-ter* dispone: le questioni di cui al comma *2-bis* sono rilevate d'uf-ficio. Davanti al giudice amministrativo il giudizio è definito con sentenza succintamente motivata ai sensi dell'art. 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, trovando applicazione i commi 2 e seguenti dell'art. 23-*bis* della stessa legge.

Strettamente connessa alle previsioni di cui sopra quelle di cui al comma *2-quater*, alla stregua delle quali: le norme di cui ai commi *2-bis* e *2-ter* si applicano anche ai processi in corso. L'efficacia delle misure cautelari adot-tate da un tribunale amministrativo diverso da quello di cui al comma *2-bis* permane fino alla loro modifica o revoca da parte del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma, cui la parte interessata può riproporre il ricorso.

Quanto alla rilevanza delle questioni di illegittimità costituzionale, va osservato che, nel presente giudizio, proposto in data successiva all'entrata in vigore della legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 21, hanno incidenza specifica le norme di cui al comma *2-bis* e *2-ter* dell'art. 3, che contemplano una deroga al criterio previsto dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ai fini della determinazione del tribunale amministrativo regionale territorialmente competente, introducendo un'ipotesi di competenza funzionale del T.a.r. del Lazio, sede di Roma, inderogabile e rilevabile d'ufficio (comma *2-ter*).

Ne consegue che, in applicazione di tali norme, questo tribunale dovrebbe limitarsi a declinare la competenza, in favore del T.a.r. del Lazio.

9. — Ciò premesso in ordine alla rilevanza della questione, il Collegio condivide pienamente i dubbi di costituzionalità, non prettamente attinenti all'ordinamento regionale siciliano, affacciati in ordine alle dette norme dal Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sede di Palermo, sezione I, con ordinanza n. 67 del 6 marzo 2006 (la questione risulta sollevata anche da T.a.r. Sicilia, Catania, sez. I, 7 marzo 2006, n. 90, nonché, nei medesimi termini, da questo tribunale con ordinanza n. 40 del 21 aprile 2006 e n. 97 e 98 del 4 ottobre 2006).

Ed invero, tali dubbi si pongono in primo luogo con riferimento all'art. 3 della Costituzione, per la disparità di trattamento che la deroga alle ordinarie regole di riparto delle competenze comporta, per la tutela giurisdizionale delle rispettive posizioni giuridiche, tra soggetti in situazioni eguali (destinatari delle ordinanze adottate dagli organi governativi o dai commissari delegati, nelle situazioni di dichiarata emergenza, aventi efficacia limitata al territorio di una regione, rispetto ai destinatari dei provvedimenti, aventi lo stesso ambito di efficacia, adottati, in via ordinaria — in genere dagli organi esponenziali di enti territoriali regionali o sub regionali).

Invero la disposizione in esame prevede, in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'art. 5, comma 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, l'attribuzione di competenza al T.a.r. del Lazio a conoscere della legittimità delle ordinanze adottate, nonché dei provvedimenti dei commissari che agiscano in virtù della delega prevista dal successivo comma 4; e quindi per atti che possono assumere, e normalmente assumono, un'incidenza limitata a specifici ambiti territoriali.

In definitiva, mentre l'impugnazione di provvedimenti adottati nell'esercizio delle ordinarie attribuzioni rientra nella competenza del T.a.r. regionale del luogo ove i provvedimenti hanno incidenza (art. 3 della legge n. 1034/1971), ove sia stata dichiarata la situazione di emergenza ai sensi dell'art. 5, comma 1 della legge 24 feb-braio 1992, n. 225, l'impugnazione dei provvedimenti volti alla cura dei medesimi interessi, idonei a produrre le medesime conseguenze, ed eventualmente a comprimere uguali posizioni soggettive (quale l'autorizzazione previ-sta dall'art. 27 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, che viene in rilievo nella presente controversia, ordinariamente attribuita alla competenza delle regioni, con la partecipazione procedimentale degli enti territoriali locali), adot-tati dagli organi governativi o dai commissari all'uopo nominati (che peraltro frequentemente coincidono con le medesime persone fisiche titolari degli uffici a cui spetta in via ordinaria la cura dell'interesse preso in considera-zione), rientra nella competenza funzionale ed inderogabile del T.a.r. del Lazio, in forza della norma di legge in esame.

6. — Tale diversità non appare giustificabile dalla eventuale maggiore rilevanza dell'interesse sotteso ai provvedimenti adottati dal governo o dai commissari nominati ai sensi dell'art. 5, comma 4 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

In primo luogo, nel nostro sistema non esiste una distribuzione di competenza tra i diversi tribunali amministrativi regionali in dipendenza della maggiore o minore rilevanza dell'interesse sotteso al provvedimento impugnato; ed ove venisse in ipotesi, introdotta apparirebbe in contrasto con le disposizioni costituzionali che pongono su un piano paritario i diversi tribunali amministrativi regionali, distribuiti su base regionale (art. 125 Cost.).

Ma appare decisiva la considerazione che il rilievo dell'interesse preso in considerazione non muta a secondo che venga curato attraverso i normali strumenti ordinamentali, ovvero attraverso strumenti ed organi *extra ordinem*, che si vengono a sovrapporre alle ordinarie competenze e procedure, per ragioni di particolare urgenza.

Invero le situazioni che giustificano lo stato di emergenza, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, non si caratterizzano per il particolare rilievo dell'interesse considerato, ma per l'urgenza di provvedere nei casi «di calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari», e che difficilmente potrebbero essere adeguatamente affrontati in assenza di agili rimedi, immediatamente efficaci.

E se la straordinarietà degli eventi che devono essere fronteggiati giustifica la straordinarietà dei mezzi e dei poteri di carattere sostanziale all'uopo previsti, la sottoposizione degli atti adottati, nell'ambito della rilevata situazione di emergenza, a peculiari regimi di impugnazione appare del tutto irragionevole e sembra comportare un'ingiustificata lesione dell'art. 3 della Costituzione.

Peraltro, che le disposizioni di legge in esame non possano, neanche in tesi, trovare fondamento in una ipotesi — ma a giudizio del Collegio inesistente — maggiore rilevanza dell'interesse curato, è comprovato dal fatto che il regime derogatorio previsto dal comma 2-*bis* dell'art. 3 della legge n. 21/2006, quale risulta chiaramente dalla formulazione letterale della norma, riguarda le ordinanze e gli atti commissariali adottati nelle situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'art. 5, comma 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ma non i provvedimenti che tali situazioni di emergenza dichiarino e che, ove si riferiscano a situazioni di limitata estensione territoriale, come sovente accade, continuano a rientrare nella ordinaria competenza del T.a.r. della regione in cui il provvedimento è destinato ad avere incidenza.

Di tal che, ad esempio, nella fattispecie in esame, mentre il provvedimento governativo (deliberazione del Consiglio dei ministri e successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri: art. 5, comma 1, legge 24 febbraio 1992, n. 225) concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nell'ambito della Regione Calabria, nei settori considerati, ed il conseguente atto di nomina del Commissario delegato, rimarrebbero suscettibili di impugnativa nell'ordinaria sede territoriale periferica competente (T.a.r. - Calabria), i provvedimenti adottati dall'autorità straordinaria per ultimo citata rientrerebbero nella esclusiva cognizione del T.a.r. Lazio, sede di Roma.

L'irragionevolezza del disegno complessivo che ne consegue, oltre ad elidere qualsiasi possibilità di individuare valide ragioni a supporto della deroga introdotta, tali da non portare alla conclusione che le disposizioni in esame determinano, puramente e semplicemente, un'ingiustificata disparità di trattamento, non può non essere autonomamente valutata anche per la lesione al principio costituzionale di ragionevolezza, che deve presiedere alla redazione dei testi di legge.

10. — Il Collegio ha ben presente la sentenza della Corte costituzionale n. 189/1992, con la quale è stato ritenuto compatibile con il dettato costituzionale l'art. 4 della legge 12 aprile 1990, n. 74, che attribuisce al T.a.r. Lazio la competenza esclusiva sull'impugnazione degli atti del C.S.M.

Ma in quella circostanza, a giustificazione della deroga alla ordinaria competenza prevista dalla legge n. 1034/1971, è stata posta in rilievo la particolare posizione che il Consiglio superiore della magistratura occupa nell'ordinamento costituzionale, oltre che la peculiare funzione svolta dai magistrati ordinari, che li rendono non assimilabili o comparabili ad altre categorie di pubblici dipendenti; circostanze del tutto estranee alle vicende per le quali trova applicazione la norma in esame.

Peraltro non sembra secondario rilevare che il foro previsto per i pubblici dipendenti dal comma 2 dell'art. 3 della legge n. 1034/1971, costituisce già una deroga, seppur di carattere generale, alla prioritaria regola prevista dal medesimo comma, che individua, quale principio cardine della distribuzione di competenza tra i diversi tribunali amministrativi regionali, l'ambito di efficacia del provvedimento impugnato.

Da ciò consegue che, in dipendenza del particolare ruolo costituzionale rivestito dal C.S.M. e della particolare funzione svolta dai magistrati ordinari, non appare irragionevole che, rispetto a provvedimenti che hanno efficacia sull'intero territorio nazionale, il legislatore ritenga più opportuno seguire il criterio prioritario di distribuzione di competenza tra i diversi tribunali, piuttosto che il criterio derogatorio costituito dal foro speciale per i pubblici dipendenti.

Ma anche tale linea argomentativa sarebbe del tutto inutilizzabile rispetto alla vicenda in esame, nella quale viene derogato proprio il criterio principale di distribuzione della competenza tra i diversi tribunali amministrativi regionali, fondato sulla incidenza territoriale del provvedimento impugnato.

Invero, la deroga prevista dai commi 2-*bis* e seguenti dell'art. 3 del d.l. 30 novembre 2005, n. 245, introdotti con la legge di conversione del 27 gennaio 2006, n. 21, rispetto alle regole generali di distribuzione della competenza indicate dall'art. 3 della legge n. 1034/1971, non appare supportata da alcuna plausibile ragione, dotata di copertura costituzionale, idonea a giustificare la disparità di trattamento che indubbiamente si viene ad operare tra situazioni eguali, con conseguente lesione dei principi desumibili dall'art. 3 della Costituzione.

11. — Le disposizioni di legge in esame appaiono inoltre in contrasto con l'art. 24 della Costituzione, in quanto l'attrazione delle controversie ivi previste alla competenza del T.a.r. del Lazio indiscutibilmente comporta un ingiustificato aggravio organizzativo e di costi a cui devono andare incontro i soggetti incisi dai provvedimenti adottati dagli organi governativi e dai commissari, nelle situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, che intendano tutelare in giudizio le loro posizioni soggettive, con riguardo ai provvedimenti localizzati in ambiti territoriali non ricadenti nella Regione Lazio.

La lesione al principio desumibile dall'art. 24 della Costituzione risulta ancor più significativa se si tiene conto della molteplicità e della varietà dei provvedimenti che rientrano nella previsione di legge, tali pertanto da toccare interessi idonei a frazionarsi in molteplici ed eterogenee posizioni soggettive.

12. — Viene altresì vistosamente conculcato anche il principio, enunciato in Costituzione, del decentramento territoriale della giurisdizione amministrativa, attuato, fin dal 1971 (legge 6 dicembre 1971, n. 1034), con l'attribuire ai tribunali amministrativi regionali la cognizione di tutte le controversie scaturenti dalla contestazione di atti della p.a. destinati ad esaurire i propri effetti «in loco».

Sotto questo aspetto, le norme in esame risultano quindi in contrasto anche con l'art. 125, secondo comma, della Costituzione.

Ritiene invero questo giudice remittente che, con la previsione di organi di giustizia amministrativa di primo grado in ambito regionale, il Costituente abbia inteso garantire una distribuzione territoriale dei tribunali amministrativi regionali tale da agevolare il ricorso alla giustizia amministrativa, in sostanziale coerenza e continuità logica con i principi desumibili dall'art. 24 della Costituzione.

Se è vero che il T.a.r. del Lazio fa comunque parte del complesso della giustizia amministrativa di primo grado, articolata su base regionale, è pur vero che l'attribuzione a tale T.a.r. di controversie in nessun modo connesse a criteri di distribuzione territoriale, finisce per svuotare di contenuto la previsione dell'art. 125 della Costituzione, violando il senso del principio in esso espresso, e creando una sorta di gerarchia tra i T.a.r. territoriali, incompatibile con il dettato e lo spirito della Costituzione e realizzando anche un non irrilevante *vulnus* del principio generale del «giusto processo», quale desumibile dal testo novellato dall'art. 111 della Costituzione.

10. — Detto per inciso, in quanto la questione non ha rilevanza nel presente giudizio, suscita dubbi di costituzionalità anche il regime transitorio previsto dalle disposizioni di legge in esame, che trova applicazione alla controversia oggetto del presente giudizio.

Invero, lo spostamento di competenza che comporta il comma 2-*quater* dell'art. 3 anche per i giudizi in corso al momento della entrata in vigore delle disposizioni in esame, legittimamente instaurati presso i diversi T.a.r. territoriali, secondo le disposizioni di legge vigenti al momento della loro proposizione, appare in contrasto con l'art. 25 della Costituzione, determinando la sottrazione del giudizio al «giudice naturale precostituito per legge».

13. — In conclusione, il Collegio ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale le norme dell'art. 3, commi 2-*bis*, 2-*ter* del d.l. 30 novembre 2005, n. 245, introdotti con la legge di conversione del 27 gennaio 2006, n. 21, per contrasto con gli articoli 3, 24, 111 e 125 della Costituzione, nella parte in cui prevedono la competenza in primo grado, esclusiva ed inderogabile, estesa anche ai giudizi in corso, del T.a.r. del Lazio sui ricorsi giurisdizionali proposti avverso le ordinanze ed i provvedimenti adottati nell'ambito delle situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

Il giudizio, pertanto, va sospeso e gli atti vanno rimessi alla Corte costituzionale per il giudizio incidentale di costituzionalità.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata ed, in conseguenza, solleva la questione di legittimità costituzionale delle norme dell'art. 3, commi 2-bis, 2-ter del d.l. 30 novembre 2005, n. 245, introdotti con la legge di conversione del 27 gennaio 2006, n. 21, per contrasto con gli articoli 3, 24, 111 e 125 della Costituzione, nella parte in cui prevedono la competenza in primo grado, esclusiva ed inderogabile, estesa anche ai giudizi in corso, del T.a.r. del Lazio, sede di Roma, sui ricorsi giurisdizionali proposti avverso le ordinanze ed i provvedimenti adottati nell'ambito delle situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

Sospende il presente giudizio e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Ordina alla segreteria di notificare la presente ordinanza alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché di comunicare la stessa ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Catanzaro, nella Camera di consiglio del 22 marzo 2007.

Il Presidente: MASTROCOLA

L'estensore: RUIU

07C1145

N. 656

Ordinanza del 18 aprile 2007 emessa dal G.u.p. del Tribunale nel procedimento penale a carico di Aladje Fall

Reati e pene - Circostanze del reato - Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti - Divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309/1990 (in materia di traffico e detenzione illeciti di stupefacenti) nel caso di imputato recidivo - Violazione dei principi di offensività del reato e di proporzionalità e ragionevolezza della pena - Lesione del principio della funzione rieducativa della pena - Contrasto con il principio di non discriminazione, sancito dall'art. 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

- Codice penale, art. 69, quarto comma, come modificato dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251.
- Costituzione, artt. 3, 25, comma secondo, 27, comma terzo, e 117, primo comma.

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Visti gli atti del procedimento penale sopraindicato nei confronti di Aladje Fall, nato a Dakar (Senegal) il 6 giugno 1973, ha pronunciato la seguente ordinanza.

Premesso che all'imputato nel presente giudizio è ascritto il reato di cui:

a) agli articoli 110 c.p., 73, d.P.R. n. 309/1990, perché, in concorso con Campini Gianluca, senza autorizzazione, illecitamente cedeva ad un acquirente non identificato in quanto dandosi alla fuga, un ovulo termosaldato di sostanza stupefacente (cocaina), nonché illecitamente detenevano a fini di spaccio ulteriori due ovuli termosaldati della medesima sostanza per un quantitativo complessivo — tra ceduto e detenuto — pari a gr. 1,27 lordi di sostanza stupefacente (cocaina);

b) agli articoli 61 n. 2, 337 c.p. perché, per assicurarsi l'impunità del reato di cui al capo *a)* usava violenza nei confronti degli agenti operanti della stazione C.C. di Collegno che compivano un atto d'ufficio, violenza consistita nel dimenarsi, nel tentativo di sottrarsi all'arresto. Fatti commesso in Collegno il 15 dicembre 2006; con la recidiva specifica reiterata ed infraquinquennale.

Rilevato che, a seguito di notifica del decreto di giudizio immediato, l'imputato Campini Gianluca depositava richiesta di applicazione pena a mezzo del procuratore speciale, chiedendo la definizione del procedimento con l'applicazione della pena di mesi 10 di reclusione ed euro 2.800,00 di multa, condizionata alla applicazione del beneficio della sospensione condizionale, previo riconoscimento dell'attenuante di cui al comma 5 dell'art. 73, d.P.R. n. 309/1990, nonché delle circostanze attenuanti generiche; il pubblico ministero prestava il consenso alla suddetta richiesta.

L'imputato Aladje Fall chiedeva invece la definizione del procedimento con il rito abbreviato.

All'udienza del 26 marzo 2007 il pubblico ministero chiedeva che fosse affermata la penale responsabilità dell'Aladje Fall per il reato allo stesso ascritto e che lo stesso venisse condannato alla pena di anni sei di reclusione ed euro 24.000 di multa, pena già ridotta per la scelta del rito. La difesa chiedeva in via principale, in relazione al capo *a*) l'assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo aveva commesso e per il capo *b*) l'assoluzione perché il fatto non sussiste; in subordine chiedeva escludersi l'aggravante della recidiva reiterata in quanto la stessa non risultava dichiarata in nessuna delle precedenti sentenze a carico dell'imputato, e concedersi le circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione e l'attenuante di cui al comma 5 dell'art. 73, d.P.R. n. 309/1990 e contenersi la pena nei minimi edittali.

All'udienza del 18 aprile 2007 il processo a carico di Campini Luigi si concludeva con l'applicazione della pena nella misura richiesta.

Circa la posizione dell'Aladje Fall deve invece osservarsi quanto segue.

In tale processo appare particolarmente evidente la rilevante differenza di trattamento sanzionatorio previsto in astratto dal legislatore per l'autore recidivo ai sensi dell'art. 99, comma 4, rispetto a quello riservato all'autore incensurato, malgrado agli stessi sia contestato un identico fatto (nel caso di specie la detenzione a fini di spaccio di tre ovuli contenenti cocaina, fattispecie che per la sua lievità evidentemente rientra tra quelle previste dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990).

Infatti mentre all'autore incensurato (il Campini) poteva essere riconosciuta ed applicata la diminuzione ad effetto speciale prevista dal comma 5 dell'art. 73, d.P.R. n. 309/1990, tale diminuzione, pur riconosciuta, non poteva essere effettivamente applicata all'autore recidivo reiterato. In relazione all'Aladje infatti l'art. 69, comma 4, impedisce di effettuare un giudizio di prevalenza delle attenuanti sull'aggravante «protetta» prevista dall'art. 99, comma 4, dunque inibisce la diminuzione effettiva della pena, consentita dal riconoscimento dell'attenuante ad effetto speciale di cui al comma 5, dell'art. 73, d.P.R. n. 309/1990, che prevedendo per i fatti di lieve entità una pena minima di un anno di reclusione e di euro 3000 di multa consente un trattamento sanzionatorio decisamente più mite rispetto a quello previsto dal comma 1, dell'art. 73, d.P.R. 309/1990, il quale prevede invece una pena minima di 6 anni di reclusione ed euro 26.000 di multa.

La valutazione della legittimità costituzionale dell'art. 69, comma 4 appare rilevante nel processo in esame in quanto costituisce il necessario presupposto per l'individuazione dei limiti della pena applicabile nel giudizio di responsabilità penale che riguarda l'Aladje. Occorre pertanto valutare se il vincolo posto dal legislatore alla discrezionalità del giudice con la nuova formulazione dell'art. 69, comma 4 c.p. sia conforme ai principi della Costituzione, ed in particolare se esso rispetti i principi di offensività-materialità nonché di proporzionalità e ragionevolezza della pena desumibili dagli artt. 3, 25, secondo comma e 27, terzo comma della Carta fondamentale. Deve essere inoltre valutata la compatibilità della normativa in questione con i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dunque il rispetto dell'art. 117, primo comma della Costituzione.

Individuata nell'art. 25 Cost. la sede del principio di offensività, ovvero del principio che legittima la creazione da parte del legislatore di fattispecie di reato che prevedono l'applicazione di sanzioni solo in presenza di fatti offensivi (v. tra le altre le sentenze della Corte cost. n. 354/2002, n. 263/2000, n. 360/1995), l'adesione a tale principio ha consentito la creazione di un diritto penale in cui le fattispecie astratte appaiono rigorosamente ancorate al fatto, e dunque all'evento-offesa patito, relegando le valutazioni relative all'autore del fatto al ruolo di mere circostanze del reato (così anche per la recidiva, dato che il fatto della plurima commissione di reati continua ad essere una circostanza e non un reato autonomo).

Deve allora essere valutata la legittimità della scelta del legislatore che assegna alla circostanza della recidiva reiterata, dunque ad una circostanza non riconducibile al fatto reato, ma collegata invece all'autore dello stesso, un ruolo così rilevante da modificare radicalmente la previsione di pena nei termini sopra descritti.

Deve ricordarsi al riguardo che la individuazione dell'entità della pena è un elemento estremamente rilevante della struttura della fattispecie astratta di reato. È la sanzione infatti che individua in modo chiaro e immediatamente percepibile il grado dell'offesa e la conseguente reazione dell'ordinamento.

La proporzionalità della sanzione all'offesa arrecata e la proporzionalità e ragionevolezza delle risposte sanzionatorie sono principi direttamente desumibili dagli artt. 3, 25 e 27 della Costituzione cui il legislatore deve uniformarsi. Nel nostro caso l'art. 69, comma 4 c.p., inibendo la discrezionalità del giudice nella individuazione della pena, attraverso l'imposizione di un giudizio vincolato sulla comparazione delle circostanze, appresta un trattamento sanzionatorio nei confronti dell'autore recidivo estremamente più severo di quello applicabile all'autore incensurato, malgrado gli stessi abbiano posto in essere una analoga condotta materiale. Sicché il piano dell'offensività (valutata e percepita attraverso la creazione della sanzione) viene spostato dall'offesa materiale, riconducibile ad uno specifico evento, alle qualità del soggetto che tale evento ha causato, creando un sistema che supervisiona le circostanze soggettive fino a proporzionare le risposte sanzionatorie non in relazione alla condotta ed all'evento, ma alle qualità dell'autore.

Se alla circostanza soggettiva della recidiva si assegna *ex lege* il potere di incidere così radicalmente sul trattamento sanzionatorio, si consente ad una circostanza relativa al soggetto, non riconducibile in alcun modo all'evento materiale, di influire sull'applicazione concreta della sanzione, creando disparità di trattamento, che lasciano intravedere una insinuante, e non costituzionalmente legittima, trasformazione dell'ordinamento penale verso un sistema che persegue i tipi di autore.

Né tale trasformazione risulta conforme ai principi di proporzionalità e ragionevolezza della pena desumibili dagli artt. 3 e 27, terzo comma della Costituzione, dato che la proporzionalità della pena deve essere parametrata principalmente al grado dell'offesa materiale arrecata, e solo in via del tutto subordinata alle qualità del soggetto autore del reato.

Le argomentazioni sinteticamente esposte vanno approfondite in relazione alla giurisprudenza della Corte costituzionale.

Deve infatti essere chiarita sia la riconducibilità del principio di offensività all'art. 25 della carta fondamentale e l'interpretazione di tale principio in stretta correlazione con il principio di materialità, sia la riconducibilità dei principi di proporzionalità e ragionevolezza della sanzione agli artt. 3, e 27 della Carta fondamentale, con conseguente valutazione della legittimità costituzionale dell'art. 69, comma 4 c.p.

Circa la riconducibilità del principio di offensività all'art. 25 della Costituzione la giurisprudenza della Corte costituzionale ha più volte ribadito che l'offensività è un principio cardine del sistema penale e che esso è ricavabile dal secondo comma dell'art. 25 della Costituzione. In particolare nella sentenza n. 263/2000 la Corte ha ribadito che «l'art. 25, quale risulta dalla lettura sistematica a cui fanno da sfondo oltre ai parametri indicati dal remittente, l'insieme dei valori connessi alla dignità umana, postula, infatti, un ininterrotto operare del principio di offensività, dal momento della astratta predisposizione normativa a quello della applicazione concreta da parte del giudice, con conseguente distribuzione dei poteri conformativi tra giudice delle leggi ed autorità giudiziaria, alla quale soltanto compete di impedire, con un prudente apprezzamento della lesività in concreto, una arbitraria ed illegittima dilatazione della sfera dei fatti da ricondurre al modello legale».

La Corte nella sentenza citata ed in numerose altre (v. Corte cost. n. 247/1997 nonché Corte cost. n. 360/1995, Corte cost. n. 144/1991), oltre a stabilire un nesso tra i massimi valori costituzionali, tra cui la dignità umana, ed il principio di offensività, come principio regolatore dell'ordinamento penale stabilisce con estrema chiarezza che tale principio deve operare in modo «ininterrotto» dal momento della previsione normativa della sanzione a quello dell'accertamento concreto della responsabilità effettuato dal giudice penale. La Corte ribadisce in modo inequivoco che il controllo della offensività in concreto deve essere devoluto in ultima istanza al giudice.

Essa ha infatti più volte affermato che il controllo ultimo circa la riconducibilità della fattispecie concreta a quella astratta, e dunque la valutazione in concreto dell'offesa, deve essere effettuata dal giudice ordinario riconoscendo allo stesso un ampio margine di discrezionalità.

Non si può non rilevare come il legislatore della legge n. 241/2005, nel vincolare la discrezionalità del giudice, impedendo allo stesso di effettuare un giudizio di prevalenza delle attenuanti sulla aggravante di cui all'art. 99, comma 4 c.p., si pone in aperto contrasto con la interpretazione effettuata dalla Corte del principio di offensività come principio «diffuso», la cui operatività in concreto è affidata al controllo del giudice di merito dato che tale giudice si trova di fatto impossibilitato ad effettuare il controllo sulla offensività in concreto della condotta a causa del forte vincolo all'esercizio della discrezionalità imposto dall'art. 69, comma 4 c.p.

Questo a meno che non si voglia ritenere che la circostanza della sussistenza della recidiva di cui al comma 4 dell'art. 99 c.p. sia un evento di per sé offensivo e dunque meritevole in sé di sanzione penale.

Deve essere cioè esaminato il punto precedentemente segnalato, ovvero se il principio di offensività debba essere o meno letto in stretta correlazione con il principio di materialità, ovvero se sia costituzionalmente legittimo reprimere non solo offese materiali, ma anche situazioni personali.

Evidentemente la circostanza di avere compiuto in stretta successione temporale una serie di reati è anch'essa un dato di fatto, ovvero un evento che si compie con la consumazione di più reati. Tuttavia il nostro legislatore non ha mai compiuto la scelta di punire il fatto di essere recidivo con una autonoma fattispecie di reato, relegando tale situazione soggettiva al ruolo di mera circostanza, in accordo con l'interpretazione ricorrente effettuata dalla Corte costituzionale, che ha sempre privilegiato una lettura del principio di offensività in stretta correlazione con il principio di materialità, individuando le offese meritevoli di risposta penale nell'ambito delle sole offese materiali.

In particolare la Corte nella sentenza n. 354/2002 nel valutare la legittimità costituzionale dell'art. 688 secondo comma del codice penale ha stabilito che «l'aver riportato una precedente condanna per delitto non colpisce contro la vita o l'incolumità individuale, pur essendo evenienza del tutto estranea al fatto reato, rende punibile una condotta che, se posta in essere da qualsiasi altro soggetto, non assume alcun disvalore sul piano penale. Divenuta elemento costitutivo del reato di ubriachezza, la precedente condanna assume le fattezze di un marchio, che nulla il condannato potrebbe fare per cancellare e che vale a qualificare una condotta che, ove posta in essere da ogni altra persona, non configurerebbe illecito penale. Il fatto poi che il precedente penale che qui viene in rilievo sia privo di una correlazione necessaria con lo stato di ubriachezza rende chiaro che la norma incriminatrice, al di là dell'intento del legislatore, finisce per punire non tanto l'ubriachezza in sé, quanto una qualità personale del soggetto che dovesse incorrere nella contravvenzione di cui all'art. 688 del codice penale. Una contravvenzione che assumerebbe, quindi, i tratti di una sorta di reato d'autore, in aperta violazione del principio di offensività del reato che, nella sua accezione astratta costituisce un limite alla discrezionalità legislativa in materia penale posto sotto il presidio di questa Corte».

Dunque la Corte ha con chiarezza definito il legame tra il principio di offensività e quello di materialità dell'offesa, escludendo la perseguibilità delle qualità personali, qualora queste siano elemento costitutivo della fattispecie astratta.

Il caso che ci occupa (ovvero il caso della cessione di sostanza stupefacente posta in essere dal recidivo reiterato) si distingue da quello trattato dalla Corte in quanto il fatto di avere riportato precedenti condanne non è un elemento costitutivo del reato, ma resta nell'ambito delle circostanze (della recidiva di cui all'art. 99, comma 4 appunto).

In tal modo il legislatore ha, almeno in apparenza, rispettato il principio di offensività-materialità evitando di considerare le qualità dell'autore come elemento costitutivo della fattispecie criminosa. Tale rispetto è tuttavia solo apparente, dato che l'aver previsto il divieto del giudizio di prevalenza delle attenuanti sulla ritenuta recidiva reiterata, di fatto trasforma la risposta penale in relazione ad offese analoghe creando una vistosa disparità di trattamento tra l'autore recidivo e l'autore incensurato, ai quali viene contestato un'identico fatto. Sicché deve ritenersi che il vincolo imposto alla discrezionalità del giudice, cui viene impedito di effettuare una libera valutazione sull'offensività in concreto, tramuti così radicalmente la risposta penale, da assegnare alla circostanza della recidiva reiterata un ruolo sostanzialmente costitutivo della fattispecie e solo formalmente circostanziale. Il che rende attuali, anche nel caso in questione, le considerazioni censorie che già la Corte aveva mosso nei confronti della repressione delle qualità della persona nella sentenza n. 354/2002.

La legittimità della disparità di trattamento sanzionatorio riservata all'autore recidivo reiterato rispetto all'autore incensurato deve inoltre essere valutata alla luce dei principi di ragionevolezza e proporzionalità della pena desumibili dagli artt. 3, 25 e 27 della Costituzione, con particolare riferimento alla funzione rieducativa assegnata dalla Costituzione alla sanzione penale. Il principio di offensività-materialità comporta infatti la necessità che la sanzione irrogata sia proporzionata all'offesa arrecata, e che la stessa sia prevista in astratto e comminata in concreto nel rispetto del principio di uguaglianza e non discriminazione, anche se adeguata alle specificità concrete dell'evento e calibrata all'esito della valutazione delle circostanze anche soggettive riferibili all'autore.

La proporzionalità della pena deve essere cioè garantita in astratto dalla ragionevolezza della legislazione penale e deve trovare concreta attuazione nel corretto esercizio della discrezionalità del giudice, il quale deve adeguare e personalizzare la sanzione al fatto ed alle circostanze del reato.

In tal senso la Corte costituzionale nella sentenza n. 341/1994 ha affermato che «il principio secondo cui appartiene alla discrezionalità del legislatore la determinazione della quantità e qualità della sanzione penale costituisce un dato costante della giurisprudenza costituzionale che deve essere riconfermato: non spetta infatti alla Corte rimodulare le scelte punitive effettuate dal legislatore, né stabilire quantificazioni sanzionatorie. Tuttavia, come è stato sottolineato soprattutto nella giurisprudenza più recente, alla Corte rimane il compito di verificare che l'uso della discrezionalità legislativa in materia rispetti il limite della ragionevolezza. In particolare, con la sentenza n. 409 del 1989 la Corte ha definitivamente chiarito che “il principio di uguaglianza di cui all'art. 3, primo comma, Cost., esige che la pena sia proporzionata al disvalore del fatto illecito commesso”, in modo che il sistema sanzionatorio adempia nel contempo alla funzione di difesa sociale ed a quella di tutela delle posizioni individuali; ... le valutazioni all'uopo necessarie rientrano nell'ambito del potere discrezionale del legislatore, il cui esercizio può essere censurato, sotto il profilo della legittimità costituzionale, soltanto nei casi in cui non sia stato rispettato il limite della ragionevolezza» (v. pure nello stesso senso sentenze n. 343 e 422 del 1993).

La scelta di vincolare la discrezionalità del giudice di merito nella valutazione e nel concreto bilanciamento delle circostanze con la creazione di disparità di trattamento notevoli e non giustificate dalla diversità dell'offesa materiale arrecata viola evidentemente il principio di ragionevolezza.

Inoltre la creazione di un sistema di sanzioni ingestibile dal giudice di merito che vede vincolata la sua discrezionalità da aprioristiche scelte legislative, che impediscono di calibrare la risposta sanzionatoria all'offesa in concreto arrecata, appare incompatibile con la funzione rieducativa della sanzione penale, dato che l'effettività del valore rieducativo discende direttamente dalla percezione di ragionevolezza e proporzionalità della pena da parte dell'imputato.

A tal proposito la Corte ha affermato che «la finalità rieducativa della pena non sia limitata alla sola fase dell'esecuzione, ma costituisca “una delle qualità essenziali e generali che caratterizzano la pena nel suo contenuto ontologico, e l'accompagnano da quando nasce, nell'astratta previsione normativa, fino a quando in concreto si estingue”: tale finalità rieducativa implica pertanto un costante “principio di proporzione tra qualità e quantità della sanzione, da una parte, e offesa, dall'altra”» (sent. n. 313 del 1990; v. pure sentenza n. 343 del 1993 confermata dalla sentenza n. 422 del 1993).

Deve da ultimo essere esaminata anche la compatibilità della normativa in questione con la normativa europea e valutato il rispetto dell'art. 117, primo comma della Costituzione che impone alla potestà legislativa vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

L'art. 69, comma 4 c.p. nella parte in cui impone il divieto di prevalenza delle attenuanti sulla ritenuta aggravante della recidiva reiterata si pone in contrasto con il principio di non discriminazione, sancito dall'art. 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Com'è noto, tale principio, che si fonda sul più generale presupposto della pari dignità di tutti gli esseri umani, impone di assicurare un trattamento uguale — con riguardo al godimento dei diritti garantiti dalla Convenzione, tra cui rientra quello alla libertà personale — ai soggetti che si trovino in situazioni analoghe o comparabili, laddove non ricorra una giustificazione obiettiva e ragionevole.

La giurisprudenza della Corte di Strasburgo ha costantemente identificato la giustificazione obiettiva e ragionevole in quella categoria di esigenze che perseguono un fine legittimo all'interno di una società democratica e rispettano un rapporto ragionevole di proporzionalità tra il mezzo impiegato ed il fine proposto (v. in tal senso già la sentenza del 23 luglio 1968, *Affaire relative à certains aspects du régime linguistique de l'enseignement en Belgique*). Al fine di evidenziare la ragionevolezza della differenza di trattamento tra le varie situazioni, assume un particolare significato la presenza di un denominatore comune ai sistemi giuridici degli Stati membri del Consiglio d'Europa (sentenza del 28 novembre 1984, *Rasmussen c. Danimarca*).

Orbene, non vi è dubbio che la scelta legislativa di attribuire preminente rilievo, ai fini della commisurazione della sanzione penale, non alla responsabilità per lo specifico fatto giudicato, ma ad ulteriori condotte criminose estranee al processo *de quo*, si ponga al di fuori dei parametri fissati dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. Si tratta, infatti, di un orientamento normativo che, in presenza di un fatto criminoso identico, conduce ad applicare sanzioni penali di entità enormemente differenziata ai diversi autori, per finalità che risultano estranee ai fini legittimi perseguibili all'interno di una società democratica, in quanto si impernano sulla logica del «tipo di autore» e non sulla responsabilità per il singolo fatto commesso; non è un caso, del resto, che tale scelta non sia affatto condivisa da gran parte degli altri Stati europei.

Viene così a realizzarsi una discriminazione vietata dall'art. 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, cui deve riconoscersi una «natura sovraordinata» rispetto alla legislazione ordinaria. Depongono in tal senso,

infatti, le più recenti decisioni della Corte di Cassazione (v. in particolare, la sentenza n. 2800 del 25 gennaio 2007, ric. Dorigo), come pure il nuovo testo dell'art. 117, primo comma Cost., che vincola la legislazione statale al rispetto degli obblighi internazionali, e colloca le norme internazionali che ne sono la fonte su un gradino superiore rispetto alle leggi ordinarie.

P. Q. M.

Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma c.p., come modificato dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, per contrasto con l'art. 25, secondo comma, 27, terzo comma, 3 e 117, primo comma della Costituzione nella parte in cui prevede il divieto della prevalenza della circostanza attenuante prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 sulla ritenuta circostanza aggravante della recidiva reiterata.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Sospende il giudizio in corso ed i termini di prescrizione del reato.

Ordina che, a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e che essa sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Torino, addì 18 aprile 2007

Il giudice: RECCHIONE

07C1146

N. 657

*Ordinanza dell'8 giugno 2007 emessa dal Tribunale di Roma
nel procedimento penale a carico di Marani Mohamed*

Reati e pene - Circostanze del reato - Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti - Divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle circostanze inerenti alla persona del colpevole nel caso previsto dall'art. 99, quarto comma, cod. pen. (recidiva reiterata) - Violazione del principio di ragionevolezza per la parità di trattamento di situazioni diverse - Disparità di trattamento rispetto ai reati di competenza del giudice di pace - Lesione del principio della funzione rieducativa della pena.

- Codice penale, art. 69, comma quarto, come modificato dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251.
- Costituzione, artt. 3 e 27.

IL TRIBUNALE

A scioglimento della riserva di cui al verbale d'udienza in data 30 maggio 2007;

Pronunziando nel procedimento penale a carico di Mohamed Marani, nato in Algeria il 30 gennaio 1982, imputato del reato di cui all'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 «per aver ceduto a Anghinelli Edoardo Maria grammi 1,4 circa di sostanza stupefacente hashish. In Roma il 22 maggio 2007. Con recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale»;

Esaminati gli atti;

O S S E R V A

1. — Va sollevata d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, codice penale, come novellato dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, per sospetta violazione degli artt. 3 e 27 della Costituzione.

2. — Mohamed Marani veniva tratto in arresto in data 22 maggio 2007 per il reato di cui all'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (fatto meglio descritto in epigrafe), e presentato dalla polizia giudiziaria all'udienza del 23 maggio 2007 per la convalida ed il contestuale giudizio.

Convalidato l'arresto ed applicata la misura cautelare della custodia in carcere, si disponeva procedersi a giudizio nelle forme del rito direttissimo.

Alla successiva udienza del 30 maggio 2007 — cui il processo slittava per concessione del chiesto termine a difesa — si procedeva, su richiesta dell'imputato, nelle forme del rito abbreviato ed in sede di discussione il pubblico ministero chiedeva riconoscersi l'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e dunque irrogarsi una pena di anni uno di reclusione ed € 4.000,00 di multa; il difensore chiedeva in via principale l'assoluzione dell'imputato ed, in via subordinata, il riconoscimento dell'ipotesi di cui al citato art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 con irrogazione della pena nel minimo edittale; il giudice interrompeva quindi la discussione, riservandosi di formalizzare la presente ordinanza di rimessione degli atti alla Corte costituzionale.

3. — La suddetta questione di legittimità costituzionale è dotata di sicura rilevanza per il presente giudizio.

3.1. — Tutte le circostanze del caso concreto, ed in particolare la minima quantità di sostanza stupefacente fatta oggetto di cessione (pari a 13 dosi di haschisch), depongono per la minima offensività penale della condotta: il che indurrebbe a ritenere senz'altro sussistente l'ipotesi del fatto di lieve entità prevista dall'art. 73, quinto comma, d.P.R. n. 309/1990.

Al riguardo, la Suprema Corte di cassazione a Sezioni unite ha già da tempo autorevolmente e condivisibilmente affermato che detta ipotesi normativa configura non una fattispecie autonoma di reato, ma una circostanza attenuante ad effetto speciale, essendo essa correlata ad elementi (i mezzi, le modalità, le circostanze dell'azione, la qualità e la quantità delle sostanze) che non mutano, nell'obiettività giuridica e nella struttura, le fattispecie previste dai primi commi dell'articolo, ma — conformemente del resto a quanto sempre ritenuto dal Supremo Collegio in presenza di espressioni normative relative ai «fatti di lieve entità» — attribuiscono ad esse solo minore valenza offensiva e grado di pericolosità (*cf.*, sul punto, Cass., Sez. un., 31 maggio 1991, Parisi).

Detto principio, costantemente seguito dalla successiva giurisprudenza di legittimità si da divenire diritto vivente, conserva intatta la sua validità, non essendone mutati i presupposti argomentativi di fondo, anche a seguito dei successivi interventi normativi incidenti sul Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope (d.P.R. n. 309 del 1990), sino all'ultimo, costituito dalla legge 21 febbraio 2006, n. 29.

Detta ultima novella rafforza anzi il suddetto convincimento, laddove elimina in radice l'argomento letterale utilizzato dai fautori della tesi contraria, desumibile dal disposto del previgente art. 90, d.P.R. n. 309 del 1990, il quale stabiliva, in tema di sospensione dell'esecuzione della pena detentiva, che «la stessa disposizione si applica per i reati previsti dall'art. 73, comma 5...».

Ebbene, il menzionato art. 90, nella sua nuova formulazione, non contiene più il predetto, equivoco riferimento ai «reati» di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; mentre, per altro verso, rimane fermo l'argomento di segno opposto, desumibile dalla lettera dell'art. 380, secondo comma, lett. *h*), c.p.p., come sostituito dall'art. 2 decreto-legge n. 247 del 1991, convertito in legge n. 314 del 1991, il quale definisce espressamente come «circostanza» la fattispecie prevista dal quinto comma dell'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990.

3.2. — Dal rilievo che trattasi inequivocabilmente — anche nell'attuale regime normativo — di circostanza attenuante, sia pure ad effetto speciale, discende che essa, ove concorrano circostanze di segno opposto, è soggetta all'obbligatorio giudizio di comparazione di cui all'art. 69, quarto comma, c.p..

Non è applicabile, infatti, al riguardo, la disposizione di cui all'art. 63, terzo comma, c.p. («Quando per una circostanza la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato o si tratta di circostanza ad effetto speciale, l'aumento o la diminuzione per le altre circostanze non opera sulla pena ordinaria del reato, ma sulla pena stabilita per la circostanza anzidetta»), riferendosi detta disposizione esclusivamente al concorso di circostanze omogenee, ossia al concorso di circostanze tutte aggravanti o tutte attenuanti (*cf.* Cass., sez. VI, 15 ottobre 2002, Mazzei).

Per converso, al concorso di circostanze eterogenee deve applicarsi l'art. 69, quarto comma, c.p., il quale espressamente estende l'applicabilità delle «disposizioni precedenti» (ossia l'obbligatorio giudizio di comparazione) alle «circostanze inerenti alla persona del colpevole e a qualsiasi altra circostanza per la quale la legge stabilisca una pena di specie diversa o determini la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato» (*cf.* Cass., sez. VI, 15 ottobre 2002, Mazzei).

È pertanto obbligatorio — come già premesso — il giudizio di comparazione tra la circostanza attenuante ad effetto speciale prevista dall'art. 73, quinto comma, d.P.R. n. 309 del 1990 e le circostanze aggravanti eventualmente ritenute, in esse ricompresa la recidiva (circostanza inerente la persona del colpevole): con la conseguenza che, in caso di equivalenza, «si applica la pena che sarebbe inflitta se non concorresse alcuna di dette circostanze», ai sensi dell'art. 69, terzo comma, c.p. (*cf.* Cass., sez. VI, 15 ottobre 2002, Mazzei).

3.3. — Nel caso di specie, alla riconoscibile attenuante della lieve entità del fatto si contrappone la contestata recidiva reiterata, specifica e infraquiquennale, che è evidentemente sussistente.

L'imputato Mohamed Marani risulta, infatti, essere stato condannato in sede penale diverse volte, per reati, in gran parte specifici, che vanno dal 25 marzo 2001 al 18 agosto 2006; ed in due casi, peraltro pure con espressa contestazione di recidiva, ai sensi dell'art. 99 c.p. (*cf.* sentenze del Tribunale di Roma in data 23 agosto 2004 e 24 agosto 2006, annotato sul certificato del casellario giudiziale in atti).

Appare perciò indubitabile che ricorre nella specie l'aggravante della recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, c.p.

3.4. — Orbene, l'art. 3, legge 5 dicembre 2005, n. 251, ha così sostituito il quarto comma dell'art. 69 c.p.: «Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle circostanze inerenti alla persona del colpevole, esclusi i casi previsti dall'articolo 99, quarto comma, nonché dagli articoli 111 e 112, primo comma, numero 4), per cui vi è divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle ritenute circostanze aggravanti, ed a qualsiasi altra circostanza per la quale la legge stabilisca una pena di specie diversa o determini la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato»: laddove l'effettiva novità risiede nell'aggiunta, nel corpo del vecchio testo, della locuzione «esclusi i casi previsti dall'art. 99, quarto comma, nonché dagli articoli 111 e 112, primo comma, numero 4), per cui vi è divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle ritenute circostanze aggravanti».

Siffatta novella all'evidenza impedisce, nell'ipotesi di recidiva reiterata, che eventuali circostanze attenuanti possano essere valutate più che equivalenti rispetto alla recidiva medesima: con l'effetto di imporre l'irrogazione della pena prevista per la fattispecie base anche in ipotesi in cui la complessiva valutazione di tutti gli elementi del caso concreto, ai fini della determinazione di una pena perfettamente adeguata all'effettiva gravità del fatto, avrebbe indotto il giudicante ad assegnare prevalenza alle riconosciute circostanze attenuanti.

Nel caso di specie, il minimo quantitativo di sostanza stupefacente fatta oggetto di cessione, la risalenza dei precedenti penali pur specifici (l'ultimo dei quali si riferisce a fatto di circa due anni prima), il difetto di ulteriori dati sintomatici di un'attività professionale o di un'organizzazione di mezzi, anche rudimentali, finalizzata allo spaccio, o di attuale continuità nell'attività di cessione, sono tutti elementi che indurrebbero a dare prevalenza alla circostanza attenuante del fatto di lieve entità sulla contestata recidiva, sì da contenere equamente la pena detentiva tra uno e sei anni di reclusione, e la pena pecuniaria tra 3.000 e 26.000 euro di multa.

Come si è visto, siffatta conclusione è impedita dal divieto di prevalenza imposto dal novellato art. 69, quarto comma, c.p., in virtù del quale la pena minima da infliggere all'imputato, prima dell'applicazione della diminuzione di rito, sarebbe quella di anni sei di reclusione ed € 26.000 di multa: pena che appare manifestamente sproporzionata e non adeguata rispetto alla condotta posta effettivamente in essere dall'imputato.

3.5. — In virtù dei rilievi che precedono appare evidente la rilevanza della questione per la decisione del presente giudizio, attenendo essa ai limiti edittali di cui il giudicante deve tenere conto ai fini della determinazione della pena irroganda.

4. — La questione appare inoltre non manifestamente infondata.

4.1. — Il sospetto di incostituzionalità dell'art. 69, quarto comma, c.p., come novellato dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, nasce anzitutto in relazione all'art. 27 della Costituzione, il quale stabilisce, al terzo comma, che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

La norma appare in contrasto con la finalità rieducativa della pena laddove impedisce al giudice, anche quando questi lo ritenesse necessario nell'ottica fissata dal citato art. 27 Cost. e secondo i generali criteri imposti dall'art. 133 c.p., di formulare un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle ritenute aggravanti.

La finalità del giudizio di comparazione tra concorrenti circostanze di segno opposto è, infatti, proprio quella di apprezzare in modo pieno e completo la personalità del colpevole e l'effettiva entità del fatto per conseguire il perfetto adattamento della pena al caso concreto (*cf.* Cass., sez. IV, 28 giugno 2005, n. 30432, P.G. Milano in proc. Matti).

In tal senso, la limitazione normativa vulnera fortemente il potere-dovere del giudice di pervenire ad una determinazione della pena realmente aderente alla complessiva personalità dell'imputato ed alla sua effettiva condotta: così frustrando la finalità rieducativa della pena, che presuppone ontologicamente un trattamento sanzionatorio proporzionato all'effettiva gravità del fatto commesso.

4.2. — Il sospetto di incostituzionalità della citata norma riguarda pure l'art. 3 della Costituzione.

La norma appare infatti lesiva del principio di eguaglianza, laddove quest'ultimo si traduce per il legislatore in un imperativo di ragionevolezza delle differenziazioni ed equiparazioni operate.

Sotto tale profilo, precludere in assoluto il giudizio di prevalenza conduce ad accomunare nel medesimo trattamento sanzionatorio condotte di gravità estrema e condotte di gravità modestissima, che ben altro trattamento meriterebbero se fossero isolatamente considerate, come imporrebbe un sistema penale che resta tuttora incentrato sul fatto offensivo prima ancora che sulla personalità del reo.

Ma analogo appiattimento dei trattamenti sanzionatori si registrerebbe all'interno della stessa categoria dei recidivi: nella determinazione della pena — condizionata dal suddetto divieto di prevalenza — dovrebbe comunque prescindere, in misura non marginale, non solo dal complessivo atteggiarsi del fatto ma anche dalla stessa personalità dell'imputato: parificandosi, ad esempio, i casi di imputati i quali fossero ritenuti meritevoli di una pluralità di attenuanti ai casi di imputati ai quali fosse invece riconosciuta una sola circostanza attenuante; i casi di recidivi per reati c.d. «bagatellari» o comunque di modesta gravità ai casi di recidivi per reati gravissimi; i casi di recidivi per reati assai risalenti nel tempo ai casi di recidivi per reati recentemente commessi.

Le inevitabili ripercussioni sulla proporzionalità della pena rispetto al fatto sono tanto più evidenti in casi, come quello in esame, in cui la fattispecie incriminatrice base è punita con pena minima edittale cinque volte superiore a quella prevista per la corrispondente fattispecie attenuata del fatto di lieve entità.

Siffatto altissimo minimo edittale di pena difficilmente indurrebbe, nella ordinarietà dei casi, a discostarsi dal limite medesimo: il che contribuirebbe, anche per questa via, ad appiattare la risposta sanzionatoria di fronte a reati di gravità differenziata.

Sotto il medesimo profilo, merita infine di essere ulteriormente considerato che per i reati di competenza del giudice di pace l'art. 52, terzo comma, d.lgs. n. 274 del 2000 continua a prevedere un'ipotesi di bilanciamento di opposte circostanze con giudizio di prevalenza sull'aggravante della recidiva reiterata (infraquinquennale) («nei casi di recidiva reiterata infraquinquennale, il giudice applica la pena della permanenza domiciliare o quella del lavoro di pubblica utilità, salvo che sussistano circostanze attenuanti ritenute prevalenti o equivalenti»).

L'attuale vigenza di tale norma, non interessata dall'intervento normativo operato con la legge n. 251 del 2005, è fonte di ulteriori perplessità sulla legittimità costituzionale del novellato art. 69, quarto comma, c.p.: il quale, per i reati attualmente di competenza del giudice di pace ed in relazione all'aggravante della recidiva reiterata infraquinquennale, consente quel giudizio di prevalenza negato, per i reati di competenza dei giudici superiori, in caso di mera recidiva reiterata.

5. — Il riscontrato conflitto non appare superabile con interpretazione adeguatrice, non consentendo né il tenore letterale del novellato art. 69, quarto comma, c.p. né quello delle altre norme qui espressamente considerate, interpretazione diversa da quella sostenuta in punto di rilevanza della questione.

6. — Tali sono i motivi per cui appare rilevante e non manifestamente infondato il dubbio di costituzionalità dell'art. 69, quarto comma, codice penale, come novellato dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, nella parte in cui, nei casi previsti dall'articolo 99, quarto comma, c.p., stabilisce divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle ritenute circostanze aggravanti.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, codice penale, come novellato dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, nella parte in cui, nei casi previsti dall'articolo 99, quarto comma, c.p., stabilisce divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle ritenute circostanze aggravanti, per violazione degli artt. 3 e 27 della Costituzione;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri ed altresì comunicata al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati.

Roma, addì 8 giugno 2007

Il giudice: SESTITO

07C1147

N. 658

Ordinanza del 12 dicembre 2006 emessa dal G.u.p. del Tribunale di S. Maria Capua Vetere nel procedimento penale a carico di Cantone Francesco ed altri

Reati e pene - Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi - Indeterminatezza della norma incriminatrice - Violazione del principio di tassatività della fattispecie penale.

- Codice penale, art. 434.
- Costituzione, art. 25, comma secondo.

IL TRIBUNALE

All'esito dell'udienza preliminare celebrata nei confronti di Cantone Francesco, nato a Trentola Ducenta il 27 dicembre 1952, ivi residente in via P. Nenni n. 8, attualmente sottoposto alla misura dell'obbligo di dimora; Diana Raffaele, nato a Bacoli (Napoli) il 10 agosto 1956, residente in Villa Literno, via Ruffo di Calabria n. 11, libero; Falcone Gaudenzio, nato a Villa Literno il 19 giugno 1951, ivi residente in via Delle Dune traversa Manna n. 7, libero;

Rilevato che:

il pubblico ministero contesta agli imputati, nella richiesta di rinvio a giudizio presentata in data 24 luglio 2006, le fattispecie previste e punite dagli articoli: 416 c.p., comma 1 c.p. (capo A), 81 cpv. - 110 - 112 nn. 1 e 2 c.p. - 53-bis, d.lgs. n. 22/1997 (capo B); 81 cpv., 110 - 112 nn. 1 e 2, 7 - 51 comma 1 e 3, d.lgs. n. 22/1997 (capo C); 81 cpv., 110 - 112 nn. 1 e 2, 640, comma 1 e 2 c.p. (capo D); 110 - 112 nn. 1 e 2, 434 c.p. (capo E);

l'imputazione contenuta nel capo E) della richiesta di rinvio a giudizio si riferisce all'ipotesi del «disastro innominato» ed è così formulata: «del reato previsto e punito dagli artt. 110 - 112 nn. 1 e 2, 434 c.p. perché, gestendo dolosamente il traffico illecito di rifiuti con le modalità e lo spiegamento di mezzi e di forze indicate ai capi che precedono, utilizzando numerosi terreni agricoli (di proprietà in particolare ma non solo di Ronza Luigi e Diana Raffaele) e trasformandoli in vere e proprie discariche abusive di rifiuti pericolosi, rifiuti abbandonati "tal quali" nell'ambiente, determinavano un doloso disastro ambientale in un'ampia zona territoriale interessante i comuni di Villa Literno, San Tammaro, Castel Volturno e Falciano del Massico, a causa dell'imponente smaltimento di rifiuti pericolosi estremamente inquinanti il terreno e l'ecosistema»;

O S S E R V A

1. — Questo giudice dubita della costituzionalità della disposizione di legge contenuta nell'art. 434 c.p., nella parte in cui la norma contempla la fattispecie incriminatrice del cosiddetto disastro innominato, nel confronto con la riserva assoluta di legge in materia penale consacrata dall'art. 25, secondo comma Costituzione.

Più specificamente, questo giudice ritiene che la descrizione del comportamento di rilevanza penale usualmente designato dall'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale come «disastro innominato» non sia conforme al principio di tassatività della fattispecie, che codesta Corte ha più volte ritenuto compreso nella portata della riserva assoluta di legge in materia penale.

Si richiamano a titolo esemplificativo due pronunce di segno opposto — una di rigetto, l'altra di accoglimento della questione di costituzionalità — adottate in relazione rispettivamente agli artt. 323 c.p. e 8, d.l. 14 giugno 1993, n. 187, conv. nella legge 12 agosto 1993 n. 296. In entrambe le sentenze codesta Corte ha scrutinato la precisione della fattispecie ai sensi dell'art. 25, secondo comma Cost., ritenendo rilevante su un piano di costituzionalità la verifica del se la descrizione della condotta incriminata fosse o meno tale da lasciare all'arbitrio o alla discrezionalità dell'interprete la configurazione del reato (Corte cost. n. 7/1965 e n. 34/1995).

Con questo autorevole avallo la dottrina pressoché unanime perviene oggi ad integrare il brocardo che tradizionalmente cristallizza il principio di legalità penale, compitandolo come *nullum crimen, nulla poena sine lege certa*.

Così integrata, la riserva di legge soddisfa una serie di superiori e connesse istanze: quella di circoscrivere il ruolo creativo dell'interprete in omaggio al principio della divisione dei poteri, scongiurando la transizione — pure auspicata da qualche autore di lingua tedesca — dallo «Stato delle leggi» allo «Stato dei giudici»; quella di presidiare la libertà e sicurezza del cittadino il quale soltanto in leggi precise e chiare, contenenti riconoscibili direttive di comportamento, può trovare in ogni momento cosa gli è lecito e cosa gli è vietato (Corte cost., 24 marzo 1988, n. 364; Corte cost., 22 aprile 1992, n. 185).

È dall'insegnamento di codesta Corte che si desumono le ulteriori potenziali lesioni costituzionali che derivano da norme incriminatrici imprecise.

La fondamentale sentenza n. 364/1988 — nell'argomentare il contrasto tra la versione codicistica dell'art. 5 c.p. e il principio di personalità della responsabilità penale consacrato dall'art. 27 Cost. — sviluppa un ragionamento che ristrutturata in termini democratici il rapporto tra potestà punitiva dello Stato e diritti del cittadino.

La Corte stabilisce a carico del legislatore penale un onere di chiarezza nella determinazione del precetto, la cui inosservanza rende scusabile l'ignoranza del cittadino destinatario del precetto e perciò preclude quel rimprovero nel quale la stessa Corte fa consistere il principio di colpevolezza che si vuole contenuto nell'art. 27, primo comma Cost.

Dalla sentenza n. 34/1995 si desume infine la possibile ripercussione della norma incriminatrice imprecisa sul diritto di difesa costituzionalizzato dall'art. 24 Cost.

Su un piano di funzionalità del sistema penale deve poi osservarsi, recependo gli stimoli di accreditata dottrina italiana e tedesca, che l'imprecisione del precetto si ripercuote sulle istanze di quella pena che viene usualmente designata come prevenzione generale.

Questa finalità è stata da codesta Corte espressamente riconosciuta come una delle componenti di quel *mixtum compositum* (prevenzione generale, retribuzione — proporzione, prevenzione speciale — rieducazione) che connota la dimensione funzionale della pena nelle tre fasi della comminatoria, dell'irrogazione, dell'esecuzione.

Più specificamente la prevenzione generale — concepita modernamente come prevenzione positiva o prevenzione/integrazione, e cioè come dissuasione e nel contempo ristabilimento dei valori dell'ordinamento — è il profilo funzionale che prevalentemente deve connotare la pena nella fase della sua previsione generale e astratta.

Ed è del tutto evidente che un precetto oscuro, non consentendo al destinatario la comprensione del comportamento vietato, non può funzionare né in senso dissuasivo né in senso ripristinatorio del valore presidiato.

2. — L'analisi testuale della disposizione incriminatrice del cosiddetto disastro innominato e lo studio della giurisprudenza e della dottrina formatesi in materia inducono a ritenere difforme detta disposizione rispetto al principio costituzionale di tassatività — precisione come lo si è sopra ricostruito e, per tal via, inducono a ritenere violati i principi consacrati dagli articoli 25, secondo comma, 24 e 27 Cost.

Il dato codicistico è il seguente «chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, commette un fatto diretto a cagionare il crollo di una costruzione o di una parte di essa ovvero un altro disastro è punito, se dal fatto deriva pericolo per la pubblica incolumità, con la reclusione da uno a cinque anni. La pena è della reclusione da tre a dodici anni se il crollo o il disastro avviene».

La fattispecie ricalca lo schema delle incriminazioni di reati d'evento causalmente orientate, piuttosto frequenti tra quelle poste a tutela di beni giuridici di particolare rilevanza costituzionale, ove l'intento legislativo di protezione integrale del bene giuridico suggerisce una tecnica redazionale concentrata sulla descrizione dell'evento piuttosto che sulla selezione delle condotte causative.

La tecnica redazionale non pone particolari problemi di comprensione nella parte relativa all'incriminazione del crollo.

La nozione corrisponde infatti a dati naturalistici di esperienza comune, che la giurisprudenza e la dottrina non faticano a recepire identificando la nozione nei fenomeni di «disintegrazione delle strutture essenziali» di una costruzione (Cass., 29 aprile 1994, Trevisani; Cass., 26 ottobre 1973, Magliacane; Cass., 15 maggio 1975, Del Gaudio).

Insufficiente è la capacità informativa di quella parte della disposizione che invece incrimina il comportamento di chi compia atti diretti a cagionare o effettivamente cagioni «altro disastro».

In questa parte infatti la norma, oltre a trascurare la descrizione di una condotta, manca di determinare con adeguata precisione sia l'evento intermedio che il fatto dev'essere obiettivamente diretto a cagionare («disastro»), sia gli eventi ulteriori di pericolo («pericolo per la pubblica incolumità») o di danno («se il disastro avviene») che consumano il delitto o l'aggravano.

Si osserverà che in realtà sia la nozione di 'disastro' che quella di «pericolo per la pubblica incolumità» hanno trovato concretizzazione nell'elaborazione formatasi su norme che utilizzano consimili o identiche categorie descrittive (artt. 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433 c.p.).

Senonché le definizioni elaborate in relazione a questi altri delitti non sembrano idonee alla soluzione del dubbio di costituzionalità.

In tutti i delitti sopra richiamati infatti i riferimenti al disastro e/o al pericolo per la pubblica incolumità s'inseriscono in tipi nei quali è intelligibile il comportamento o almeno il contesto comportamentale nel quale gli eventi (di danno o di pericolo) devono andare a collocarsi.

Si considerino i casi della rottura o del deterioramento di chiuse, sbarramenti, argini, dighe o di altre opere destinate alla difesa contro le acque, valanghe, frane (427 c.p.); o quelli del naufragio o della sommersione di una nave o di altro edificio natante, della caduta di aeromobile (art. 428 c.p.); o ancora gli attentati ad impianti di energia elettrica, del gas o delle pubbliche comunicazioni (art. 433); o infine gli attentati portati ai pubblici trasporti per terra, per acqua per aria previsti (art. 432 c.p.).

In tutte queste ipotesi tipiche è vero che il legislatore utilizza, nella descrizione degli eventi consumativi dei reati, nozioni identiche o consimili a quelle contemplate dalla previsione che questo giudice è chiamato ad applicare. In nessuna di esse però i concetti di disastro o di pericolo per la pubblica incolumità esauriscono lo sforzo definitorio.

Diversamente da quanto accade nella disposizione in esame, nelle altre fattispecie del titolo VI i termini «disastro» e «pericolo» sono impiegati come formule che designano una particolare qualità dimensionale degli effetti di una condotta umana adeguatamente descritti; ovvero sono impiegati per designare l'evento primario di una condotta che è essa stessa in qualche modo selezionata dal legislatore.

Il destinatario del precetto contenuto nell'art. 427 c.p. ad esempio può agevolmente comprendere la protasi del periodo ipotetico sanzionatorio, la quale consiste in una condotta di danneggiamento di argini fluviali, di chiuse e sbarramenti del decorso delle acque. Ciò lo pone in condizioni di percepire che, se le azioni così descritte innescano una sequenza causale di estesa potenzialità offensiva o determinano concretamente un evento lesivo di dimensioni tali da corrispondere a ciò che nel senso comune viene detto «disastroso» ne deriveranno conseguenze sanzionatorie di una certa, differenziata, entità.

Lo stesso può dirsi per colui che sia chiamato a rispondere del naufragio di una nave o della caduta di una aeromobile. Costui ben può comprendere, in base a nozioni di comune conoscenza, l'evento primario che consuma il delitto base previsto dall'art. 428 c.p., nonostante formula libera impiegata per descrivere la condotta («chiunque cagiona»). Per il destinatario del precetto la formula aggravatrice impiegata dal terzo comma dell'art. 428 c.p. («se dal fatto deriva pericolo per la pubblica incolumità»), ha un valore puramente dimensionale: essa designa un'ipotesi incrementativa degli effetti pericolosi ordinariamente connessi agli eventi che il legislatore ha descritto e che giustifica l'apodosi dell'incremento sanzionatorio.

La stessa valenza connotativa assume in altre fattispecie del Titolo VI l'utilizzo di aggettivi che designano una determinata situazione tipica: il disastro ferroviario dell'art. 430 c.p., il pericolo di disastro ferroviario dell'art. 431 c.p.

In questi casi insomma la tecnica descrittiva ricorre alle espressioni disastro e di pericolo per la pubblica incolumità, per designare la qualità di un evento altrimenti descritto, ovvero per indicare la dimensione e la gravità degli effetti di una condotta adeguatamente connotata, o almeno gli esiti di una situazione tipica adeguatamente delimitata e corrispondente a dati dell'esperienza comune.

È proprio grazie agli ulteriori dati connotativi che possono assumere un'effettiva valenza informativa, nelle fattispecie richiamate, le definizioni elaborate dalla dottrina e dal diritto vivente per le quali:

«Disastro, in relazione ai delitti contro la pubblica incolumità, è un evento dannoso che colpisce persone o cose esponendo contemporaneamente a pericolo, in modo straordinariamente grave o complesso od esteso, l'incolumità di un numero indeterminato di persone e generando pubblica commozione»; o ancora: «I requisiti e i caratteri del disastro vanno ricercati nella non comune gravità dell'evento, nell'estensione e complessità dei danni e nella pubblica commozione che dal fatto deriva» (Cass., 11 giugno 1941, Arrigoni).

3. — È ben diversa la valenza che qualificazioni di tal fatta possono avere nella disposizione incriminatrice in esame, nella quale nessuna delimitazione viene introdotta nella condotta, nella definizione dell'evento primario, in quella del contesto comportamentale o del settore della vita sociale nel quale si colloca il fatto incriminato.

Il problema costituzionale dell'art. 434 c.p., nella parte che incrimina il disastro innominato, non sorge dall'analisi atomistica di nozioni eccessivamente elastiche come quella di disastro o di pericolo per la pubblica incolumità.

Questo giudice è consapevole del fatto che la verifica di determinatezza non va compiuta isolando i singoli elementi descrittivi della fattispecie; che un precetto può risultare conforme al principio costituzionale, anche se vi ricorrono descrizioni puramente causali, della condotta, elementi normativi sintetici o clausole generali; che la tassatività del precetto non coincide con la «descrittività» della fattispecie (Corte cost. n. 188/1975).

Tutto questo vale a condizione che però il raccordo dell'elemento elastico con gli altri dati costitutivi della fattispecie e/o con l'ambito di disciplina in cui questa si inserisce consentano integrazioni di significato (vedi Corte cost. n. 247/1989 e, più recentemente, Corte cost. n. 34/1995).

Nel caso in esame il problema risiede appunto nel fatto che le formule elastiche qui censurate polarizzano tutta la descrizione del fatto tipico e nessun ausilio informativo o interpretativo può venire dalle fattispecie dello stesso titolo, delle quali anzi la fattispecie di disastro innominato — con la clausole di sussidiarietà che la introduce («fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti») — presuppone l'esclusione.

La stessa fattispecie — topograficamente contigua — di crollo di costruzioni è costantemente e condivisibilmente interpretata come categoria eterogenea rispetto al disastro innominato sanzionato sotto la stessa rubrica:

«l'espressione altro disastro non dev'essere intesa nel senso che anche il crollo possa costituire un disastro, bensì nel senso che questo è un fatto diverso dal disastro. La conferma di questa distinzione la si desume anche dal comma 2 dell'art. 434 che, nel prevedere una circostanza aggravante speciale in dipendenza dell'avveramento dei fatti previsti nel comma 1, mantiene distinti il crollo e il disastro come situazioni diverse» (Cass., 26 ottobre 1960, Melis).

4. — Non reca alcun contributo all'intellegibilità del precetto da parte del cittadino destinatario, né alla delimitazione della discrezionalità del giudice la ricostruzione della *voluntas legis*, che pure trovasi richiamata in qualche pronuncia di legittimità come momento di soluzione della — evidentemente condivisa — incertezza interpretativa.

In Cass. 6 maggio 1955, Culurciello, si legge ad esempio che: «La disposizione dell'art. 434 c.p., nella parte che riguarda gli "altri disastri"; ha carattere integrativo, essendo destinata a colmare la lacuna che possa presentarsi fra le norme del titolo VI di fronte alla molteplicità e alla varietà dei fatti lesivi o pericolosi per la pubblica incolumità che possono essere determinati dalle attività industriali e commerciali per il continuo sviluppo della tecnica».

L'indicazione corrisponde alla relazione ministeriale sul progetto del codice penale, parte II, p. 224 si legge infatti che la disposizione dell'art. 440 (oggi art. 434), nella parte che riguarda gli altri disastri ha carattere integrativo, che essa intende cioè «colmare ogni eventuale lacuna che di fronte alla multiforme varietà dei fatti possa presentarsi» nel titolo concernente la tutela della pubblica incolumità.

Essa però, lungi dal risolvere il problema di identificazione del nucleo del comportamento incriminato, non fa che fissarne la premessa storica.

In buona sostanza il legislatore fascista esplicita la volontà di colmare con una clausola generale il divario inevitabile tra le evoluzioni della tecnica e le esigenze di tutela dei beni giuridici e sceglie di comporre l'inevitabile conflitto sbilanciandosi in favore di esigenze di integrale penalizzazione, a scapito delle istanze della certezza del diritto e del contenimento dell'arbitrio dei giudici.

La fuga verso le clausole generali è del resto caratteristica propria del diritto penale italiano e tedesco degli anni '30 e corrisponde ad una temperie culturale che esaltava il ruolo creativo del giudice all'insegna di un accentuato ripudio della certezza del diritto.

Il problema del giudice costituzionale non può allora risolversi nell'appiattirsi sulle ragioni che indussero il legislatore pre-costituzionale ad una determinata scelta definitoria, ma consiste nell'interrogarsi sulla presenza nel *tatbestand* di costruzione legislativa di quote accettabili di precisione descrittiva e determinatezza.

5. — Il diritto vivente non consente il superamento delle perplessità appena manifestate.

I precedenti di legittimità sono esigui e di datazione assai risalente.

Taluna delle rarissime applicazioni sussume poi nella portata della fattispecie *de qua* comportamenti cui meglio se ne attagliano altre più puntuali. Nella sentenza resa in data 8 giugno 1954 (imp. Pulvirenti) ad esempio si qualifica come disastro innominato un fatto consistito nel rovesciamento di un'autocorriera cui conseguì il ferimento di numerosi passeggeri; fatto che meglio si acclimata nella situazione tipica delineata dall'art. 432 c.p.

Il contesto giurisprudenziale è tale da precludere il ricorso a quel genere di argomenti che codesta Corte ha potuto valorizzare per escludere il vizio di tassatività in disposizioni incriminative come quelle degli artt. 182 e 183 c.p.m.p. («attività sediziosa» e «manifestazioni e grida sediziose») nelle quali una consolidata giurisprudenza costituzionale e comune avevano enunciato gli estremi necessari per qualificare come «sediziose» le condotte incriminate (Corte costituzionale, n. 519/2000).

Il caso in esame riecheggia piuttosto quello del delitto di «plagio», in relazione al quale la Corte considerò indice del vizio di tassatività il fatto che la norma aveva trovato, in cinquant'anni di vigenza del codice penale, un'unica e assai controversa applicazione (Corte cost. n. 96/1981).

6. — La rilevanza nel giudizio *a quo* della questione sopra illustrata discende dal fatto che questo giudice è chiamato a decidere, nella sede dell'udienza preliminare, sul rinvio a giudizio degli imputati Cantone Francesco, Diana Raffaele e Falcone Gaudenzio — oltre che per la partecipazione ad un'associazione per delinquere, per il concorso in attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, per il concorso nella realizzazione e gestione di discariche abusive, per il concorso in truffa in danno di enti pubblici (fattispecie in ordine alle quali questo giudice si è pronunciato in data odierna con decreto che dispone il giudizio e sentenza parziale di non luogo a procedere) — su una fattispecie di disastro innominato che sarebbe consistita nel massiccio inquinamento di suoli e nei danni per l'ecosistema dolosamente determinati con le condotte descritte negli altri capi d'imputazione.

La soluzione del quesito relativo alla costituzionalità della fattispecie assume rilievo pregiudiziale per la decisione processuale di rinvio al giudizio dibattimentale.

Pertanto questo giudice ha disposto la separazione oggettiva del procedimento relativo a questa imputazione (per la quale il solo imputato Cantone è assoggettato a misura cautelare non detentiva) e la sospensione del giudizio *ex art. 23, comma 2 della legge 11 marzo 1953, n. 87.*

P. Q. M.

Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 434 c.p. nella parte in cui punisce chiunque «fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti commette... un altro disastro, se dal fatto deriva pericolo per la pubblica incolumità» per contrasto con l'art. 25, secondo comma Cost. nei sensi precisati in motivazione;

Per l'effetto ordina alla cancelleria di:

trasmettere immediatamente alla Corte costituzionale la presente ordinanza con gli atti del giudizio a carico di Cantone Francesco, Diana Raffaele, Falcone Gaudenzio come sopra generalizzati;

notificare la presente ordinanza al pubblico ministero, agli imputati e ai loro difensori, alle parti civili e ai loro difensori, al Presidente del Consiglio dei ministri;

comunicare la presente ordinanza al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati.

Santa Maria Capua Vetere, addì 7 dicembre 2006

Il giudice: PICCIRILLO

07C1148

N. 659

*Ordinanza dell'8 agosto 2006 emessa dalla Corte d'appello di Trieste
nel procedimento penale a carico di Ballabio Stefano ed altro*

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento - Preclusione (salvo nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva) - Inammissibilità dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella - Lesione del principio di parità tra le parti - Irragionevole disparità di trattamento - Violazione del principio della ragionevole durata del processo.

- Codice di procedura penale, art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.
- Costituzione, artt. 3 e 111.

LA CORTE DI APPELLO

Nel procedimento penale in grado di appello n. 9/2005 R.G. App. nei confronti di Ballabio Stefano e Bedin Filippo, giudicati con sentenza datata 22 novembre 2002 del Tribunale di Gorizia con la quale gli imputati sono stati assolti dal reato di cui agli artt. 110 c.p. e 216 l.f., (commesso in data 26 novembre 1997) perché il fatto non sussiste, sentenza gravata da rituale appello da parte del Procuratore generale di Trieste, con richiesta di affermazione di penale responsabilità degli imputati, previa eventuale rinnovazione del dibattimento, ha pronunciato la seguente ordinanza.

Nel corso dell'udienza dibattimentale del 20 giugno 2006 il p.g. ha formulato eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 10, legge 20 febbraio 2006, n. 46, in riferimento all'art. 593 c.p.p., come modificato dall'art. 1 della medesima legge, per violazione del principio della parità delle parti nel processo e della ragionevole durata del processo sanciti dall'art. 111 Cost. nonché per violazione del principio dell'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale sancito dall'art. 112 Cost. chiedendo che la Corte, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione dedotta, sollevasse questione di legittimità costituzionale delle norme summenzionate con conseguente sospensione del giudizio in corso e trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Ritiene la Corte che la dedotta questione di legittimità costituzionale sia rilevante e non manifestamente infondata, nei termini appresso indicati.

Sotto il profilo della rilevanza è, infatti, evidente che la Corte, in applicazione della sopravvenuta normativa di cui all'art. 10 cit., legge n. 46 del 2006 in rif. all'art. 593 c.p.p., dovrebbe definire il grado di giudizio mediante

pronuncia di ordinanza non impugnabile di inammissibilità, di talché verrebbe ad essere precluso l'esame delle questioni di merito proposte con l'interposto gravame, siccome non deducibili nell'eventuale ricorso per Cassazione che il procuratore generale intendesse proporre, ai sensi del comma 3 del cit. art. 10, legge n. 46 del 2006, contro la sentenza di primo grado.

Sotto il diverso profilo della non manifesta infondatezza, non par dubbio alla Corte che la menzionata normativa si ponga in contrasto con i parametri degli artt. 3 e 111 Cost.

A tale riguardo conviene ricordare che nella giurisprudenza della Corte costituzionale è stato più volte «ribadito che il principio della parità tra accusa e difesa non comporta necessariamente l'identità tra i poteri processuali del pubblico ministero e quelli dell'imputato e del suo difensore» ed è stato, altresì, «sottolineato come una diversità di trattamento rispetto a tali poteri possa risultare giustificata sia dalla peculiare posizione istituzionale del pubblico ministero, sia dalla funzione allo stesso affidata, sia da esigenze connesse alla corretta amministrazione della giustizia: ma, in ogni caso, il diverso trattamento riservato al pubblico ministero, per essere conforme a Costituzione, dovrà trovare una ragionevole motivazione proprio in quella peculiare posizione o in quella funzione o in quelle esigenze appena richiamate» (Corte cost. sent. n. 363 del 1991).

In base a tale orientamento, la Corte ha, in particolare, costantemente ritenuto che l'art. 443, comma 3, c.p.p., nella parte in cui non prevede la possibilità per il pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di condanna emesse a seguito di giudizio abbreviato, salvo che si tratti di sentenza che modifica il titolo del reato, non contrasta con l'art. 111, secondo comma, Cost., come inserito dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, che ha conferito veste autonoma ad un principio, quale quello di parità delle parti, pacificamente già insito nel pregresso sistema dei valori costituzionali, trovando tale preclusione giustificazione «nell'obiettivo primario di una rapida e completa definizione dei processi svoltisi in primo grado secondo il rito alternativo di cui si tratta: rito che — sia pure, oggi, per scelta esclusiva dell'imputato — implica una decisione fondata, *in primis*, sul materiale raccolto dalla parte che subisce la limitazione censurata, fuori delle garanzie del contraddittorio» (ord. n. 21 del 2001; nello stesso senso, ord. n. 363 del 1991, n. 373 del 1991, n. 305 del 1992 e n. 165 del 2003).

Orbene, l'esame della relazione di accompagnamento alla proposta di legge d'iniziativa del deputato Pecorella (Camera dei deputati n. 4604) rende evidente che la limitazione dei poteri processuali del pubblico ministero, lungi dal venire giustificata in ragione della sua peculiare posizione istituzionale, o della funzione ad esso affidata ovvero delle esigenze connesse alla corretta amministrazione della giustizia, è stata ricondotta esclusivamente alla necessità di adeguamento dell'ordinamento interno al principio sancito dal Protocollo addizionale n. 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984, reso esecutivo dalla legge 9 aprile 1990, n. 98, che «all'art. 2 statuisce il diritto al doppio grado di giurisdizione in materia penale per chiunque venga dichiarato colpevole di una infrazione penale da un tribunale», e ciò sul rilievo che tale principio «allo stato è reso vano dal vigente codice di procedura penale nella parte in cui, prevedendo che possa essere impugnata la sentenza di primo grado di proscioglimento dell'imputato da parte del pubblico ministero, in caso di sentenza di condanna in sede di gravame, non concede la possibilità di ottenere un secondo grado di giudizio nel merito in favore del condannato, che ne avrebbe diritto in forza del principio esposto».

Le ragioni addotte a fondamento della disciplina normativa in esame appaiono alla Corte non solo estranee a quelle che legittimano una limitazione dei poteri processuali del pubblico ministero ma anche del tutto prive di fondamento.

Ed, infatti, la Corte costituzionale, mentre ha ripetutamente affermato che «il doppio grado di giurisdizione di merito non forma oggetto di garanzia costituzionale» (sent. n. 117 del 1973; sent. n. 62 del 1981; sent. n. 301 del 1986; n. 543 del 1989, n. 438 del 1994; ord. n. 421 del 2001) ha ritenuto che «il tenore dell'art. 2, comma 1, del Protocollo addizionale n. 7, anche attraverso il confronto con quanto già disposto in tema di impugnazioni dall'art. 14, comma 1, del patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 19 dicembre 1966, ratificato dall'Italia con legge 25 ottobre 1977, n. 881, non legittima una interpretazione per cui il riesame ad opera di un tribunale superiore debba coincidere con un giudizio di merito. La formulazione dell'art. 2, nel demandare al legislatore interno ampi spazi per la disciplina dell'esercizio del diritto all'impugnazione, non esclude, infatti, che il principio si sostanzi nella previsione del ricorso in Cassazione, già previsto dalla Costituzione italiana».

Né, secondo la Corte, varrebbe sostenere che, essendo la ricorribilità in Cassazione già prevista dalla Costituzione, l'art. 2, comma 1, della Convenzione avrebbe introdotto il diritto ad un secondo giudizio di merito, poiché

in tal modo si incorrerebbe in un palese vizio logico «in quanto la norma convenzionale verrebbe interpretata alla luce del diritto interno, come se la disposizione pattizia avesse il ruolo di riempire i vuoti dell'ordinamento nazionale. Vuoto che, tra l'altro, non si porrebbe in contraddizione con l'ordinamento costituzionale italiano, alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte in tema di non rilevanza costituzionale della garanzia del doppio grado di giurisdizione» (sent. n. 288 del 1997).

Ciò posto, appare evidente che la nuova disciplina crea un'irragionevole disparità di trattamento, rilevante ai sensi degli artt. 3 e 111 Cost., a sfavore del pubblico ministero, disparità che non può trovare giustificazione nel fatto che la proposizione dell'appello sia formalmente preclusa ad entrambe le parti, ben diverso essendo il rispettivo interesse sostanziale a proporre impugnazione avverso sentenza di proscioglimento, né appare legittimata da alcun'altra apprezzabile esigenza.

La questione di legittimità costituzionale del cit. art. 10, legge n. 46 del 2006 in riferimento al novellato art. 593 cod. proc. pen. appare, inoltre, non manifestamente infondata anche sotto il diverso profilo della violazione del parametro della ragionevole durata del processo sancito dall'art. 111, secondo comma, seconda ipotesi, Cost.

Va, invero, rilevato che, nell'ipotesi di ingiusta sentenza di proscioglimento e di conseguente impugnazione accolta, il percorso processuale ordinario imposto dalla nuova normativa si snoda attraverso non meno di cinque gradi di giudizio (assoluzione in primo grado, annullamento della Cassazione, condanna in primo grado, conferma in appello, rigetto del ricorso in Cassazione), laddove nel precedente sistema esso si completava in soli tre gradi (assoluzione in primo grado, riforma in appello, rigetto del ricorso in Cassazione).

L'allungamento dei tempi processuali che ne deriva — e dunque la compressione del principio, a rilevanza costituzionale, di efficienza del processo — risulta ancora più sensibile e privo di giustificazione se si considera che con la recente legge n. 251/2005 sono stati ridotti i termini di prescrizione per numerosi reati, in ordine ai quali dunque l'iter processuale innescato da un'ingiusta sentenza di proscioglimento pare destinato a concludersi con una sentenza dichiarativa della prescrizione, piuttosto che con una sentenza definitiva che accerti nel merito la penale responsabilità.

La violazione del principio di ragionevole durata del processo appare ancora più evidente qualora, come appunto nella fattispecie, debba farsi applicazione della disciplina transitoria contenuta nel cit. art. 10, legge n. 46 del 2006.

Detta disposizione, la quale tratteggia la sorte dei processi pendenti in sede di gravame in forza di un appello legittimamente presentato dal pubblico ministero, destinandoli ad un'indiscriminata declaratoria d'inammissibilità e ad un successivo ricorso per Cassazione da parte del pubblico ministero avverso l'assoluzione di primo grado, aggiunge ulteriori motivi di violazione del principio, già intaccato dal nuovo disegno normativo, di ragionevole durata del processo.

Ed, infatti, il nuovo sistema normativo, derogando al principio *tempus regit actum* che governa la materia processuale, non solo sacrifica ineludibilmente un atto di gravame tempestivamente proposto, costringendo la parte interessata a presentarne un altro, ma comporta l'inevitabile differimento della presentazione di esso all'eseguita notifica del provvedimento di inammissibilità e, pertanto, ad un termine futuro ed incerto, considerati i tempi di fissazione dei processi di appello normalmente scanditi in base ai termini prescrizionali misurati sui tre gradi del giudizio, sinora fisiologici.

P. Q. M.

Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 593 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, e dell'art. 10 della medesima legge in riferimento agli artt. 3 e 111 Cost.;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospendendo il giudizio in corso;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Così deciso in Trieste, il 20 giugno 2006.

Il Presidente: GULOTTA

N. 660

*Ordinanza dell'8 agosto 2006 emessa dalla Corte d'appello di Trieste
nel procedimento penale a carico di Biasutti Claudio*

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento - Preclusione (salvo nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva) - Inammissibilità dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella - Lesione del principio di parità tra le parti - Irragionevole disparità di trattamento - Violazione del principio della ragionevole durata del processo.

- Codice di procedura penale, art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.
- Costituzione, artt. 3 e 111.

LA CORTE DI APPELLO

Nel procedimento penale in grado di appello n. 576/04 R.G. App. nei confronti di Biasutti Claudio nato a Vicenza il 20 febbraio 1954, giudicato con sentenza dd. 3 ottobre 2003 del Tribunale di Trieste in relazione ai reati di cui agli articoli 81, 56, 610 c.p., 81, 612 c.p., 660 c.p. che lo ha assolto con la formula «perché il fatto non sussiste», sentenza gravata da rituale appello da parte del Procurato della Repubblica di Trieste con richiesta di condanna per tutti i reati contestati, ha pronunciato la seguente ordinanza

Nel corso dell'udienza in Camera di consiglio del 6 luglio 2006 il p.g. ha formulato eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 10, legge 20 febbraio 2006, n. 46, in riferimento all'art. 593 c.p.p., come modificato dall'art. 1 della medesima legge, per violazione del principio della parità delle parti nel processo e della ragionevole durata del processo sanciti dall'art. 111 Cost. nonché per violazione del principio dell'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale sancito dall'art. 112 Cost. chiedendo che la Corte, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione dedotta, sollevasse questione di legittimità costituzionale delle norme summenzionate con conseguente sospensione del giudizio in corso e trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Ritiene la Corte che la dedotta questione di legittimità costituzionale è rilevante e non manifestamente infondata, nei termini appresso indicati.

Sotto il profilo della rilevanza è, infatti, evidente che la Corte, in applicazione della sopravvenuta normativa di cui all'art. 10 cit., legge n. 46 del 2006 in rif. all'art. 593 c.p.p., dovrebbe definire il grado di giudizio mediante pronuncia di ordinanza non impugnabile di inammissibilità, di talché verrebbe ad essere precluso l'esame delle questioni di merito proposte con l'interposto gravame, siccome non deducibili nell'eventuale ricorso per Cassazione che il Procuratore generale intendesse proporre, ai sensi del comma 3 del cit. art. 10, legge n. 46 del 2006, contro la sentenza di primo grado.

Sotto il diverso profilo della non manifesta infondatezza, non par dubbio alla Corte che la menzionata normativa si ponga in contrasto con i parametri degli artt. 3 e 111 Cost.

A tale riguardo conviene ricordare che nella giurisprudenza della Corte costituzionale è stato più volte «ribadito che il principio della parità tra accusa e difesa non comporta necessariamente l'identità tra i poteri processuali del pubblico ministero e quelli dell'imputato e del suo difensore» ed è stato, altresì, «sottolineato come una diversità di trattamento rispetto a tali poteri possa risultare giustificata sia dalla peculiare posizione istituzionale del pubblico ministero, sia dalla funzione allo stesso affidata, sia da esigenze connesse alla corretta amministrazione della giustizia: ma, in ogni caso, il diverso trattamento riservato al Pubblico Ministero, per essere conforme a Costituzione, dovrà trovare una ragionevole motivazione proprio in quella peculiare posizione o in quella funzione o in quelle esigenze appena richiamate» (Corte cost. sent. n. 363 del 1991).

In base a tale orientamento, la Corte ha, in particolare, costantemente ritenuto che l'art. 443, comma 3, c.p.p., nella parte in cui non prevede la possibilità per il pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di

condanna emesse a seguito di giudizio abbreviato, salvo che si tratti di sentenza che modifica il titolo del reato, non contrasta con l'art. 111, comma 2, Cost., come inserito dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, che ha conferito veste autonoma ad un principio, quale quello di parità delle parti, pacificamente già insito nel pregresso sistema dei valori costituzionali, trovando tale preclusione giustificazione «nell'obiettivo primario di una rapida e completa definizione dei processi svoltisi in primo grado secondo il rito alternativo di cui si tratta: rito che — sia pure, oggi, per scelta esclusiva dell'imputato — implica una decisione fondata, *in primis*, sul materiale raccolto dalla parte che subisce la limitazione censurata, fuori delle garanzie del contraddittorio» (ord. n. 21 del 2001; nello stesso senso, ord. n. 363 del 1991, n. 373 del 1991, n. 305 del 1992 e n. 165 del 2003).

Orbene, l'esame della relazione di accompagnamento alla proposta di legge d'iniziativa del deputato Pecorella (Camera dei deputati n. 4604) rende evidente che la limitazione dei poteri processuali del pubblico ministero, lungi dal venire giustificata in ragione della sua peculiare posizione istituzionale, o della funzione ad esso affidata ovvero delle esigenze connesse alla corretta amministrazione della giustizia, è stata ricondotta esclusivamente alla necessità di adeguamento dell'ordinamento interno al principio sancito dal Protocollo addizionale n. 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984, reso esecutivo dalla legge 9 aprile 1990, n. 98, che «all'art. 2 statuisce il diritto al doppio grado di giurisdizione in materia penale per chiunque venga dichiarato colpevole di una infrazione penale da un tribunale», e ciò sul rilievo che tale principio «allo stato è reso vano dal vigente codice di procedura penale nella parte in cui, prevedendo che possa essere impugnata la sentenza di primo grado di proscioglimento dell'imputato da parte del pubblico ministero, in caso di sentenza di condanna in sede di gravame, non concede la possibilità di ottenere un secondo grado di giudizio nel merito in favore del condannato, che ne avrebbe diritto in forza del principio esposto».

Le ragioni addotte a fondamento della disciplina normativa in esame appaiono alla Corte non solo estranee a quelle che legittimano una limitazione dei poteri processuali del pubblico ministero ma anche del tutto prive di fondamento.

Ed, infatti, la Corte costituzionale, mentre ha ripetutamente affermato che «il doppio grado di giurisdizione di merito non forma oggetto di garanzia costituzionale» (sent. n. 117 del 1973; sent. n. 62 del 1981; sent. n. 301 del 1986; n. 543 del 1989, n. 438 del 1994; ord. n. 421 del 2001) ha ritenuto che «il tenore dell'art. 2, comma 1, del Protocollo addizionale n. 7, anche attraverso il confronto con quanto già disposto in tema di impugnazioni dall'art. 14, comma 1, del patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 19 dicembre 1966, ratificato dall'Italia con legge 25 ottobre 1977, n. 881, non legittima una interpretazione per cui il riesame ad opera di un tribunale superiore debba coincidere con un giudizio di merito. La formulazione dell'art. 2, nel demandare al legislatore interno ampi spazi per la disciplina dell'esercizio del diritto all'impugnazione, non esclude, infatti, che il principio si sostanzi nella previsione del ricorso in Cassazione, già previsto dalla Costituzione italiana».

Né, secondo la Corte, varrebbe sostenere che, essendo la ricorribilità in Cassazione già prevista dalla Costituzione, l'art. 2, comma 1, della Convenzione avrebbe introdotto il diritto ad un secondo giudizio di merito, poiché in tal modo si incorrerebbe in un palese vizio logico «in quanto la norma convenzionale verrebbe interpretata alla luce del diritto interno, come se la disposizione pattizia avesse il ruolo di riempire i vuoti dell'ordinamento nazionale. Vuoto che, tra l'altro, non si porrebbe in contraddizione con l'ordinamento costituzionale italiano, alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte in tema di non rilevanza costituzionale della garanzia del doppio grado di giurisdizione» (sent. n. 288 del 1997).

Ciò posto, appare evidente che la nuova disciplina crea un'irragionevole disparità di trattamento, rilevante ai sensi degli artt. 3 e 111 Cost., a sfavore del pubblico ministero, disparità che non può trovare giustificazione nel fatto che la proposizione dell'appello sia formalmente preclusa ad entrambe le parti, ben diverso essendo il rispettivo interesse sostanziale a proporre impugnazione avverso sentenza di proscioglimento, né appare legittimata da alcun'altra apprezzabile esigenza.

La questione di legittimità costituzionale del cit. art. 10, legge n. 46 del 2006 in riferimento al novellato art. 593 cod. proc. pen. appare, inoltre, non manifestamente infondata anche sotto il diverso profilo della violazione del parametro della ragionevole durata del processo sancito dall'art. 111, secondo comma, seconda ipotesi, Cost.

Va, invero, rilevato che, nell'ipotesi di ingiusta sentenza di proscioglimento e di conseguente impugnazione accolta, il percorso processuale ordinario imposto dalla nuova normativa si snoda attraverso non meno di cinque gradi di giudizio (assoluzione in primo grado, annullamento della Cassazione, condanna in primo grado, conferma in appello, rigetto del ricorso in Cassazione), laddove nel precedente sistema esso si completava in soli tre gradi (assoluzione in primo grado, riforma in appello, rigetto del ricorso in Cassazione).

L'allungamento dei tempi processuali che ne deriva — e dunque la compressione del principio, a rilevanza costituzionale, di efficienza del processo — risulta ancora più sensibile e privo di giustificazione se si considera che con la recente legge n. 251/2005 sono stati ridotti i termini di prescrizione per numerosi reati, in ordine ai quali dunque l'iter processuale innescato da un'ingiusta sentenza di proscioglimento pare destinato a concludersi con una sentenza dichiarativa della prescrizione, piuttosto che con una sentenza definitiva che accerti nel merito la penale responsabilità.

La violazione del principio di ragionevole durata del processo appare ancora più evidente qualora, come appunto nella fattispecie, debba farsi applicazione della disciplina transitoria contenuta nel cit. art. 10 legge n. 46 del 2006.

Detta disposizione, la quale tratteggia la sorte dei processi pendenti in sede di gravame in forza di un appello legittimamente presentato dal pubblico ministero, destinandoli ad un'indiscriminata declaratoria d'inammissibilità e ad un successivo ricorso per Cassazione da parte del pubblico ministero avverso l'assoluzione di primo grado, aggiunge ulteriori motivi di violazione del principio, già intaccato dal nuovo disegno normativo, di ragionevole durata del processo.

Ed, infatti, il nuovo sistema normativo, derogando al principio *tempus regit actum* che governa la materia processuale, non solo sacrifica ineludibilmente un atto di gravame tempestivamente proposto, costringendo la parte interessata a presentarne un altro, ma comporta l'inevitabile differimento della presentazione di esso all'eseguita notifica del provvedimento di inammissibilità e, pertanto, ad un termine futuro ed incerto, considerati i tempi di fissazione dei processi di appello normalmente scanditi in base ai termini prescrizionali misurati sui tre gradi del giudizio, sinora fisiologici.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 593 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, e dell'art. 10 della medesima legge in riferimento agli artt. 3 e 111 Cost.;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospendendo il giudizio in corso;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Così deciso in Trieste, il 6 luglio 2006.

Il Presidente: Gulotta

N. 661

*Ordinanza del 6 luglio 2006 emessa dalla Corte d'appello di Firenze
nel procedimento penale a carico di Aloigi Samuele*

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento - Preclusione - Violazione del principio di parità delle parti nel processo - Contrasto con il principio di ragionevolezza - Violazione del principio di obbligatorietà dell'azione penale.

- Legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 1.
- Costituzione, artt. 3, 111 e 112.

LA CORTE DI APPELLO

Pronuncia la seguente ordinanza nel procedimento penale nei confronti di Aloigi Samuele, difeso dagli avv. D'Avirro e Taddeucci Sassolini.

Rilevato che il procuratore generale ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, richiamando le motivazioni già proposte nelle precedenti questioni sollevate e cioè sostenendo la violazione degli artt. 111 e 112 della Carta costituzionale nonché del principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 della Carta stessa;

Ritenuto che il presente giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione così sollevata, essendo l'imputata stata assolta in primo grado di modo che l'appello proposto dal p.g. in base alla normativa contestata, dovrebbe essere dichiarata inammissibile;

Ritenuto che il procuratore generale ha rilevato:

che, sotto il primo profilo, l'inappellabilità da parte del p.m. delle pronunce di proscioglimento adottate in primo grado non pare conforme alla previsione di parità delle parti di cui al richiamato art. 111, comma secondo della Costituzione e che a tal fine non può opporsi che analoga inappellabilità è prevista anche per l'imputato posta l'intuitiva differenza delle rispettive posizioni rispetto ad una pronuncia di proscioglimento;

ancora che appare evidente la violazione dell'art. 112 della Costituzione considerato che nell'esercizio dell'azione penale deve ritenersi compresa la possibilità di coltivare la stessa in posizione di parità fino all'esito definitivo del giudizio;

ancora che la normativa in esame appare in contrasto con la razionale necessità di riformare una pronuncia giurisdizionale di primo grado che — per i motivi e le contingenze più disparate attinenti al giudice ed alla sua attività — possa cadere nella patologia della giurisdizione, per cui impedire per legge al pubblico ministero — organo di giustizia — di cercare anche mediante l'appello di correggere, pure quando si tratti di rivalutare le medesime risultanze processuali, un evidente errore valutativo del giudice di merito o di rimuovere una decisione ingiusta non può che significare porre irragionevolmente un ostacolo a che l'esercizio della giurisdizione tenda effettivamente a realizzare le esigenze di giustizia;

Ritenuta la questione così sollevata non manifestamente infondata; considerando anche che — per ritenere il contrario — non varrebbe rilevare che il principio di parità tra accusa e difesa non implica assoluta identità dei poteri delle parti, posto che con la normativa impugnata viene ad essere eliminata non una qualsiasi facoltà del P.M. ma il potere stesso di proseguire nell'esercizio dell'azione penale,

P. Q. M.

Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sospendendo il giudizio in corso;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata e comunicata ai sensi dell'ultimo comma di cui al suddetto art. 23.

Firenze, addì 6 luglio 2006

Il Presidente: DE PASQUALE

07C1151

N. 662

*Ordinanza del 20 novembre 2006 emessa dal Giudice di pace di Montebelluna
nel procedimento penale a carico di Rado Paolo*

Processo penale - Procedimento davanti al giudice di pace - Decreto di citazione a giudizio - Avviso della possibilità di determinare l'estinzione del reato mediante condotte riparatorie - Mancata previsione - Disparità di trattamento rispetto all'imputato citato davanti al tribunale.

- Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, art. 20, comma 2.
- Costituzione, artt. 3, 24, comma secondo, e 111, comma terzo.

IL GIUDICE DI PACE

Nel procedimento penale pendente nei confronti di Rado Paolo nato a Valdobbiadene (Treviso) il 25 gennaio 1941 per i reati previsti e puniti dagli artt. 612 e 594 c.p. perché in data 19 maggio 2002 in Valdobbiadene minacciava Menin Antonio e ne offendeva l'onore ed il decoro.

1) Preliminarmente in merito alla prima eccezione sollevata dalla difesa il giudice di pace dichiara di non poter decidere sulla questione di procedibilità sollevata dal difensore dell'imputato in quanto agli atti non è stato allegato il ricorso diretto a giudice di pace considerato dal p.m. quale querela.

2) In merito alla sollevata questione di costituzionalità dell'art. 20 del d.lgs. n. 274/2000 laddove non prevede (comma 2) che nel decreto di citazione a giudizio da parte della p.g. l'imputato venga informato che potrà chiedere l'estinzione del reato ove dimostri di aver provveduto alla riparazione del danno causato dal reato, prima dell'udienza di comparizione;

Rilevato che la disciplina processuale prevista dal decreto istitutivo della competenza penale del giudice di pace, deve ritenersi più sfavorevole di quella prevista dal codice di procedura penale, laddove nega:

- a) (art. 2) l'accesso ai riti alternativi con riduzioni della pena di 1/3 e fino ad 1/3 (rito abbreviato e patteggiamento);
- b) (art. 60) il beneficio della sospensione condizionale della «pena irrogata dal giudice di pace»;
- c) (art. 62) l'applicabilità delle sanzioni sostitutive previste dagli artt. 53 e ss. della legge n. 689/1981 «ai reati di competenza del giudice di pace»;
- d) (art. 2) la possibilità di incidente probatorio.

Ritiene non manifestamente infondata la sollevata eccezione laddove la norma citata non prevede, come per l'imputato chiamato davanti al tribunale, *ex art. 552, lettera f) c.p.p.*, a pena di nullità, sin dalla notifica del decreto di citazione a giudizio, la possibilità di valutare l'opportunità offertagli dall'art. 35, d.lgs. n. 274/2000 di porre in essere condotte riparatorie e/o risarcitorie che possano condurre ad una dichiarazione di estinzione del reato.

P. Q. M.

Visti gli artt. 11, legge cost. 9 gennaio 1948 n. 1, 23 legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, d.lgs. n. 274/2000 comma 2, in relazione all'art. 552, lettera f) c.p.p., in relazione agli artt. 3, 24 secondo comma e 111, terzo comma della Costituzione.

Sospende il giudizio in corso nei confronti dell'imputato;

Ordina che vengano trasmessi gli atti alla Corte costituzionale e, di conseguenza, manda alla cancelleria per la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e per la comunicazione al residente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati e per tutti gli ulteriori adempimenti di legge.

Montebelluna, addì 20 novembre 2006

Il giudice di pace: REDEGHIERI

07C1153

N. 663

*Ordinanza del 26 febbraio 2007 emessa dal Giudice di pace di Montebelluna
nel procedimento penale a carico di Carrer Gianpietro*

Processo penale - Procedimento davanti al giudice di pace - Decreto di citazione a giudizio - Avviso della possibilità di determinare l'estinzione del reato mediante condotte riparatorie - Mancata previsione - Disparità di trattamento rispetto all'imputato citato davanti al tribunale.

- Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, art. 20, comma 2.
- Costituzione, artt. 3, 24, comma secondo, e 111, comma terzo.

IL GIUDICE DI PACE

Nel procedimento penale pendente nei confronti di Carrer Gianpietro nato a Ponzano Veneto il 20 novembre 1944 per il reato previsto e punito dall'art. 595 c.p. perché nel gennaio 2004 in Valdobbiadene ha offeso la reputazione di Arman Andrea.

In merito alla sollevata questione di costituzionalità dell'art. 20 del d.lgs. n. 274/2000 laddove non prevede (comma 2) che nel decreto di citazione a giudizio da parte della p.g. l'imputato venga informato che potrà chiedere l'estinzione del reato ove dimostri di aver provveduto alla riparazione del danno causato dal reato, prima dell'udienza di comparizione;

Rilevato che la disciplina processuale prevista dal decreto istitutivo della competenza penale del giudice di pace, deve ritenersi più sfavorevole di quella prevista dal codice di procedura penale, laddove nega:

- a)* (art. 2) l'accesso ai riti alternativi con riduzioni della pena di 1/3 e fino ad 1/3 (rito abbreviato e patteggiamento);
- b)* (art. 60) il beneficio della sospensione condizionale della «pena irrogata dal giudice di pace»;
- c)* (art. 62) l'applicabilità delle sanzioni sostitutive previste dagli artt. 53 e ss. della legge n. 689/1981 «ai reati di competenza del giudice di pace»;
- d)* (art. 2) la possibilità di incidente probatorio.

Ritiene non manifestamente infondata la sollevata eccezione laddove la norma citata non prevede, come per l'imputato chiamato davanti al Tribunale, *ex art. 552, lettera f)* c.p.p., a pena di nullità, sin dalla notifica del decreto di citazione a giudizio, la possibilità di valutare l'opportunità offertagli dall'art. 35, d.lgs. n. 274/00 di porre in essere condotte riparatorie e/o risarcitorie che possano condurre ad una dichiarazione di estinzione del reato.

P. Q. M.

Visti gli artt. 11, legge costituzionale 9 gennaio 1948, n. 1, 23 legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, d.lgs. n. 274/2000, comma 20, in relazione all'art. 552, lettera f) c.p.p., in relazione agli artt 3, 24 secondo comma e 111, terzo comma della Costituzione;

Sospende il giudizio in corso nei confronti dell'imputato;

Ordina che vengano trasmessi gli atti alla Corte costituzionale e, di conseguenza, manda alla cancelleria per la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e per la comunicazione al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati e per tutti gli ulteriori adempimenti di legge.

Montebelluna, addì 26 febbraio 2007

Il giudice di pace: REDEGHIERI

07C1154

N. 664

*Ordinanza del 26 febbraio 2007 emessa dal Giudice di pace di Montebelluna
nel procedimento penale a carico di Carrer Gianpietro*

Processo penale - Procedimento davanti al giudice di pace - Decreto di citazione a giudizio - Avviso della possibilità di determinare l'estinzione del reato mediante condotte riparatorie - Mancata previsione - Disparità di trattamento rispetto all'imputato citato davanti al tribunale.

- Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, art. 20, comma 2.
- Costituzione, artt. 3, 24, comma secondo, e 111, comma terzo.

IL GIUDICE DI PACE

Nel procedimento penale pendente nei confronti di Carrer Gianpietro, nato a Ponzano Veneto il 20 novembre 1944 per il reato previsto e punito dall'art. 594 c.p. perché in data 8 marzo 2004 in Valdobbiadene offendeva l'onore ed il decoro di Arman Andrea.

In merito alla sollevata questione di costituzionalità dell'art. 20 del d.lgs. n. 274/2000 laddove non prevede (comma 2) che nel decreto di citazione a giudizio da parte della p.g. l'imputato venga informato che potrà chiedere l'estinzione del reato ove dimostri di aver provveduto alla riparazione del danno causato dal reato, prima dell'udienza di comparizione;

Rilevato che la disciplina processuale prevista dal decreto istitutivo della competenza penale del giudice di pace, deve ritenersi più sfavorevole di quella prevista dal codice di procedura penale, laddove nega:

- a) (art. 2) l'accesso ai riti alternativi con riduzioni della pena di 1/3 e fino ad 1/3 (rito abbreviato e patteggiamento);
- b) (art. 60) il beneficio della sospensione condizionale della «pena irrogata dal giudice di pace»;
- c) (art. 62) l'applicabilità delle sanzioni sostitutive previste dagli artt. 53 e ss. della legge n. 689/1981 «ai reati di competenza del giudice di pace»;
- d) (art. 2) la possibilità di incidente probatorio.

Ritiene non manifestamente infondata la sollevata eccezione laddove la norma citata non prevede, come per l'imputato chiamato davanti al Tribunale, *ex art. 552, lettera f c.p.p.*, a pena di nullità, sin dalla notifica del decreto di citazione a giudizio, la possibilità di valutare l'opportunità offertagli dall'art. 35, d.lgs. n. 274/2000 di porre in essere condotte riparatorie e/o risarcitorie che possano condurre ad una dichiarazione di estinzione del reato.

P. Q. M.

Visti gli artt. 11, legge cost. 9 gennaio 1948, n. 1, 23, legge 11 marzo 1953 n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, d.lgs. n. 274/2000, comma 2, in relazione all'art. 552, lettera f) c.p.p., in relazione agli artt. 3, 24, secondo comma e 111, terzo comma della Costituzione.

Sospende il giudizio in corso nei confronti dell'imputato;

Ordina che vengano trasmessi gli atti alla Corte costituzionale e, di conseguenza, manda alla cancelleria per la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e per la comunicazione al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati e per tutti gli ulteriori adempimenti di legge.

Montebelluna, addì 26 febbraio 2007

Il giudice di pace: REDEGHIERI

07C1155

N. 665

Ordinanza del 23 maggio 2007 emessa dal Presidente di sezione del Tribunale di Bari sul ricorso per decreto ingiuntivo proposto da Messeni Nemagna Maria ed altri contro Fondazione Lirico Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari

Espropriazione per pubblica utilità - Trasferimento a favore del Comune di Bari della proprietà del teatro Petruzzelli, ivi comprese tutte le dotazioni strumentali e pertinenze, libera da ogni peso, condizione e diritti di terzi - Adozione con decreto-legge collegato alla legge finanziaria 2007 - Assenza dei presupposti di straordinaria necessità ed urgenza.

- D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, art. 2, comma 105, convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286.
- Costituzione, art. 77, comma secondo.

Espropriazione per pubblica utilità - Trasferimento della proprietà del teatro Petruzzelli al Comune di Bari - Previsione della determinazione dell'indennizzo spettante ai proprietari da parte del Prefetto di Bari, ai sensi della vigente normativa in materia di espropriazioni, dedotte tutte le somme già liquidate dallo Stato e dagli enti territoriali per la ricostruzione del Teatro stesso fino alla data di entrata in vigore della normativa censurata - Assenza dei presupposti di straordinaria necessità ed urgenza.

- D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, art. 2, comma 106, convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286.
- Costituzione, art. 77, comma secondo.

IL TRIBUNALE

Letto il ricorso per decreto ingiuntivo 9 febbraio 2007, proposto da Messeni Nemagna Maria + 6 nei confronti della Fondazione lirico sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari;

Rilevato che i ricorrenti hanno proposto eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 18, commi 2 e 3, d.l. 3 ottobre 2006, n. 262 e dell'art. 2, commi 105 e 106, legge di conversione 24 novembre 2006, n. 286, nella parte in cui hanno disposto l'esproprio in favore del comune di Bari del teatro Petruzzelli, in riferimento agli artt. 3, 24, 42, 97 e 113 cost., per violazione del principio di attribuzione alla autorità amministrativa del potere di esproprio e del principio di rispetto delle garanzie procedurali, e in riferimento all'art. 77 cpv. Cost. per violazione dei limiti della potestà di governo di legiferare nelle forme della decretazione di urgenza;

Ritenuta ammissibile la proposizione di questione di legittimità costituzionale anche in sede di procedimento sommario;

Ritenuta rilevante la questione sollevata ai fini della decisione sul ricorso, atteso che ai sensi del Protocollo di intesa stipulato il 21 novembre 2002 tra i proprietari del teatro e la Fondazione, stabilente che nel caso di ritardo nella ultimazione dei lavori di ricostruzione oltre il termine quadriennale stabilito, la Fondazione restava obbligata a corrispondere ai proprietari a partire dal quinto anno, e quindi dal 21 novembre 2006, una indennità pari al 25% del canone di concessione, con la conseguenza che i ricorrenti avrebbero diritto di esigere la somma, richiesta a detto titolo con l'attuale ricorso, se non fosse nelle more sopravvenuta la disposizione di esproprio del teatro in favore del comune, disposizione avente l'effetto di caducare le obbligazioni nascenti dal protocollo che prevedeva la concessione dell'uso e della gestione del Teatro di proprietà privata in favore della Fondazione;

O S S E R V A

L'art. 18, commi 2 e 3, decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, come sostituito dall'art. 2, commi 105 e 106, della legge di conversione 24 novembre 2006, n. 286, ha previsto che «al fine di garantire la celere ripresa delle attività culturali di pubblico interesse presso il teatro Petruzzelli di Bari, a decorrere dalla entrata in vigore del presente decreto, il comune di Bari acquista la proprietà dell'intero immobile sede del predetto teatro, ivi incluse tutte le dotazioni strumentali e le pertinenze, libera da ogni peso, condizione e diritti di terzi», aggiungendo che «con uno o più provvedimenti, il prefetto di Bari determina l'indennizzo spettante ai proprietari ai sensi della vigente normativa in materia di espropriazioni, dedotte tutte le somme già liquidate dallo Stato e dagli enti territoriali

per la ricostruzione del teatro Petruzzelli di Bari fino alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il prefetto di Bari cura, altresì, l'immediata immissione del comune di Bari nel possesso dell'intero immobile, da trasferire nella proprietà comunale ai sensi del comma 105».

Ciò posto, si osserva che la eccezione di illegittimità costituzionale, sotto il profilo della violazione degli artt. 42 e 24 Cost., nonché degli artt. 3, 97 e 113 Cost., appare manifestamente infondata.

È da premettere che non viene in rilievo nel caso in esame la disposizione dell'art. 43 Cost., secondo cui, a fini di utilità generale, la legge può trasferire mediante espropriazione allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscono a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazione di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale: invero, la espropriazione dell'immobile adibito a teatro non è riconducibile a tale fattispecie né sotto il profilo soggettivo (non trattandosi di impresa) né comunque sotto il profilo oggettivo (non potendo la attività teatrale qualificarsi servizio pubblico essenziale). L'art. 42, terzo comma, Cost. stabilisce che la proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi di interesse generale. Dalla previsione vengono ricavati, come è noto, i tre principi costituzionali della espropriazione, e cioè che la espropriazione può aver luogo solo nei casi previsti dalla legge, che deve essere giustificata da motivi di interesse generale e che può avvenire solo salvo indennizzo. Non è desumibile invece, direttamente, il principio secondo cui il potere di espropriazione deve essere esercitato esclusivamente dalla autorità amministrativa.

Peraltro, è proprio la riserva di legge posta dalla norma costituzionale a rendere plausibile e legittimo che sia lo stesso legislatore ad esercitare, se del caso direttamente con legge, il potere di espropriazione. L'intervento legislativo diretto in materia di espropriazione si attua, più di frequente, attraverso la individuazione sia dell'interesse generale da perseguire sia delle categorie di beni su cui intervenire, attraverso previsioni che si qualificano in termini di dichiarazione di pubblica utilità *ex lege*. Meno frequente, ma egualmente ricorrente, è il caso in cui la legge interviene in materia più ampia, disponendo direttamente la espropriazione del bene o dei beni individuati. Vi sono cioè fattispecie nelle quali le espropriazioni sono pronunciate, anziché con atto amministrativo, mediante legge. A volte la legge ordinaria ha disposto direttamente il trasferimento (come nel caso regolato dal r.d.l. 26 maggio 1946, n. 617, relativo ad una famosa villa romana).

Più spesso, e specie con riguardo alle imprese, si fa ricorso al meccanismo della delega legislativa, nel senso che la legge delega individua l'interesse generale (come è avvenuto per la riforma fondiaria o per la nazionalizzazione della energia elettrica), mentre la identificazione dei beni da espropriare e la pronuncia dell'esproprio sono effettuati dal governo mediante decreti legislativi. In dette ipotesi non può parlarsi di «usurpazione» del potere spettante alla autorità amministrativa, atteso che è il legislatore stesso che conforma e definisce l'ambito di tale potere. L'art. 42 cioè non attribuisce alla sola autorità amministrativa il potere di esproprio, ma si limita a stabilire il principio che la espropriazione può avvenire solo nei casi previsti dalla legge, nel senso che la legge deve determinare quali sono le autorità investite del potere espropriativo, quali i procedimenti da osservare, quali gli interessi generali da perseguire, e così via. Rientra quindi nella previsione di base la possibilità che la legge stessa, e non la autorità amministrativa da essa individuata, pronunci direttamente l'esproprio.

La limitazione non può desumersi, per esclusione, dal fatto che l'art. 43 Cost. prevede espressamente che la legge, a fini di utilità generale, possa trasferire con espropriazione allo Stato, ad enti pubblici o comunità di lavoratori o utenti determinate imprese o categorie di imprese relative a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio e che abbiano carattere di preminente interesse generale: invero tale previsione, attente appunto alle imprese di rilevanza nazionale, costituisce evidente affermazione di un indirizzo di politica economica generale, e la sua formulazione non implica affatto che la legge stessa, in base al precetto base dell'art. 42, terzo comma Cost., possa disciplinare direttamente una singola operazione di esproprio di beni individuali.

Lo stesso è da ritenere riguardo al profilo della c.d. «procedimentalizzazione» dell'esproprio. Al quesito, se tra i principi costituzionali che governano la espropriazione rientri, in aggiunta ai tre principi indicati, anche quello della «procedimentalizzazione» dell'esproprio (che comporta, da un lato, la previsione appunto di un procedimento attraverso il quale viene a perfezionarsi la fattispecie ablativa e, dall'altro lato, la possibilità dell'espropriando di partecipare al procedimento stesso a tutela dei suoi interessi) deve darsi soluzione negativa, almeno per l'aspetto che concerne la statuizione di esproprio. La questione se la componente procedimentale sia indispen-

sabile con riguardo al profilo della determinazione dell'indennità non riveste in concreto rilevanza, atteso che la norma in esame ha espressamente previsto la fase procedimentale per la liquidazione dell'indennizzo, attribuendo il relativo potere al prefetto.

La norma stessa tuttavia ha disposto il trasferimento immediato del bene dalla proprietà dei privati a quella del comune, individuando direttamente l'interesse generale (la tutela delle attività culturali di pubblico interesse) ed statuendo direttamente la necessità dell'esproprio di quel determinato bene, ossia del teatro Petruzzelli, per il soddisfacimento di quell'interesse. Orbene, per le considerazioni già svolte, l'esercizio del potere di esproprio direttamente da parte del legislatore non si pone di per sé in contrasto con i precetti costituzionali, apparendo formalmente rispettati i parametri essenziali della riserva di legge: la individuazione dell'autorità titolare del potere di esproprio (che nella specie è lo stesso legislatore, depositario del potere sovrano), la specificazione dell'interesse pubblico da perseguire, la individuazione del bene indispensabile per perseguirlo, la determinazione delle modalità di liquidazione dell'indennizzo.

La pronuncia diretta dell'esproprio da parte del legislatore non è altro che una espressione, insolita ma tipica, del principio costituzionale secondo il quale la espropriazione può avvenire solo nei casi previsti dalla legge: tra le articolazioni di tale principio rientra, non soltanto la ipotesi in cui la legge disciplini direttamente ed esaustivamente una fase iniziale del procedimento, come nelle ipotesi frequenti di dichiarazione di pubblica utilità *ex lege*, ma anche la ipotesi, più rara, in cui la legge individui direttamente il fine da perseguire ed il bene attraverso cui perseguirlo e pronunci immediatamente l'esproprio di quel bene, prevedendo il procedimento amministrativo per la sola liquidazione dell'indennizzo. Tale eventualità non vale di per sé sola a ledere il precetto costituzionale della riserva di legge, in quanto nello stesso meccanismo risultante dalle norme costituzionali è insita la possibilità che l'esproprio sia pronunciato direttamente dalla legge.

La elisione della (prima) fase procedimentale non implica che il privato sia sguarnito di tutela. In questa fase la tutela è concentrata nel controllo di costituzionalità, non già in ordine al soggetto che ha esercitato il potere di esproprio, bensì in ordine alle modalità dell'intervento legislativo. La discrezionalità del legislatore deve esercitarsi pur sempre nel rispetto dei limiti desumibili dalle norme costituzionali, il che significa che la legge di esproprio deve rispondere effettivamente al perseguimento di una finalità di carattere generale (e non di fini che interessano solo soggetti o gruppi privati) e non deve ledere altri interessi costituzionalmente garantiti (es., il principio di eguaglianza, in tema di individuazione del bene; il principio del buon andamento della amministrazione, sotto il profilo della necessità e congruità; e così via). Tali profili non sono apprezzabili nella presente sede sommaria, nella quale gli elementi portati a conoscenza del giudice sono necessariamente limitati. Gli stessi potranno essere dedotti in altre sedi o rilevati di ufficio dalla stessa Corte costituzionale, una volta investita per i motivi che seguono.

Con riguardo ai limiti della decretazione di urgenza posti dall'art. 77, secondo comma, Cost., è noto che la Corte costituzionale, a partire dalla sentenza 27 gennaio 1995, n. 29, ha ritenuto ammissibile il sindacato di costituzionalità in ordine alla esistenza o meno dei presupposti straordinari di necessità ed urgenza del decreto-legge, salvo a ritenere, a tutela della discrezionalità politica, che la mancanza di tali requisiti deve risultare evidente; e che il sindacato non è precluso dalla legge di conversione, atteso che l'eventuale vizio del decreto-legge si risolve in un vizio della stessa legge di conversione, per avere questa erroneamente valutato la esistenza di requisiti di validità in effetti non sussistenti e quindi convertito in legge un atto che non poteva essere convertito (da ult., Corte cost. 11 gennaio 2005 n. 2, ord.).

La disposizione in disamina è stata inserita nel decreto collegato alla legge finanziaria 2007, d.l. 3 ottobre 2006, n. 262, conv. in legge 24 novembre 2006, n. 286, recante «Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria». In generale appare subito evidente come la previsione dell'esproprio del teatro Petruzzelli in favore del Comune di Bari non abbia alcuna finalità né di natura finanziaria (riferita alla disciplina del bilancio dello Stato o degli enti locali) né di natura tributaria (riferita alla modifica del regime delle entrate pubbliche), tale non potendo considerarsi lo scopo di attribuire direttamente all'ente locale la proprietà del bene come soluzione in ipotesi più utile della gestione del servizio rispetto a quella della concessione in uso da parte dei privati proprietari.

Sul piano formale, è da osservare che il preambolo del decreto-legge fa espresso riferimento alla «straordinaria necessità ed urgenza di interventi di carattere finanziario per il riequilibrio dei conti pubblici nonché di misure per il riordino di settori della pubblica amministrazione». Nessun collegamento è ravvisabile tra tale premessa e la previsione dell'esproprio del teatro Petruzzelli, previsione che, come si legge nella relazione di accompa-

mento alla legge di conversione, è tesa a spostare all'anno 2010 la applicazione delle norme generali sulle fondazioni lirico-sinfoniche per la Fondazione del Petruzzelli di Bari, come previsto nella legge istitutiva, per consentire alla Fondazione stessa di organizzare la produzione in maniera più efficiente, finalità in relazione alla quale si è ritenuto, semplicemente, di disporre l'acquisto della proprietà del teatro a favore del comune, salvo l'indennizzo spettante ai proprietari. In definitiva, il collegamento formale dell'esproprio alle tematiche della finanza pubblica, non solo non è individuabile, ma neppure è in un modo o nell'altro indicato.

Analoghe considerazioni si impongono sotto il profilo sostanziale. Nella premessa la norma fa riferimento alla finalità «di garantire la celere ripresa delle attività culturali di pubblico interesse presso il teatro Petruzzelli di Bari». È da osservare tuttavia, da un lato, che lo scopo di riorganizzare la attività di una Fondazione lirica, intervenendo anche sul regime della titolarità degli immobili adibiti a teatro, non presenta di per sé il carattere della straordinaria necessità ed urgenza, risolvendosi invece in una ordinaria modificazione degli assetti stabiliti per la gestione delle attività culturali in ambito locale; e, dall'altro lato, che la finalità esposta, anche se riguardata sotto un profilo più generale, non appare collegata, quanto meno secondo un rapporto di immediatezza qualificabile in termini di urgenza, sia pure relativa, alla titolarità di beni immobili utilizzati per lo svolgimento delle attività teatrali e quindi alla esigenza di convertire in proprietà pubblica quella dei privati.

Tale conclusione trova conferma nei lavori preparatori della legge di conversione. Dai verbali del dibattito parlamentare si evince, per un verso, che la giustificazione in generale della eterogeneità delle norme inserite nel decreto-legge è basata sulla affermazione che tutte le disposizioni concorrono alla manovra di finanza pubblica, in quanto intervengono in materia fiscale e finanziaria a fini di riequilibrio di bilancio, esigenza cui non attiene in alcuno modo la disposizione relativa al teatro Petruzzelli: e, per l'altro verso, che allorquando si è tentato di giustificare in modo specifico la norma stabilente l'esproprio del teatro, si è dovuto riconoscere che la stessa è stata introdotta per risolvere una «annosa vicenda» e tutelare l'interesse ad una «migliore fruizione del bene da parte della collettività», così ammettendo non solo il difetto di collegamento con la manovra di bilancio, ma anche la assenza di ogni carattere di indispensabilità ed urgenza con riguardo alla finalità pubblica dichiarata.

Sembra dunque ricorrere in concreto, sotto tutti i profili, quella situazione di assoluta evidenza della mancanza dei requisiti di straordinaria necessità ed urgenza, situazione che giustifica il sindacato della Corte costituzionale in ordine alla legittimità del decreto-legge ai sensi dell'art. 77 cpv. Cost.

P. Q. M.

Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, commi 2 e 3, d.l. 3 ottobre 2006, n. 262 e dell'art. 2, commi 105 e 106, legge di conversione 24 novembre 2006, n. 286, in relazione all'art. 77, secondo comma, della Costituzione;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il processo;

Ordina che la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri, e altresì comunicata al Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Bari, addì 23 maggio 2007

Il Presidente di sezione: DI LALLA

07C1156

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo all'ordinanza n. 365 del 2007

Nel titolo dell'ordinanza n. 365/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20, 1^a serie speciale, del 23 maggio 2007, dove è scritto: «sul ricorso proposto da *Benigni Paolo* ed altri» leggasi «sul ricorso proposto da *Begnini Paolo* ed altri».

07C1170

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

GABRIELE IUZZOLINO, *redattore*

(GU-2007-GUR-000) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	ALBANO LAZIALE (RM)	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	ANCONA	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
81031	AVERSA (CE)	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	BARI	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	BARI	LIBRERIA EGAFNET.IT	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	BIELLA	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	BUSTO ARSIZIO (VA)	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	CASTELVETRANO (TP)	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	CATANIA	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	CATANZARO	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	CHIETI	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	COMO	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	COSENZA	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	FIRENZE	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	FOGGIA	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
16121	GENOVA	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	GIARRE (CT)	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	LECCE	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	MARTINA FRANCA (TA)	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	MESSINA	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	MILANO	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80134	NAPOLI	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	NOVARA	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	PALERMO	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	PALERMO	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	PALERMO	LA LIBRERIA COMMISSIONARIA	Via S. Gregorietti, 6	091	6859904	6859904
90133	PALERMO	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	PARMA	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	PERUGIA	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	PIACENZA	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	PRATO	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	ROMA	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00187	ROMA	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	ROMA	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	SANBENEDETTO D/T (AP)	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
10122	TORINO	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
36100	VICENZA	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
 Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
 Piazza Verdi 10, 00198 Roma
 fax: 06-8508-4117
 e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Vendite
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85084117

Ufficio inserzioni
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde
 ☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04) (di cui spese di spedizione € 128,52)	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo A1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 132,57) (di cui spese di spedizione € 66,28)	- annuale € 309,00 - semestrale € 167,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93) (di cui spese di spedizione € 191,46)	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00
Tipo F1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 264,45) (di cui spese di spedizione € 132,22)	- annuale € 682,00 - semestrale € 357,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili **Integrando con la somma di € 80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007**.

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00) - annuale € **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00) - semestrale € **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40) - annuale € **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60) - semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**

Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 5 0 0 0 7 1 0 0 3 *

€ 7,00